

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 1° aprile 2019

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (19CE0712).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metossifenozone come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (19CE0713).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (19CE0714).....</u>	Pag. 27
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/160 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che prevede una deroga temporanea alle condizioni richieste per le sementi certificate di cui alle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 305] (19CE0715)</u>	Pag. 75
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/161 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 821] (19CE0716).....</u>	Pag. 77
<i>Pubblicati nel n. L 31 del 1° febbraio 2019</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/162 della Commissione, dell'1 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (19CE0717).....</u>	Pag. 108
<u>Decisione (UE, Euratom) 2019/163 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 1 febbraio 2019, relativa alla nomina di giudici del Tribunale (19CE0718).....</u>	Pag. 112
<u>Decisione (UE, Euratom) 2019/164 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'1 febbraio 2019, relativa alla nomina di due giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia (19CE0719).....</u>	Pag. 114



Decisione (UE) 2019/165 della Commissione, dell'1 febbraio 2019, che stabilisce norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro diritti da parte della Commissione nell'ambito delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari e disciplinari e dei procedimenti di sospensione (19CE0720)..... Pag. 116

Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (19CE0721)..... Pag. 121

Decisione n. 1/2019 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 14 gennaio 2019, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2019/167] (19CE0722)..... Pag. 139

Pubblicati nel n. L 32 del 4 febbraio 2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirosimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (19CE0723)..... Pag. 142

Direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori (19CE0724)..... Pag. 146

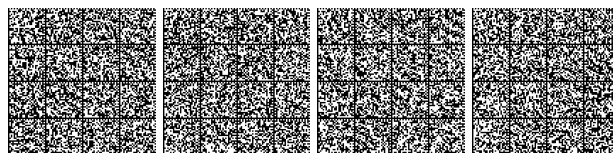
Direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori (19CE0725)..... Pag. 149

Direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e suoi composti in contatti elettrici (19CE0726)..... Pag. 152

Direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» (19CE0727)..... Pag. 155

Direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro (19CE0728)..... Pag. 158

Direttiva delegata (UE) 2019/174 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito alla direttiva 69/493/CEE (19CE0729)..... Pag. 161



Direttiva delegata (UE) 2019/175 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser (19CE0730) Pag. 164

Direttiva delegata (UE) 2019/176 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi (19CE0731).... Pag. 167

Direttiva delegata (UE) 2019/177 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti (19CE0732)..... Pag. 170

Direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale (19CE0733)..... Pag. 173

Decisione n. 1/2018 del Comitato per il commercio, del 13 dicembre 2018, che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2019/179] (19CE0734)..... Pag. 176

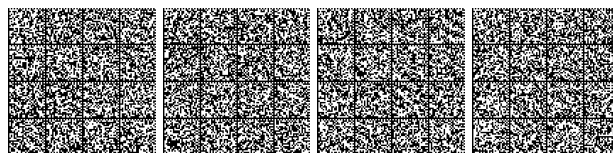
Pubblicati nel n. L 33 del 5 febbraio 2019

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (Gazzetta Ufficiale L 312 del 28 novembre 2017) (19CE0736) Pag. 178

Rettifica della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (Gazzetta Ufficiale L 139 del 5 giugno 2018) (19CE0737). Pag. 179

Pubblicati nel n. L 31 del 1° febbraio 2019



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/157 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2018

che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione ⁽³⁾, è riportato un elenco delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 3 febbraio 2017.
- (2) Le identità di alcuni principi attivi elencati nell'allegato II che possono essere generati in situ sono state ridefinite in conformità all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, al fine di indicare in modo più preciso i principi attivi e i loro precursori che attualmente rientrano nel programma di lavoro per l'esame sistematico.
- (3) Qualsiasi persona interessata poteva notificare una combinazione di un principio attivo e dei suoi precursori non ancora coperti dalla nuova identità. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e ritenute conformi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II di tale regolamento in conformità al suo articolo 18.
- (4) In seguito alle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha pubblicato un invito in base al quale qualsiasi persona interessata poteva notificare i principi attivi del tipo di prodotto 19 che avevano beneficiato della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano e animale prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 ⁽⁴⁾. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, e ritenute conformi dall'Agenzia all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II di tale regolamento in conformità al suo articolo 18.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).



- (5) È opportuno indicare gli Stati membri le cui autorità competenti saranno le autorità di valutazione competenti per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto da aggiungere all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (6) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali è stata presa una decisione di approvazione o non approvazione dopo il 3 febbraio 2017 non dovrebbero più essere incluse nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (7) Per tenere conto dello stato attuale e per motivi di certezza del diritto è opportuno stabilire un elenco delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi alla data di adozione del presente regolamento.
- (8) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

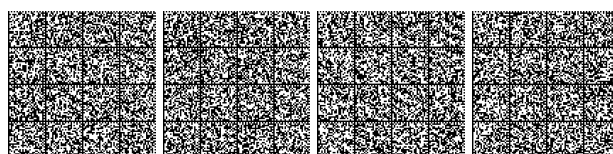
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO II

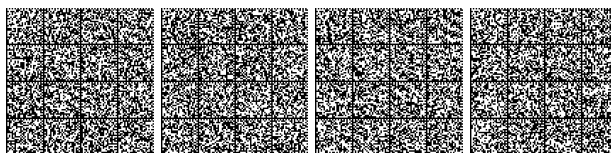
COMBINAZIONI DI PRINCIPIO ATTIVO/TIPO DI PRODOTTO INCLUSE NEL PROGRAMMA DI RIESAME IL 6 NOVEMBRE 2018

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto sostenute il 6 novembre 2018, esclusi i nanomateriali diversi da quelli espressamente menzionati alle voci 1017 e 1023 ed esclusa la generazione in situ del principio attivo, fuorché quando espressamente menzionata con un riferimento ai precursori sostenuti

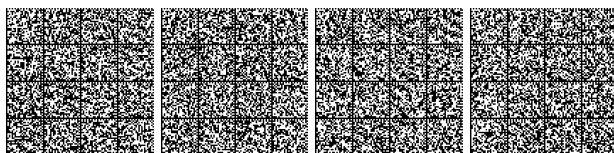
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1	Formaldeide	DE	200-001-8	50-00-0		x	x															x
9	Bronopol	ES	200-143-0	52-51-7		x				x			x		x	x						x
36	Etanolo	EL	200-578-6	64-17-5	x	x		x														
37	Acido formico	BE	200-579-1	64-18-6		x	x	x	x	x					x	x						
1025	Acido performico generato da acido formico e perossido di idrogeno	BE				x	x	x	x	x					x	x						
43	Acido salicilico	NL	200-712-3	69-72-7		x	x	x														
52	Ossido di etilene	NO	200-849-9	75-21-8		x																
69	Acido glicolico	NL	201-180-5	79-14-1		x	x	x														
1026	Acido peracetico generato da tetraacetiletilenediammina (TAED) e perossido di idrogeno	AT				x																
1027	Acido peracetico generato da acetato di 1,3-diacetilossipropano-2-il e perossido di idrogeno	AT				x		x														



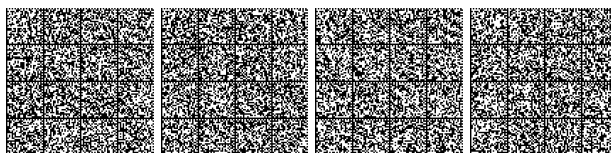
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1028	Acido peracetico generato da tetraacetilenediammina (TAED) e perborato di sodio monoidrato	AT					x															
1029	Acido peracetico generato mediante peridrolisi di N-acetilcaprolactam da perossido di idrogeno in condizioni alcaline	AT				x																
71	Acido L-(+)-lattico	DE	201-196-2	79-33-4						x												
79	(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromen[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one (Rotenone)	UK	201-501-9	83-79-4														x				
85	Simclosene	UK	201-782-8	87-90-1		x	x	x	x						x	x						
92	Bifenil-2-olo	ES	201-993-5	90-43-7							x		x									
113	3-fenil-propen-2-ale (Cinnamaldehyde)	UK	203-213-9	104-55-2		x																
117	Geraniolo	FR	203-377-1	106-24-1															x	x		
122	Gliossale	FR	203-474-9	107-22-2		x	x	x														
133	Acido esa-2,4-dienoico (Acido sorbico)	DE	203-768-7	110-44-1						x												
154	Clorofene	NO	204-385-8	120-32-1		x																
171	2-fenossietanolo	UK	204-589-7	122-99-6	x	x		x		x							x					
1072	Diossido di carbonio	FR	204-696-9	124-38-9																x		



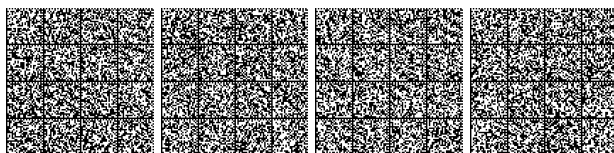
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
179	Diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione	FR																		x		
180	Dimetilarsinato di sodio (Cacodilato di sodio)	PT	204-708-2	124-65-2															x			
185	Tosilclorammina sodica (Clorammina T)	ES	204-854-7	127-65-1		x	x	x	x													
187	Dimetilditiocarbammato di potassio	UK	204-875-1	128-03-0									x		x	x						
188	Dimetilditiocarbammato di sodio	UK	204-876-7	128-04-1									x		x	x						
195	2-bifenilato di sodio	ES	205-055-6	132-27-4				x		x	x		x	x			x					
206	Tiram	BE	205-286-2	137-26-8									x									
210	Metam-sodio	BE	205-293-0	137-42-8									x		x							
227	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo (Tiabendazolo)	ES	205-725-8	148-79-8							x		x	x								
235	Diuron	DK	206-354-4	330-54-1							x			x								
239	Cianammide	DE	206-992-3	420-04-2			x												x			
253	Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet)	BE	208-576-7	533-74-4						x						x						
283	Terbutrina	SK	212-950-5	886-50-0							x		x	x								
292	(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)methyl (d-Tetrametrina)	DE	214-619-0	1166-46-7															x			



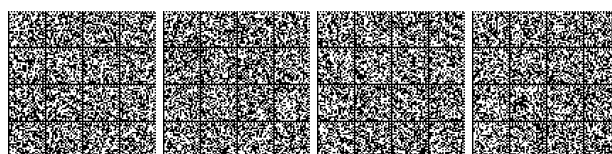
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
321	Monolinuron	UK	217-129-5	1746-81-2		x																
330	N-(3-amminopropil)-N-decilpropan-1,3-diammina (Diammina)	PT	219-145-8	2372-82-9		x	x	x		x		x			x	x	x					
336	2,2'-ditiobis[N-metilbenzammide] (DBTMA)	PL	219-768-5	2527-58-4						x												
339	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)	ES	220-120-9	2634-33-5		x				x			x		x	x	x					
341	2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)	SI	220-239-6	2682-20-4						x												
346	Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	UK	220-767-7	51580-86-0		x	x	x	x						x	x						
345	Troclorone sodico	UK	220-767-7	2893-78-9		x	x	x	x						x	x						
348	Etilsolfato di metetronio (MES)	PL	221-106-5	3006-10-8	x																	
359	Formaldeide rilasciata da (Etilendiossi)dimetanolo [prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EGForm)]	PL	222-720-6	3586-55-8		x				x					x	x	x					
365	1-ossido di piridina-2-tiolo, sale di sodio (Piritone di sodio)	SE	223-296-5	3811-73-2		x				x			x				x					
368	3-cloroallilcloruro di metenamina (CTAC)	PL	223-805-0	4080-31-3						x							x					
377	2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanolo (HHT)	PL	225-208-0	4719-04-4						x					x	x	x					



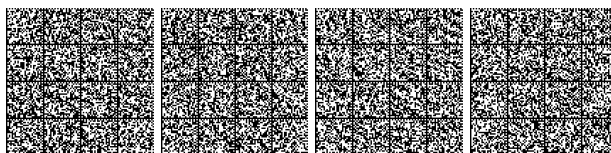
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
382	Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis (idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)	ES	226-408-0	5395-50-6		x				x					x	x	x					
392	Ditiocianato di metilene	FR	228-652-3	6317-18-6												x						
393	1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (DMDMH)	PL	229-222-8	6440-58-0						x							x					
397	Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC)	IT	230-525-2	7173-51-5	x	x	x	x		x				x	x	x						
401	Argento	SE	231-131-3	7440-22-4		x		x	x													
1023	Argento, come nanomateriale	SE	231-131-3	7440-22-4		x		x					x									
405	Diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione	DE						x														
424	Bromo attivo generato da bromuro di sodio e ipoclorito di sodio	NL				x									x	x						
1030	Bromo attivo generato da bromuro di sodio e ipoclorito di calcio	NL				x									x	x						
1031	Bromo attivo generato da bromuro di sodio e cloro	NL				x									x	x						
1032	Bromo attivo generato da bromuro di sodio mediante elettrolisi	NL				x									x	x						
1033	Bromo attivo generato da acido ipobromoso e urea e bromourea	NL													x	x						



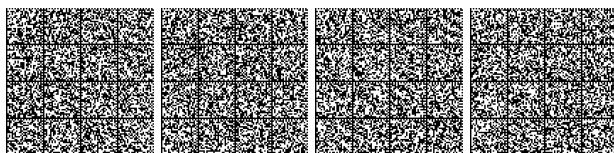
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1034	Bromo attivo generato da sodio ipobromito e N-bromosolfammato e acido solfamminico	NL													x							
1035	Bromo attivo generato da ozono e bromuro di acqua naturale e bromuro di sodio	NL				x																
434	Tetrametrina	DE	231-711-6	7696-12-0															x			
439	Perossido di idrogeno	FI	231-765-0	7722-84-1											x	x						
1036	Perossido di idrogeno rilasciato da percarbonato di sodio	FI				x	x		x													
444	7a-etilididro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHO)	PL	231-810-4	7747-35-5						x							x					
450	Nitrato di argento	SE	231-853-9	7761-88-8	x																	
453	Perossodisolfato di disodio	PT	231-892-1	7775-27-1				x														
432	Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio	IT													x	x						
455	Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di calcio	IT													x							
457	Cloro attivo rilasciato da cloro	IT													x							
458	Monocloramina generata da solfato di ammonio e una fonte di cloro	UK													x	x						
1016	Cloruro di argento	SE	232-033-3	7783-90-6	x	x				x	x		x									



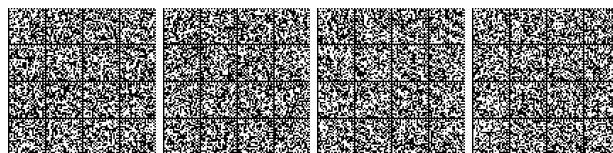
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
473	Piretrine e piretroidi	ES	232-319-8	8003-34-7															x	x		
491	Diossido di cloro	DE	233-162-8	10049-04-4		x	x	x	x						x	x	x					
1037	Diossido di cloro generato da clorito di sodio mediante elettrolisi	PT				x	x	x	x						x	x	x					
1038	Diossido di cloro generato da clorito di sodio mediante acidificazione	PT				x	x	x	x						x	x	x					
1039	Diossido di cloro generato da clorito di sodio mediante ossidazione	PT				x	x	x	x						x	x	x					
1040	Diossido di cloro generato da clorato di sodio e perossido di idrogeno in presenza di un acido forte	PT				x			x						x	x	x					
1041	Diossido di cloro generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi	DE				x	x	x	x						x	x	x					
1042	Diossido di cloro generato da clorito di sodio e bisolfato di sodio e acido cloridrico	DE						x	x													
1043	Diossido di cloro generato da clorito di sodio e bisolfato di sodio	DE				x	x	x	x						x	x	x					
1044	Diossido di cloro generato da clorito di sodio e persolfato di sodio	DE				x	x	x	x						x	x	x					
494	2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA)	DK	233-539-7	10222-01-2		x	x	x	x						x	x	x					



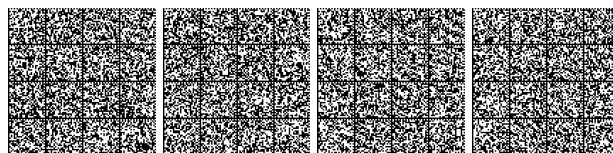
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
501	Carbendazim	DE	234-232-0	10605-21-7							x		x									
1022	Pentadrossido di cloruro di dialluminio	NL	234-933-1	12042-91-0		x																
515	Clorammina attivata con bromuro generata dai precursori bromuro di ammonio e ipoclorito di sodio	SE													x	x						
522	Zinco piritione	SE	236-671-3	13463-41-7		x				x	x		x								x	
524	Monocloridrato di dodecilguanidina	ES	237-030-0	13590-97-1						x					x							
529	Bromo attivo generato da cloruro di bromo	NL													x							
531	(Benzilossi)metanolo	UK	238-588-8	14548-60-8						x							x					
550	Acido D-gluconico, composto con N,N'-bis(4-clorofenil)-3,1,2-diimmino-2,4,1,1,3-tetraazatetradecanediamidino (2:1) (CHDG)	PT	242-354-0	18472-51-0	x	x	x															
554	p-[(diiodometil)solfonil]toluene	UK	243-468-3	20018-09-1						x	x		x	x								
559	Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile (TCM(TB))	NO	244-445-0	21564-17-0									x			x						
562	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-enil)ciclopent-2-en-1-ile (Prallertina)	EL	245-387-9	23031-36-9															x			



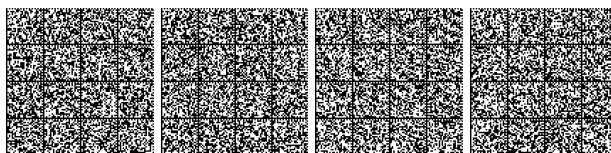
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
563	(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (Sorbato di potassio)	DE	246-376-1	24634-61-5						x												
566	Prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 1:1) (HPT)	AT				x				x					x		x					
571	2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT)	UK	247-761-7	26530-20-1						x	x	x	x	x	x		x					
577	Cloruro di dimetilottadecil [3-(trimetossisilil)propil] ammonio	ES	248-595-8	27668-52-6		x					x		x									
588	Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-dione (BCDMH)	NL	251-171-5	32718-18-6		x									x	x						
590	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Isoproturon)	DE	251-835-4	34123-59-6							x			x								
597	1-[2-(alilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo (Imazalil)	DE	252-615-0	35554-44-0			x															
599	Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile (Azametifos)	UK	252-626-0	35575-96-3														x				
608	Cloruro di dimetiltetradecil [3-(trimetossisilil)propil] ammonio	PL	255-451-8	41591-87-1									x									
1045	Olio di Eucalyptus citriodora, idrato, cicizzato	UK		1245629-80-4																x		



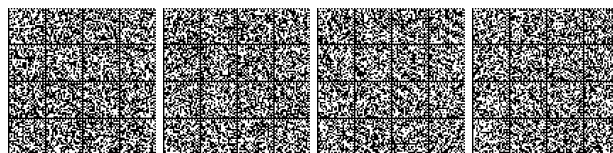
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1046	Olio di <i>Cymbopogon winterianus</i> , frazionato, idrato, cicclizzato	UK	Non disponibile	Non disponibile																x		
1047	Olio di <i>Eucalyptus citriodora</i> e citronellale, idrato, cicclizzato	UK	Non disponibile	Non disponibile																x		
609	2-idrossi- α,α ,4-trimetilcicloesaneetanolo	UK	255-953-7	42822-86-6																x		
619	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)	DK	259-627-5	55406-53-6							x		x									
620	Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)	MT	259-709-0	55566-30-8						x					x	x						
648	4,5-dicloro-2-ottisotiazol-3(2H)one [4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT)]	NO	264-843-8	64359-81-5							x		x		x							
656	Prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 3:2) (MBO)	AT				x				x					x	x						
667	Cloruro di alchil (C_{12-18}) dimetilbenzilammonio [AD-BAC (C_{12-18})]	IT	269-919-4	68391-01-5	x	x	x	x					x	x	x	x						x
671	Cloruro di alchil (C_{12-18}) dimetilbenzilammonio [AD-BAC/BKC (C_{12-18})]	IT	270-325-2	68424-85-1	x	x	x	x						x	x	x						x
673	Cloruro di didecildimetilammonio [DDAC (C_{8-10})]	IT	270-331-5	68424-95-3	x	x	x	x		x				x	x	x						



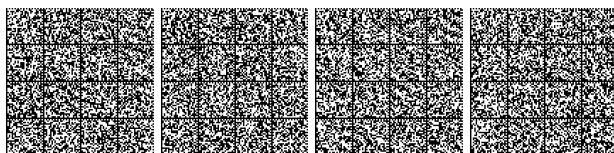
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
690	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₂₋₁₈ -alchil-dimetil, sali con 1,1-diossido di 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (1:1) (ADBAS)	MT	273-545-7	68989-01-5		x		x														
691	N-(dirossimetil)glicinato di sodio	AT	274-357-8	70161-44-3						x												
692	Ammine, C ₁₀₋₁₆ -alchil-dimetil, N-ossidi	PT	274-687-2	70592-80-2			x															
693	Bis(perossimonsolfato)bis(solfato) di pentapotassio (KPMs)	SI	274-778-7	70693-62-8		x	x	x	x													
939	Cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi	SK				x	x	x	x						x	x						
1048	Cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso	SK				x	x	x	x													
1049	Cloro attivo generato da cloruro di sodio e bis(perossimonsolfato)bis(solfato) di pentapotassio	SI				x	x	x	x													
1050	Cloro attivo generato da acqua di mare (cloruro di sodio) mediante elettrolisi	FR													x							
1051	Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi	FR				x																



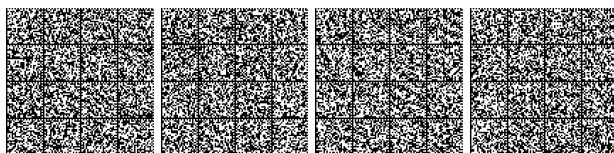
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1052	Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato mediante elettrolisi	FR				x																
1053	Cloro attivo generato da cloruro di potassio mediante elettrolisi	DK				x		x														
1054	Cloro attivo generato da sodio N-clorosolfammato	SI						x							x	x						
1055	Cloro attivo generato da cloruro di sodio e bis(perossomonosolfato)bis(sol-fato) di pentapotassio e acido solfamminico	SI				x	x															
1056	Cloro attivo generato da acido cloridrico mediante elettrolisi	SI				x	x	x														
701	Bis[monoperoxissulfato(2-)-O1,OO1]magnesato(2-) di diidrogeno (MMPP)	PL	279-013-0	84665-66-7		x																
1024	Estratto di margosa ottenuto dall'olio spremuto a freddo di semi di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico	DE																x				
724	Cloruro di alchil (C ₁₂ -C ₁₄) dimetilbenzilammonio [ADBAC (C ₁₂ -C ₁₄)]	IT	287-089-1	85409-22-9	x	x	x	x						x		x	x					x



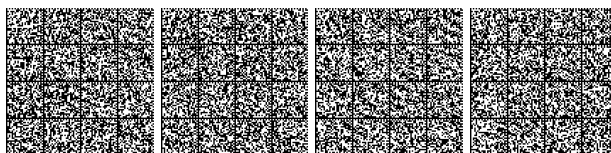
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
725	Cloruro di alchil (C ₁₂ -C ₁₄) dimetil(etilbenzil)ammonio [ADEBAC (C ₁₂ -C ₁₄)]	IT	287-090-7	85409-23-0	x	x	x	x						x	x	x						x
731	<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , estratto	ES	289-699-3	89997-63-7														x				
1057	Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> ottenuto da fiori aperti e maturi di <i>Tanacetum cinerariifolium</i> mediante solvente idrocarburo	ES																x	x			
1058	Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> ottenuto da fiori aperti e maturi di <i>Tanacetum cinerariifolium</i> mediante biossido di carbonio supercritico	ES																x	x			
744	Lavanda, <i>Lavandula hybrida</i> , estratto/olio di lavanda	PT	294-470-6	91722-69-9																x		
779	Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C ₁₂ -C ₁₄ -alchil)propilendiammina (Glucoprattamina)	DE	403-950-8	164907-72-6		x		x														
785	Acido 6-(ftalimido)perossiesanoico (PAP)	IT	410-850-8	128275-31-0	x	x																
791	2-butil-benzo[d]-isotiazol-3-one (BBIT)	CZ	420-590-7	4299-07-4						x	x		x	x								



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
792	Diossido di cloro generato dal complesso decaossido di tetracloro (TCDO) mediante acidificazione	DE				x		x														
811	Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio	SE	422-570-3	265647-11-8	x	x	x	x		x	x		x									
794	2-(2-idrossietil)piperidin-1-carbossilato di sec-butile (tcaridina)	DK	423-210-8	119515-38-7																x		
797	Cloruro di cis-1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)	PL	426-020-3	51229-78-8						x							x					
813	Acido perossottanoico	FR		33734-57-5		x	x	x														
1014	Zeolite di argento	SE	Non disponibile	Non disponibile		x		x	x		x		x									
152	Prodotti di reazione di 5,5-dimetildantoina, 5-etil-5-metilidantoina con bromo e cloro (DCDMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile											x							
459	Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento	SE	Non disponibile	Non disponibile	x	x				x	x		x	x	x							
777	Prodotti di reazione di 5,5-dimetildantoina, 5-etil-5-metilidantoina con cloro (DCMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile											x							
810	Vetro di fosfato di argento	SE	Non disponibile	308069-39-8		x					x		x									
824	Zeolite di argento e di zinco	SE	Non disponibile	130328-20-0		x		x			x		x									



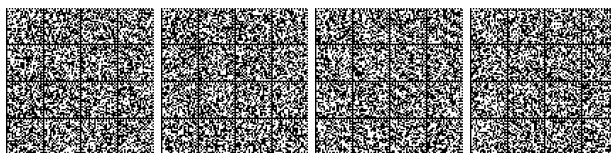
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1013	Zeolite di argento e di rame	SE	Non disponibile	130328-19-7		x		x			x		x									
1017	Argento assorbito su biossido di silicio (come nanomateriale sotto forma di aggregato stabile con particelle primarie in scala nanometrica)	SE	Non disponibile	Non disponibile									x									
854	(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopentancarbossilato (miscela di 4 isomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrina)	DE	Prodotto fitosanitario	231937-89-6															x			
855	(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopentancarbossilato (miscela di 2 isomeri 1R trans: 1R/S solo 1:3) (Esbiorina)	DE	Prodotto fitosanitario	260359-57-7															x			
843	4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile (Clorfenapir)	PT	Prodotto fitosanitario	122453-73-0															x			
859	Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8)/Cloruro di ammonio quaternario polimerico (Polimero PQ)	HU	Polimero	25988-97-0		x									x							



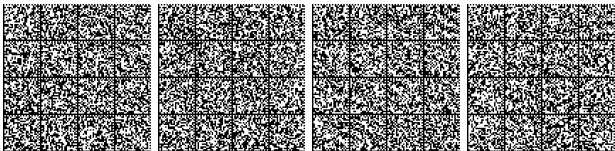
Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
868	Cloridrato di poliesametilene biguanide con un peso molecolare medio numerico (Mn) di 1415 e una polidispersità media (PDI) di 4,7 [PHMB(1415;4,7)]	FR	Polimero	32289-58-0 e 1802181-67-4			x						x		x							
869	Poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26)	IT	Polimero	94667-33-1		x		x						x								
872	Borato di N-diecil-N-dipoli-ossiammonio/borato di didecilpoliossetilammonio (Betaina polimerica)	EL	Polimero	214710-34-6								x										
1059	Capsicum oleoresin Estratti e loro derivati fisicamente modificati. È un prodotto che può contenere acidi resinici e i loro esteri, terpeni e i prodotti di ossidazione o polimerizzazione di questi terpeni (Capsicum frutescens, Solanaceae)	BE	Non disponibile	8023-77-6																x		
1060	Capsicum annuum, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Capsicum annuum, Solanaceae	BE	283-403-6	84625-29-6																x		



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1061	Massa di reazione di (6E)-N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnon-6-enamide e N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnonanamide	BE	Non disponibile	Non disponibile																x		
1062	D-fruttosio	AT	200-333-3	57-48-7																x		
1063	Miele	AT		8028-66-8																x		
1064	Malto, estratto <i>Estratti e loro derivati, fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Hordeum, Gramineae</i>	AT	232-310-9	8002-48-0																x		
1065	Aceto (qualità alimentare contenente al massimo il 10 % di acido acetico)	AT	Non disponibile	8028-52-2																x		
1066	Formaggi	AT	Non disponibile	Non disponibile																x		
1067	Uova in polvere	NL	Non disponibile	Non disponibile																x		
1068	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	NL	Non disponibile	68876-77-7																x		
1069	Succo di mela concentrato	NL	Non disponibile	Non disponibile																x		



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1070	Arancio dolce, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da <i>Citrus sinensis</i> , Rutaceae	CH	232-433-8	8028-48-6																x		
1071	Aglio, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da <i>Allium sativum</i> , Liliaceae	AT	232-371-1	8008-99-9																x»		



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/158 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metossifenozone come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/3/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva metossifenozone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva metossifenozone indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del metossifenozone è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 4 agosto 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliervi le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 10 agosto 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il metossifenozone soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 25 maggio 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del metossifenozone al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

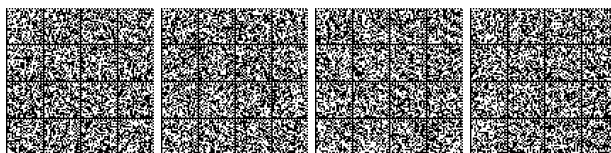
⁽²⁾ Direttiva 2005/3/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozone e S-metolachlor (GUL 20 del 22.1.2005, pag. 19).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

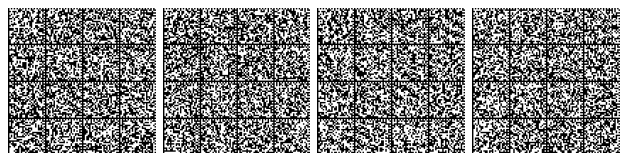
⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017; 15(9): 4978.



- (9) In riferimento ai nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (⁷), entrato in vigore il 10 novembre 2018, le conclusioni dell'Autorità sostengono che è altamente improbabile che il metossifenozide sia un interferente endocrino e alteri l'attività estrogenica, androgenica e steroidogenica. Inoltre, gli elementi di prova disponibili (prova sulla metamorfosi degli anfibii) indicano che è altamente improbabile che il metossifenozide sia un interferente endocrino e alteri la funzione tiroidea. Pertanto, secondo la Commissione il metossifenozide non è da considerarsi come avente proprietà di interferente endocrino.
- (10) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.
- (11) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente il metossifenozide è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del metossifenozide.
- (12) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del metossifenozide si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti metossifenozide possono essere autorizzati. È pertanto opportuno eliminare la restrizione che ne autorizza l'uso solo come insetticida.
- (13) La Commissione ritiene tuttavia che il metossifenozide sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il metossifenozide è una sostanza persistente e tossica in conformità, rispettivamente, ai punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento nel suolo e nell'acqua è superiore a 120 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il metossifenozide soddisfa quindi la condizione di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (14) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del metossifenozide come sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (15) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti metossifenozide alle serre al fine di ridurre al minimo l'esposizione per le acque sotterranee e gli organismi non bersaglio e richiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (16) Sulla base delle informazioni scientifiche disponibili riassunte nelle conclusioni dell'Autorità si può ragionevolmente prevedere che è molto improbabile che il metossifenozide abbia proprietà di interferente endocrino. Tuttavia, al fine di aumentare la fiducia in tali conclusioni, conformemente al punto 2.2, lettera b), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 il richiedente dovrebbe trasmettere una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, informazioni supplementari per confermare l'assenza di attività endocrina della tiroide.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (18) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione (⁸) ha prorogato il periodo di approvazione del metossifenozide fino al 31 luglio 2019, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2019.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(⁷) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (G.U. L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

(⁸) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprosfos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, *Gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, isoxaflutolo, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (G.U. L 163 del 28.6.2018, pag. 13).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva metossifenozone come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2019.

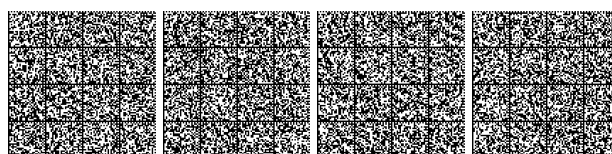
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Merossifenozone CAS n. 161050-58-4 N. CIPAC 656	N-tert-Butyl-N'-(3-methoxy-o-toluoil)-3,5-xylohydrazide	≥ 970 g/kg Le seguenti impurezze non superano i livelli di seguito indicati nella materia tecnica: Terz-butildrazina < 0,001 g/kg RH-116267 < 2 g/kg	1° aprile 2019	31 marzo 2026	Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi nelle serre. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul metossifenozone, in particolare delle appendici I e II. Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; — ai rischi di accumulazione nel suolo; — alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi nei sedimenti e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti: 1. uno studio comparativo in vitro del metabolismo sul metossifenozone, entro il 1° aprile 2020; 2. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile, entro 2 anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie. Il richiedente trasmette inoltre una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, informazioni supplementari per confermare l'assenza di attività endocrina della tiroidale in conformità con i punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ⁽²⁾ entro il 1° febbraio 2021.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino. (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).



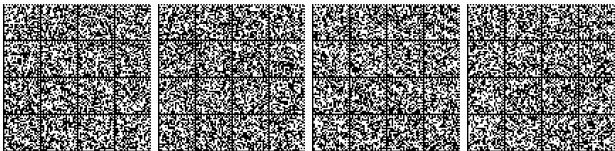
ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1) nella parte A, la voce 96 relativa al metossifenozide è soppressa;

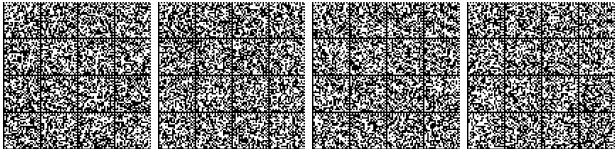
2) nella parte E, è aggiunta la voce seguente:

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«11	Metossifenozide CAS n. 161050-58-4 N. CIPAC 656	N-tert-Butyl-N'-(3-methoxy-o-toluoil)-3,5-xylohydrazide	≥ 970 g/kg Le seguenti impurezze non devono superare i livelli di seguito indicati nella materia tecnica: Terz-butildrazina < 0,001 g/kg RH-116267 < 2 g/kg	1° aprile 2019	31 marzo 2026	Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi nelle serre. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul metossifenozide, in particolare delle appendici I e II. Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; — ai rischi di accumulazione nel suolo; — alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi nei sedimenti e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti: 1. uno studio comparativo in vitro del metabolismo sul metossifenozide, entro il 1° aprile 2020; 2. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile, entro 2 anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.



N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
						Il richiedente trasmette una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, informazioni supplementari per confermare l'assenza di attività endocrina della tiroide in conformità con i punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (²) entro il 1º febbraio 2021.»

(¹) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
(²) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino. (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/159 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

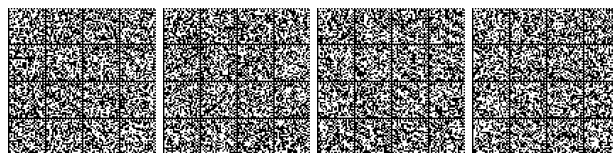
- (1) Il 18 luglio 2018 il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio («regolamento provvisorio»).
- (2) Il 26 marzo 2018 è stata avviata d'ufficio l'inchiesta («avviso di apertura») ⁽⁴⁾ relativa a 26 diverse categorie di prodotti di acciaio a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (3) Il 28 giugno 2018 la Commissione ha esteso la definizione del prodotto dell'inchiesta di salvaguardia a due categorie supplementari («avviso di estensione») ⁽⁵⁾.
- (4) Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 2013 e il 2017 («il periodo in esame»).

1.2. Rispetto delle procedure

- (5) Nel quadro della presente inchiesta, alla Commissione sono pervenute 452 risposte al questionario da parti interessate.
- (6) La Commissione ha inoltre ricevuto un ampio numero di osservazioni scritte sulle risultanze contenute nel regolamento provvisorio formulate da produttori dell'Unione, produttori esportatori, importatori, utilizzatori, associazioni e autorità di paesi terzi.
- (7) In seguito all'adozione di misure provvisorie, la Commissione ha svolto una verifica più approfondita delle informazioni (compresi i dati più recenti) fornite dai produttori dell'Unione ai fini dell'accertamento definitivo. Considerato l'elevato numero di produttori dell'UE che hanno collaborato, è stato materialmente impossibile effettuare visite di verifica presso le sedi di ogni singolo produttore dell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha optato per il controllo della qualità e dell'affidabilità dei dati verificando quelli di un numero selezionato di produttori scelti per coprire un volume di produzione sufficientemente elevato e la gamma più ampia possibile delle categorie di prodotti in esame. Su tale base, la Commissione ha verificato le risposte al questionario presso i locali di dieci produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 15 % delle vendite complessive nell'Unione nel 2017 del prodotto in esame.
- (8) Da giugno a settembre del 2018 sono state effettuate visite di verifica presso i locali dei seguenti produttori dell'Unione:

— ArcelorMittal Poland SA, Polonia;

— Compañía Española de Laminación, S.L (CELSA), Spagna;

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.⁽²⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GUL 181 del 18.7.2018, pag. 39).⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti di acciaio (GU C 111 del 26.3.2018, pag. 29).⁽⁵⁾ Avviso che modifica l'avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti di acciaio (GU C 225 del 28.6.2018, pag. 54).

- Mannesmann Precision Tubes GmbH, (Gruppo Salzgitter), Germania;
 - Mannesmann Stainless Tubes GmbH, (Gruppo Salzgitter), Germania;
 - Marcegaglia Carbon Steel Spa, Italia;
 - Marcegaglia Specialties Spa, Italia;
 - Riva Stahl GmbH, Germania;
 - SIJ Acroni d.o.o., Slovenia;
 - U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovacchia; e
 - Ugitech SA, Francia.
- (9) Al fine di ottenere le informazioni più recenti per l'accertamento definitivo, il 7 settembre 2018 la Commissione ha chiesto alle associazioni di produttori dell'Unione di presentare una serie aggiornata di dati sulle categorie di prodotti in esame.
- (10) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione entro il limite stabilito l'hanno ottenuta. Il 12, 13 e 14 settembre e il 1° ottobre 2018 la Commissione ha organizzato 93 audizioni individuali, durante le quali 150 parti interessate hanno espresso il loro punto di vista.
- (11) Le osservazioni presentate dalle parti interessate entro le scadenze, per iscritto o verbalmente durante le audizioni, sono state debitamente considerate e prese in considerazione, se opportuno.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE O DIRETTAMENTE CONCORRENTE

- (12) Il prodotto in esame è costituito da determinati prodotti di acciaio appartenenti alle 28 categorie di prodotti di acciaio definite nell'avviso di apertura di cui sopra, come modificato dall'avviso di estensione, considerati congiuntamente. Tali categorie di prodotti sono soggette alle misure tariffarie statunitensi a norma della Sezione 232 della legge per l'espansione degli scambi (*Trade Expansion Act*) del 1962 («misure statunitensi di cui alla Sezione 232»).

2.1. Definizione di un gruppo unico

- (13) La Commissione ha fissato la definizione del prodotto dell'inchiesta di salvaguardia ai considerando da 11 a 17 del regolamento provvisorio, nei quali ha illustrato un ragionamento dettagliato a sostegno dell'analisi globale alla luce delle forti interrelazioni tra tutte le categorie di prodotti oggetto dell'inchiesta.
- (14) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti interessate hanno affermato che non esiste un unico prodotto in esame, bensì diversi prodotti in esame. Tali parti hanno osservato che l'avviso di apertura non fa riferimento a un prodotto in esame unico, bensì utilizza il plurale in taluni passaggi e fa riferimento ai «prodotti in esame».
- (15) Le medesime parti hanno asserito che l'approccio seguito dalla Commissione nell'attuale inchiesta è contrario alla sentenza dell'organo d'appello nel procedimento degli Stati Uniti, Misure di salvaguardia relative all'acciaio ⁽⁶⁾. In tale procedimento, l'organo d'appello ha stabilito che applicare un approccio globale al calcolo di sviluppi imprevisti potrebbe portare all'applicazione di misure di salvaguardia a un'ampia categoria di prodotti, anche se le importazioni di uno o più di tali prodotti non sono aumentate e non sono il risultato di «sviluppi imprevisti» e non soddisferebbe quindi la prescrizione di cui all'articolo XIX del GATT. Dette parti hanno altresì affermato che nell'inchiesta sulle misure di salvaguardia sull'acciaio del 2002 ⁽⁷⁾ la Commissione ha svolto un'analisi separata per categoria di prodotto, ragione per cui la medesima valutazione individuale dovrebbe essere effettuata anche nel caso di specie.
- (16) Infine, diverse parti interessate hanno contestato le interrelazioni e le interconnessioni tra le categorie di prodotti che la Commissione ha presentato per giustificare l'analisi singola. Dette parti, pur riconoscendo che tali collegamenti esistono tra talune categorie di prodotti, erano dell'opinione che non fossero presenti in tutte le categorie, ad esempio tra categorie relative ad acciai al carbonio e ad acciai inossidabili, o tra prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi.

⁽⁶⁾ Relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia «United States — Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products» (Stati Uniti — Misure definitive di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio), WT/DS259/AB/R, punto 319.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione (GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1).



- (17) La Commissione ha analizzato tali argomentazioni e le ha respinte sulla base di quanto segue. Innanzitutto l'avviso di apertura indica chiaramente, reiterandolo, e senza ombra di dubbio che le 28 categorie di prodotti in esame sono state trattate come un gruppo unico di prodotti al fine di esaminare l'eventuale giustificazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia. In effetti, il regolamento provvisorio fa riferimento alle 28 categorie di prodotti come al «prodotto in esame» o alle «categorie di prodotti in esame» (cfr. considerando 11 del regolamento provvisorio) e l'analisi ivi contenuta è effettuata sulla base delle 28 categorie di prodotti in esame considerati nel loro complesso (cfr. considerando 22 del regolamento provvisorio). Di conseguenza il riferimento ai «prodotti in esame» dovrebbe essere inteso come riferito alle categorie di prodotti esaminate nel loro complesso come parte di un singolo prodotto in esame.
- (18) In secondo luogo, l'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia non impone alcun obbligo specifico in relazione alla definizione o alla portata del prodotto in esame e non contiene alcun orientamento in merito a tale questione, come confermato da un panel dell'OMC. In effetti, una misura di salvaguardia può essere applicata a un prodotto le cui importazioni sono aumentate; non è tuttavia necessaria un'analisi disaggregata per tutti i casi in cui la definizione del prodotto in esame include più di un prodotto. Di conseguenza, spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta definire il prodotto in esame, nonché il modo in cui i dati pertinenti dovrebbero essere analizzati nel corso dell'inchiesta⁽⁹⁾. Non è stata presentata inoltre alcuna argomentazione che spieghi come, nelle circostanze di cui nel caso di specie, la considerazione congiunta di categorie di prodotti avrebbe potuto influire sull'analisi effettuata dalla Commissione e/o comportare una determinazione inadeguata dell'aumento delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Infine, e per inciso, la Commissione osserva anche che la sentenza dell'organo d'appello cui fanno riferimento le parti riguarda l'analisi di uno sviluppo imprevisto e non di per sé la questione relativa alla possibilità che un'analisi globale sia consentita dall'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
- (19) In terzo luogo, pur avendo ribadito e confermato nell'accertamento definitivo la necessità di svolgere nel presente caso un'analisi globale delle condizioni richieste per l'imposizione di misure di salvaguardia, al fine di esaminare ulteriormente il collegamento tra talune categorie sostenute da alcune parti interessate, la Commissione ha deciso di esaminare ulteriormente le 28 categorie di prodotti in esame, trattate formalmente come un gruppo unico, anche come tre «famiglie di prodotti» di acciaio. Questa decisione è stata presa per valutare inoltre se i risultati per il gruppo unico siano confermati a un livello più disaggregato e per dissipare ogni dubbio sull'affidabilità delle conclusioni raggiunte a livello generale. Le tre famiglie di prodotti siderurgici individuate raggruppano talune categorie di prodotti che mostrano un livello di aspetti comuni persino più elevato tra di loro.
- (20) In effetti, il settore dell'acciaio utilizza comunemente tre famiglie di prodotti siderurgici, ossia i prodotti piatti, i prodotti lunghi e i tubi. Nel quadro della presente inchiesta sulle misure di salvaguardia, si considera che all'interno di ciascuna di queste famiglie i prodotti presentino caratteristiche analoghe, condividano spesso i processi di produzione, costituiscano spesso il fattore produttivo per altri prodotti a valle all'interno della famiglia, abbiano utilizzatori o clienti comuni nella catena di approvvigionamento, motivo per cui la loro sostituibilità in termini di offerta e domanda e la loro concorrenza intra-«familiare» sono più marcate rispetto al caso in cui tutte le categorie di prodotti siderurgici venissero considerate congiuntamente in un gruppo unico.
- (21) Le tre «famiglie di prodotti» sono definite come segue:

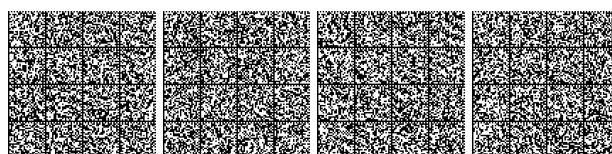
Tabella 1

Famiglie di prodotti

Famiglia di prodotti	Categoria di prodotto
1 Prodotti piatti	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2 Prodotti lunghi	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28
3 Tubi	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

- (22) Di conseguenza la Commissione affronterà le osservazioni formulate da talune parti interessate concernenti l'ampia definizione del prodotto in esame, integrando la valutazione complessiva delle 28 categorie di prodotti in esame con un'analisi per famiglia di prodotti come da definizione di cui sopra.

⁽⁹⁾ Relazione del panel dell'OMC, *Dominican Republic — Safeguard Measures on Imports of Polypropylene Bags and Tubular Fabric* (Repubblica Dominicana — Misure di salvaguardia sulle importazioni di sacchetti in polipropilene e tessuto tubolare), WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, WT/DS418/R, punti 7.177 e 7.236.



2.2. Richieste riguardanti categorie di prodotti specifici

- (23) Diverse parti interessate hanno affermato che talune categorie di prodotti specifici dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto in esame, in ragione di una presunta mancanza o limitata disponibilità di produzione dell'Unione. Tali argomentazioni riguardano in particolare le seguenti categorie di prodotti:
- lamiere magnetiche a grani non orientati utilizzate nella fabbricazione di motori e generatori (rientranti nella categoria di prodotto 3);
 - parti in acciaio utilizzate come fattori produttivi nel settore automobilistico (rientranti nella categoria di prodotto 4);
 - prodotti stagnati (rientranti nella categoria 6).
- (24) La Commissione ha analizzato attentamente tali argomentazioni e ha concluso che categorie di prodotto simili o direttamente concorrenti sono in effetti prodotte nell'UE dall'industria dell'Unione. Come verrà illustrato in appresso nella sezione relativa all'interesse dell'Unione, la Commissione ha inoltre modellato le misure di salvaguardia in maniera tale da ridurre al minimo le perturbazioni delle importazioni e preservare i livelli di importazione tradizionali dai partner commerciali. Di conseguenza, l'asserito rischio di una carenza di alcune categorie di prodotti è ingiustificato, tenuto conto anche degli adeguamenti e delle considerazioni esposte nell'analisi dell'interesse dell'Unione.
- (25) La Commissione ha pertanto concluso che la richiesta di escludere talune categorie di prodotti dovrebbe essere respinta.
- (26) In assenza di ulteriori osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile o direttamente concorrente, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 11 a 17 del regolamento provvisorio.

3. INCREMENTO DELLE IMPORTAZIONI

- (27) Nei considerando da 20 a 29 del regolamento provvisorio, la Commissione ha effettuato un'analisi complessiva dell'incremento delle importazioni per le 28 categorie di prodotti in esame nel periodo 2013-2017. Tale analisi complessiva escludeva già le categorie di prodotti che non mostravano un incremento delle importazioni a livello individuale.
- (28) Per l'accertamento definitivo, la Commissione ha seguito il medesimo approccio, tuttavia, come spiegato in precedenza, ha integrato la propria analisi esaminando l'andamento delle importazioni per ciascuna delle tre famiglie di prodotti individuate nella sezione 2.2 al fine di confermare la validità delle conclusioni raggiunte a livello globale.
- (29) Nella sua analisi la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti, ossia i dati sulle importazioni riguardanti la prima metà del 2018. Per garantire la comparabilità dei dati con i precedenti periodi basati su anni completi, la Commissione ha stabilito un periodo supplementare ad hoc di 12 mesi costituito dagli ultimi 6 mesi del 2017 e dai primi 6 mesi del 2018 («il periodo più recente»). La Commissione ha altresì corretto taluni errori materiali di minore entità presenti nei dati utilizzati nella fase provvisoria.
- (30) Nella valutazione dell'evoluzione delle importazioni, la Commissione non inoltre ha tenuto conto dei volumi delle importazioni da una serie di paesi che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure definitive, in particolare: i paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e taluni paesi con i quali l'Unione ha firmato un accordo di partenariato economico attualmente in vigore che prevede specificamente un'esclusione dall'ambito di applicazione di misure di salvaguardia multilaterali ⁽⁹⁾.
- (31) Mentre nella fase provvisoria era stato riscontrato che le importazioni non aumentavano per cinque categorie di prodotti ⁽¹⁰⁾, l'esame dei dati più recenti sulle importazioni mostra che soltanto due delle 28 categorie di prodotti non hanno registrato un aumento delle importazioni, ossia le categorie di prodotto 11 e 23. La Commissione ha pertanto deciso di escludere tali due categorie di prodotti dall'ambito di applicazione della sua analisi finale. L'andamento individuale delle importazioni per ciascuna categoria di prodotti è presentata nell'allegato II.

⁽⁹⁾ Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Eswatini.

⁽¹⁰⁾ Si trattava delle categorie di prodotto 10, 11, 19, 24 e 27.



- (32) Per quanto concerne l'analisi delle importazioni globali, le importazioni delle 26 restanti categorie di prodotti in esame mostrano gli andamenti riportati in appresso:

Tabella 2

Volume delle importazioni (dopo esclusione di certi paesi e prodotti) e quota di mercato

	2013	2014	2015	2016	2017	Periodo più recente
Importazioni (in migliaia di tonnellate)	18 329	21 868	26 552	29 141	30 094	31 314
<i>indice 2013 = 100</i>	100	119	145	159	164	171
Quota di mercato	12,7 %	14,4 %	16,9 %	17,9 %	18,1 %	18,8 %

Fonte: Eurostat e risposte al questionario sull'industria dell'Unione.

- (33) Nel periodo di analisi le importazioni sono aumentate del 71 % in termini assoluti e le quote di mercato sono passate dal 12,7 % al 18,8 % in termini relativi. L'aumento più significativo si è verificato nel periodo 2013-2016. Successivamente le importazioni hanno continuato ad aumentare a un ritmo più lento prima di riprendere a salire nel periodo più recente, quando sono entrate in vigore le misure statunitensi di cui alla Sezione 232. La tendenza di cui sopra è confermata altresì dalla grande maggioranza delle risposte al questionario ricevute da produttori con sede nei principali paesi esportatori ⁽¹⁾.
- (34) Al fine di integrare l'analisi delle importazioni globali, la Commissione ha effettuato un esame dell'evoluzione delle importazioni per ciascuna delle tre famiglie di prodotti individuate in precedenza: prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi. Su tale base i volumi delle importazioni e le corrispondenti quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:

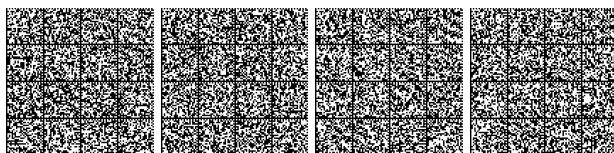
Tabella 3

Volume delle importazioni (dopo esclusione di certi paesi e prodotti) e quota di mercato, per famiglia di prodotti

	2013	2014	2015	2016	2017	Periodo più recente
Prodotti piatti						
importazioni (in migliaia di tonnellate)	12 327	14 215	18 391	20 281	20 299	20 202
<i>indice 2013 = 100</i>	100	115	149	164	164	164
Quota di mercato	14,2 %	15,8 %	19,4 %	20,7 %	20,9 %	20,9 %
Prodotti lunghi						
importazioni (in migliaia di tonnellate)	4 001	5 258	6 028	6 550	6 465	7 901
<i>indice 2013 = 100</i>	100	131	151	164	162	197
Quota di mercato	8,6 %	10,6 %	11,8 %	12,4 %	11,8 %	14,0 %
Tubi						
importazioni (in migliaia di tonnellate)	2 001	2 396	2 134	2 310	3 330	3 212
<i>indice 2013 = 100</i>	100	120	107	115	166	160
Quota di mercato	20,4 %	20,8 %	19,9 %	20,1 %	25,3 %	25,7 %

Fonte: Eurostat e risposte al questionario sull'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ Corea del Sud, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, India, Repubblica popolare cinese, Russia e Turchia.



- (35) Le statistiche mostrano che tutte e tre le famiglie di prodotti (prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi) hanno registrato aumenti in termini assoluti rispettivamente del 64 %, del 97 % e del 60 % durante il periodo dal 2013 al periodo più recente. Nel medesimo periodo anche le importazioni sono aumentate in termini relativi con quote di mercato in crescita rispettivamente dal 14,2 % al 20,9 %, dall'8,6 % al 14,0 % e dal 20,4 % al 25,7 %.
- (36) L'aumento più significativo per i prodotti piatti, in termini tanto assoluti quanto relativi, si è verificato nel periodo 2013-2016. Successivamente le importazioni sono rimaste relativamente stabili ma a un livello molto più elevato rispetto al periodo 2013-2015. Per i prodotti lunghi, l'aumento più significativo in termini tanto assoluti quanto relativi si è verificato nel periodo 2013-2016 prima del notevole aumento durante il periodo più recente. Per quanto concerne i tubi, le importazioni sono aumentate progressivamente nel periodo 2013-2016, prima di crescere notevolmente, in termini tanto assoluti quanto relativi, nel periodo dal 2016 al periodo più recente.
- (37) Per quanto concerne le osservazioni ricevute dalla Commissione, una parte interessata ha sostenuto che due categorie di prodotti delle cinque che erano state escluse dall'ambito di applicazione delle misure provvisorie, ossia le categorie di prodotti 10 e 19, dovrebbero essere coperte dalle misure definitive dato che le statistiche recenti mostrano un incremento delle importazioni. Un'altra parte ha presentato un'argomentazione analoga per quanto concerne la categoria di prodotti 24. Tali argomentazioni sono state accolte poiché, come precedentemente spiegato, le statistiche sulle importazioni relative alle categorie di prodotti 10, 19 e 24 hanno effettivamente registrato un aumento complessivo delle importazioni nel periodo dal 2013 al periodo più recente. I volumi delle importazioni per queste tre categorie di prodotti sono inoltre aumentati anche nel periodo dal 2017 al periodo più recente. Come illustrato al considerando 34, tali prodotti appartengono inoltre a famiglie di prodotti che mostrano anch'esse un aumento nel periodo dal 2013 al periodo più recente.
- (38) Diverse parti interessate hanno asserito che non vi è stato alcun incremento improvviso, netto, significativo e recente delle importazioni e hanno fatto riferimento alla relazione dell'organo d'appello nel procedimento Argentina – Calzature ⁽¹²⁾ e ad altri procedimenti dell'OMC quali Stati Uniti – Glutine di frumento ⁽¹³⁾, Ucraina – Autovetture ⁽¹⁴⁾, Stati Uniti – Misure di salvaguardia sull'acciaio ⁽¹⁵⁾. In sintesi, questa giurisprudenza stabilisce che non è sufficiente che un'inchiesta dimostri semplicemente che le importazioni sono aumentate in un periodo di cinque anni. L'aumento deve essere sufficientemente recente, improvviso e significativo, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, da causare o minacciare di causare un grave pregiudizio. Tale giurisprudenza ha chiarito altresì il significato di «netto» («che implica un improvviso cambio di direzione, repentino e notevole») e «improvviso» («che succede o si verifica senza preavviso; inaspettato» o «repentino, netto»). Altre parti hanno inoltre affermato che l'incremento delle importazioni è stato costante o che le importazioni sono aumentate fino al 2015 senza mostrare un incremento netto, improvviso o significativo da allora.
- (39) A tale riguardo si ricorda innanzitutto che la Commissione ha effettuato un'analisi approfondita dei volumi delle importazioni delle 28 categorie di prodotti nel periodo 2013-2017 (considerando gli andamenti delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, piuttosto che raffrontare semplicemente i dati di inizio e fine periodo) e che ha analizzato altresì l'evoluzione delle importazioni nel periodo più recente. Su questa base, ha escluso preventivamente talune categorie di prodotti che non hanno mostrato un aumento nel periodo dal 2013 al periodo più recente. Inoltre, come spiegato nei considerando 33, 35 e 36, la Commissione ha concluso che le importazioni erano aumentate in termini assoluti del 71 % a livello globale e tra il 60 % e il 97 % se raggruppate in famiglie di prodotti nel periodo dal 2013 al periodo più recente. Le statistiche Eurostat mostrano altresì che le importazioni sono aumentate del 45 % tra il 2013 e il 2015 e che tale netto aumento è continuato fino a raggiungere nel complesso il 71 % nel periodo più recente. Una tendenza analoga si osserva anche per quanto riguarda l'incremento relativo delle importazioni. Su questa base, è confermato che l'incremento delle importazioni è stato netto e improvviso, come chiarito dalla giurisprudenza. Considerando l'entità dell'aumento, risulta altresì confermato che l'aumento è stato significativo. Per quanto riguarda l'aspetto dell'essere recente, la Commissione osserva che non esiste alcuna giurisprudenza specifica che indichi come debba essere interpretato il termine «recente». L'organo d'appello ha semplicemente interpretato che la prescrizione secondo cui un Membro può applicare una misura di salvaguardia soltanto se un prodotto «viene importato» in quantità maggiori significa che l'incremento delle importazioni deve essere sufficientemente «recente» da causare o minacciare di causare un grave pregiudizio ⁽¹⁶⁾. La Commissione ha confermato che l'incremento delle importazioni, in considerazione degli sviluppi occorsi nel periodo dal 2013 al periodo più recente e addirittura dal 2015 al periodo più recente, è stato sufficientemente recente da causare o minacciare di causare un grave pregiudizio. Di conseguenza, la Commissione ha respinto le argomentazioni di cui sopra sull'assenza di un incremento delle importazioni ammissibile.

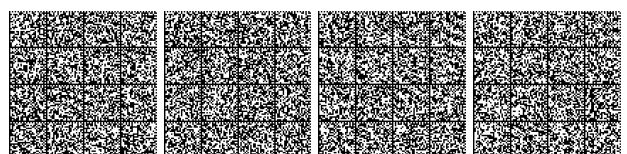
⁽¹²⁾ Relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia «Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear» (Argentina – Misure di salvaguardia per le importazioni di calzature), WT/DS121/9, punto 131.

⁽¹³⁾ Relazione del panel dell'OMC, USA – Definitive Safeguard Measures on Imports of Wheat Gluten from the European Communities (USA – Misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di glutine di frumento provenienti dalle Comunità europee), WT/DS166/R, punto 8.31.

⁽¹⁴⁾ Relazione del panel dell'OMC, Ukraine – Definitive Safeguard Measures on Passenger Cars (Ucraina – Misure di salvaguardia definitive sulle autovetture), WT/DS468/R, relazione del panel del 26 giugno 2015, punto 7.146.

⁽¹⁵⁾ Relazione del panel dell'OMC, US – Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, WT/DS259/R, punto 10.168.

⁽¹⁶⁾ Relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear, WT/DS121/AB/R, adottata il 12 gennaio 2000, punto 130.



- (40) Diverse parti interessate hanno asserito che l'analisi dei dati dell'inizio e della fine del periodo effettuata dalla Commissione a livello aggregato era insufficiente e che la Commissione avrebbe dovuto analizzare anche le tendenze intermedie registrate nel periodo 2013-2017, in linea con la giurisprudenza dell'OMC come nei procedimenti degli Stati Uniti – Misure di salvaguardia sull'acciaio ⁽¹⁷⁾ e Ucraina – Autovetture ⁽¹⁸⁾. Secondo tale giurisprudenza, l'analisi non può basarsi su un confronto tra i dati dell'inizio e della fine del periodo di analisi in quanto ciò potrebbe condurre a risultati manipolati nei casi in cui non vi sia una tendenza al rialzo chiara e costante dei volumi delle importazioni. La giurisprudenza prevede inoltre che l'autorità incaricata dell'inchiesta fornisca una spiegazione motivata e adeguata in merito all'andamento delle importazioni tra l'inizio e la fine del periodo.
- (41) La Commissione ritiene di non aver effettuato un semplice confronto tra dati dell'inizio e della fine del periodo, come dimostrato ai considerando da 33 a 36; essa ha infatti analizzato anche le tendenze intermedie e ha effettuato un'analisi adeguata e ragionata delle tendenze delle importazioni. Di conseguenza le argomentazioni pertinenti sono state respinte.
- (42) Talune parti interessate hanno indicato che analizzare l'evoluzione delle importazioni nel periodo 2013-2017 era fuorviante in quanto il livello delle importazioni nel 2013 era insolitamente basso in ragione della crisi economica globale e l'aumento nel periodo successivo costituiva semplicemente il ripristino di una situazione normale.
- (43) A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che l'adozione del 2013 come punto di partenza per l'analisi non abbia viziato tale analisi. Sebbene il consumo di acciaio dell'UE sia effettivamente aumentato del 14 % nel periodo 2013-2017 (cfr. tabella 4 in appresso), tale aumento è stato conseguito in maniera progressiva nel corso dell'intero periodo. Al contrario, le importazioni sono aumentate molto di più della domanda dell'UE, in particolare del 64 % nello stesso periodo e ad un ritmo molto più rapido rispetto ai consumi dell'UE. Di conseguenza la quota di mercato delle importazioni è aumentata di 5,4 % punti percentuali (passando dal 12,7 % al 18,1 %) nel corso del periodo 2013-2017. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (44) Diverse parti interessate hanno asserito che le importazioni da parte dell'industria dell'Unione avrebbero dovuto essere escluse dall'analisi dei volumi delle importazioni. A questo proposito, occorre osservare che non vi è alcun obbligo giuridico di effettuare una tale esclusione. In ogni caso, sulla base delle risposte al questionario ricevute dai produttori dell'Unione, tali importazioni sono rimaste stabili nel periodo 2013-2017 e hanno rappresentato soltanto una parte marginale delle importazioni totali (compresa tra lo 0,3 % e lo 0,7 % delle importazioni totali). L'argomentazione di cui sopra è stata quindi respinta.
- (45) Una parte interessata ha affermato che le importazioni attraverso il perfezionamento attivo avrebbero dovuto essere escluse dall'analisi dei volumi delle importazioni in generale e, in particolare, per la categoria di prodotti 25. A tale riguardo occorre osservare che per tutte le categorie di prodotti diverse dalla categoria di prodotti 25, l'andamento del volume delle importazioni osservato non varia escludendo dall'analisi il perfezionamento attivo. Nel caso particolare della categoria di prodotti 25, un produttore dell'Unione ha perso una vendita a vantaggio di un produttore esportatore del mercato di un paese terzo. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno includere tali volumi nella valutazione dell'incremento delle importazioni al fine di riflettere il pieno impatto delle importazioni dei paesi terzi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (46) Talune parti interessate hanno affermato che il volume delle importazioni e la corrispondente quota di mercato per le categorie di prodotti 1, 6, 7, 17 e 28 sono diminuiti nel periodo 2016-2017. A tale proposito la Commissione osserva di avere considerato nell'accertamento definitivo anche l'andamento delle importazioni durante il periodo più recente e, su questa base, le importazioni sono aumentate per tutte queste categorie, ad eccezione della categoria 7. Tuttavia, anche per quest'ultima categoria, le importazioni durante il periodo più recente sono state significativamente superiori rispetto a quelle del periodo 2013-2014. La Commissione ha inoltre effettuato un'analisi globale per tutti i prodotti siderurgici e individualmente per ciascuna delle tre famiglie di prodotti individuate e ha concluso che le importazioni sono aumentate complessivamente durante l'intero periodo oggetto di analisi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (47) Di conseguenza la Commissione conclude che vi è stato un improvviso, repentino e significativo aumento delle importazioni in termini tanto assoluti quanto relativi per il prodotto in esame. Tale risultanza è confermata anche dai dati a livello di ciascuna delle tre famiglie di prodotti valutate.

4. SVILUPPI IMPREVISTI

- (48) Come spiegato dettagliatamente nei considerando da 30 a 36 del regolamento provvisorio, la Commissione aveva concluso in via preliminare che il summenzionato aumento delle importazioni di determinati prodotti siderurgici nell'Unione era stato il risultato di sviluppi imprevisti che avevano avuto origine in diversi fattori che creano e aggravano gli squilibri nel commercio internazionale del prodotto in esame.

⁽¹⁷⁾ Relazione del panel dell'OMC, *US - Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products*, WT/DS259/R, nota 17, punto 374.

⁽¹⁸⁾ Relazione del panel dell'OMC, *US - Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products*, WT/DS259/R, punto 10.168, nota 16, punto 7.132.



- (49) Tali fattori consistevano in una sovraccapacità di produzione di acciaio senza precedenti che persiste nonostante l'importante numero di misure adottate a livello mondiale per ridurla, accentuate da sovvenzioni e misure di sostegno governative che creano distorsioni, che hanno portato a una depressione dei prezzi, al maggiore ricorso a pratiche di restrizione degli scambi, a strumenti di difesa commerciale e alle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 adottate nel marzo del 2018.
- (50) Diverse parti interessate hanno asserito che si dovrebbero dimostrare gli sviluppi imprevisti per ciascuna categoria di prodotti. La Commissione non concorda con tali pareri e ritiene che, data l'elevata interrelazione e interconnessione tra le categorie di prodotti come spiegato nella sezione 2.1, sia sufficiente dimostrare l'esistenza di sviluppi imprevisti a livello globale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (51) Per quanto concerne la sovraccapacità, diverse parti interessate hanno affermato che la sovraccapacità è ben nota alla Commissione e non può essere considerata uno sviluppo imprevisto. Tali parti hanno affermato altresì che la Commissione aveva precedentemente collegato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a importazioni oggetto di dumping o sovvenzioni e che il nesso tra l'aumento delle importazioni e lo sviluppo imprevisto della sovraccapacità dell'acciaio non era stato stabilito.
- (52) A questo proposito, è opportuno innanzitutto osservare che, come illustrato nella figura 2.3 della relazione di Global Trade Alert «*Going Spare: Steel, Excess Capacity, and Protectionism*» ⁽¹⁹⁾, la capacità di eccesso in termini di acciaio grezzo a livello mondiale è diminuita dal 2009 al 2011 prima di seguire una tendenza opposta dal 2011 al 2016. Considerando che l'eccesso di capacità produttiva di acciaio grezzo totale nel 2011 era già ben superiore alla produzione totale di tale anno, si prevedeva che la capacità totale di acciaio grezzo sarebbe diminuita o rimasta quantomeno stabile al fine di migliorare l'utilizzo degli impianti e l'efficienza dei costi. La capacità produttiva totale di acciaio grezzo ha tuttavia continuato a crescere inaspettatamente dopo il 2011, generando un'ulteriore capacità mondiale in eccesso, come confermato dalla Commissione nella sua comunicazione «*Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa*» ⁽²⁰⁾. Considerando le tempistiche degli eventi di cui sopra e in particolare il fatto che l'eccesso di capacità produttiva è aumentato in un momento in cui se ne prevedeva un calo dal punto di vista economico, si conclude che la sovraccapacità dell'acciaio dovrebbe essere considerata uno sviluppo imprevisto.
- (53) Per quanto riguarda la causalità stabilita nelle precedenti inchieste relative alle prassi commerciali sleali, si fa riferimento alla comunicazione di cui sopra, la quale stabilisce che tali inchieste sono riconosciute come «*misure volte a mitigare gli effetti degli eccessi di capacità*». Su tale base è evidente che la sovraccapacità è intrinsecamente e strettamente legata alle importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni. Nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la sovraccapacità nel settore dell'acciaio non è tuttavia esaminata in quanto sviluppo imprevisto, poiché questo aspetto non è obbligatorio nella valutazione alla base dell'imposizione di tali misure correttive commerciali.
- (54) Per quanto riguarda il nesso tra lo sviluppo imprevisto della sovraccapacità nel settore dell'acciaio e l'incremento delle importazioni, appare evidente che i produttori esportatori hanno interesse a massimizzare il loro utilizzo degli impianti. Nelle situazioni in cui sono disponibili capacità inutilizzate in seguito all'approvvigionamento del proprio mercato interno, essi cercheranno altre opportunità commerciali sui mercati di esportazione e genereranno quindi un aumento dei volumi delle importazioni su tali mercati. Su questa base le argomentazioni di cui sopra devono essere respinte.
- (55) Per quanto concerne l'incremento dell'adozione di misure restrittive degli scambi, diverse parti hanno affermato che tali misure non potrebbero essere riconosciute come sviluppi imprevisti in quanto rappresentano eccezioni riconosciute alle norme generali dell'OMC e che il numero degli strumenti di difesa commerciale imposti nel 2017 è diminuito. Dette parti hanno sostenuto altresì che il nesso tra l'incremento delle importazioni e lo sviluppo imprevisto di misure restrittive degli scambi non era stato stabilito.
- (56) La Commissione non concorda con tali argomentazioni, in quanto il fatto che le azioni restrittive degli scambi vengano adottate nel quadro delle norme dell'OMC non implica che esse non possano essere considerate uno sviluppo imprevisto. La Commissione non contesta il diritto dei paesi di adottare misure antidumping o antisovvenzioni conformemente alle norme pertinenti dell'OMC. La questione in esame è tuttavia l'aumento senza precedenti di tali misure adottate da paesi terzi, fatto che ha creato una diversione degli scambi con conseguente aumento delle importazioni nell'UE. Si ricorda che al considerando 34 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che, in base alle statistiche dell'OMC, mentre nel periodo 2011-2013 era in corso una media di 77 inchieste l'anno legate all'acciaio, tale media è salita a 117 durante gli anni 2015-2016. Nessuna parte ha messo in discussione tali dati che indicano uno sviluppo imprevisto, il quale ha determinato l'aumento delle importazioni come stabilito in precedenza. Pertanto, le argomentazioni di cui sopra sono state respinte.

⁽¹⁹⁾ <https://www.globaltradealert.org/reports/download/44>, pag. 11.

⁽²⁰⁾ COM(2016) 155 final del 16 marzo 2016.



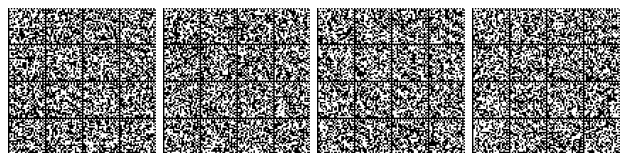
- (57) Per quanto concerne le misure statunitensi di cui alla Sezione 232, diverse parti interessate hanno sostenuto che tali misure non possono essere considerate uno sviluppo imprevisto che ha scatenato un incremento delle importazioni poiché sono state imposte dopo il periodo 2013-2017. Altre parti interessate hanno indicato che anche le importazioni che hanno avuto luogo dal gennaio del 2018 al marzo del 2018 non sono influenzate dalle misure statunitensi di cui alla Sezione 232.
- (58) A questo proposito occorre innanzitutto osservare che sebbene le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 siano state effettivamente introdotte l'8 marzo 2018, l'inchiesta che ha portato alla loro adozione era già stata avviata nell'aprile del 2017 e la relazione in base alla quale erano state decise era stata emessa l'11 gennaio 2018. Anche se, probabilmente, le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 non avrebbero potuto avere alcuna ripercussione sulle importazioni antecedenti la loro adozione, la semplice apertura dell'inchiesta ha indubbiamente creato incertezza sul mercato e causato effetti sui flussi commerciali del settore dell'acciaio. Inoltre, come ulteriormente confermato in appresso, la Commissione ha ritenuto che, all'adozione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, la diversione degli scambi fosse già in atto per talune categorie di prodotti.
- (59) Occorre altresì osservare a tale riguardo che le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 hanno accelerato l'aumento delle importazioni aggiungendo ulteriori flussi di diversione degli scambi alla precedente tendenza al rialzo predominante. Come indicato nella tabella 14, le statistiche disponibili mostrano che, ad eccezione del mese di aprile del 2018, le importazioni mensili di acciaio negli Stati Uniti sono diventate costantemente inferiori rispetto al corrispondente volume nel 2017. Ciò coincide con una tendenza opposta al rialzo delle importazioni osservata nell'Unione dove, come indicato nella tabella 12, i volumi delle importazioni mensili si sono attestati costantemente a un livello superiore rispetto all'anno precedente.
- (60) Altre parti interessate hanno sottolineato che l'impatto delle misure di cui alla Sezione 232 dovrebbe essere ignorato o non essere sovrastimato in quanto esse sono applicate prevedendo numerose esclusioni di prodotti. Nello stesso contesto, è stato affermato che le esportazioni coreane non costituiscono una questione da considerare, in quanto la Corea si è assicurata un volume di contingente all'esportazione sufficiente dall'amministrazione statunitense.
- (61) A questo proposito occorre osservare che soltanto l'Australia è stata esentata incondizionatamente dalle misure di cui alla Sezione 232 e che le sue importazioni dei prodotti in esame rappresentavano circa l'1 % delle importazioni statunitensi totali nel 2017 ⁽²¹⁾. Ad altri paesi come la Corea del Sud, l'Argentina e il Brasile è stato concesso un contingente in esenzione da dazio, ma gli stessi non sono stati esentati dalle misure. Per quanto riguarda tali paesi, occorre sottolineare che è stato azzerato un numero più elevato di contingenti e che numerosi contingenti erano già esauriti al momento dell'assegnazione ⁽²²⁾. Su questa base, si ritiene che i contingenti assegnati non diano garanzie di essere sufficienti a impedire la diversione degli scambi. Sulla base delle statistiche disponibili, sembra inoltre che tali tre paesi rappresentino meno del 20 % delle importazioni totali del 2017. Le argomentazioni pertinenti sui contingenti sono state pertanto respinte.
- (62) Alla luce di quanto sopra, si conferma che gli sviluppi imprevisti descritti nel considerando 49 hanno portato e porteranno ulteriormente a un evidente incremento delle importazioni di acciaio nell'Unione.

5. MINACCIA DI GRAVE PREGIUDIZIO

- (63) In linea con l'approccio globale di definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta, nella fase provvisoria anche l'analisi del pregiudizio è stata effettuata a livello globale. Occasionalmente nel regolamento provvisorio è stato illustrato mediante esempi che le conclusioni sul pregiudizio nel contesto dell'analisi globale sono state corroborate anche a livello di categoria di prodotti.
- (64) Allo stesso modo, la valutazione del pregiudizio nella fase definitiva è stata condotta su base globale, in particolare per il prodotto in esame, includendo quindi le 26 categorie di prodotti per le quali la Commissione ha constatato un incremento delle importazioni. Come nel caso degli andamenti delle importazioni, la Commissione ha tuttavia integrato la propria analisi con una valutazione per ciascuna delle tre famiglie di prodotti di cui al considerando 21.
- (65) L'analisi del pregiudizio riportata in appresso si basa sulle risposte al questionario presentate dall'industria dell'Unione. In seguito alla ricezione di informazioni più aggiornate e alla verifica dei dati, gli indicatori di pregiudizio descritti nella fase provvisoria sono stati aggiornati ove opportuno al fine di includere i dati più recenti (2018).

⁽²¹⁾ Fonte: Global Trade Atlas.

⁽²²⁾ <https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-126-absolute-quota-aluminum-products-argentina-brazil-south-korea>.



5.1. Andamento complessivo della situazione dell'industria siderurgica dell'Unione

5.1.1. Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato

- (66) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando alle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione le importazioni provenienti da tutti i paesi, escludendo quelle provenienti da paesi membri del SEE e da determinati paesi con i quali l'Unione ha firmato un accordo di partenariato economico attualmente in vigore (cfr. considerando 30).
- (67) Su questa base il consumo dell'Unione, le vendite dei produttori dell'Unione e le corrispondenti quote di mercato hanno registrato la seguente evoluzione:

Tabella 4

Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato dell'Unione

(migliaia di tonnellate)	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (tutti)	148 455	155 730	160 742	166 375	169 350
<i>indice 2013 = 100</i>	100	105	108	112	114
Vendite sul mercato nazionale (tutti)	129 592	133 285	133 575	136 586	138 636
<i>indice 2013 = 100</i>	100	103	103	105	107
Quota di mercato (tutti)	87,3 %	85,6 %	83,1 %	82,1 %	81,9 %

Fonte: Eurostat e dati dell'industria.

- (68) Il consumo complessivo delle 26 categorie di prodotti pertinenti è aumentato costantemente nel periodo 2013–2017, registrando un incremento complessivo del 14 %. I volumi delle vendite dei produttori dell'industria dell'Unione sono aumentati durante tale periodo, ma in misura molto minore rispetto al consumo dell'Unione, ossia soltanto del 7 %. Di conseguenza la quota di mercato complessiva dell'industria dell'Unione è diminuita costantemente di 5,4 punti percentuali durante il periodo in esame.

5.1.2. Produzione, capacità produttiva, tasso di utilizzo degli impianti e scorte

- (69) La produzione, la capacità produttiva, il tasso di utilizzo degli impianti e le scorte hanno registrato la seguente evoluzione:

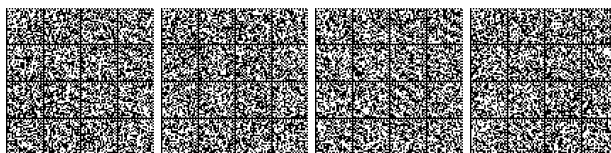
Tabella 5

Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

(migliaia di tonnellate)	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione (tutti)	243 945	249 855	248 763	249 204	254 925
<i>indice 2013 = 100</i>	100	102	102	102	105
Capacità produttiva (tutti)	337 010	334 545	332 427	333 179	335 358
<i>indice 2013 = 100</i>	100	99	99	99	100
Utilizzo degli impianti (tutti)	72 %	75 %	75 %	75 %	76 %
Scorte (tutti)	11 883	12 734	13 159	12 974	14 140
<i>indice 2013 = 100</i>	100	107	111	109	119

Fonte: dati del settore e risposte al questionario.

- (70) Il volume di produzione per il prodotto in esame è aumentato complessivamente del 5 % durante il periodo in esame. La capacità produttiva è rimasta stabile e, pertanto, l'utilizzo degli impianti è aumentato complessivamente di 4 punti percentuali nel periodo 2013-2017. Le scorte mantenute dai produttori dell'industria dell'Unione che hanno collaborato sono aumentate complessivamente del 19 % durante il periodo 2013-2017.



5.1.3. *Prezzi di vendita unitari, redditività e flusso di cassa*

- (71) I prezzi unitari di vendita, la redditività e i flussi di cassa hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Prezzo di vendita unitario, redditività, flusso di cassa

	2013	2014	2015	2016	2017
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	693,6	673,4	636,6	591,0	697,7
<i>indice 2013 = 100</i>	100	97	92	85	101
Redditività (% del fatturato)	- 0,9 %	0,8 %	0,6 %	2,1 %	5,6 %
Flusso di cassa (milioni di EUR)	3 721	4 975	6 461	5 508	6 201
<i>indice 2013 = 100</i>	100	134	174	148	167

Fonte: risposte al questionario.

- (72) I dati verificati e aggiornati confermano la tendenza constatata nel regolamento provvisorio. Per tutti i prodotti fino al 2016 vi è stata una significativa depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione. Successivamente i prezzi hanno registrato un recupero tornando al livello del 2013. Complessivamente, e nonostante un significativo calo dei prezzi, l'industria dell'Unione ha potuto ridurre il suo costo di produzione per conseguire un livello marginale di profitto nel 2016 e farlo crescere a un livello più sostenibile nel 2017 (5,6 %). La posizione complessiva dell'industria dell'Unione in termini di flussi di cassa è aumentata di circa il 67 % dal 2013 al 2017.

5.1.4. *Occupazione*

- (73) In termini di occupazione, l'industria dell'Unione ha perso 9 208 posti di lavoro dal 2013 al 2017, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 7

Occupazione

(ETP)	2013	2014	2015	2016	2017
Occupazione (tutti)	225 607	220 429	218 010	217 460	216 399
<i>indice 2013 = 100</i>	100	98	97	96	96

Fonte: dati del settore e risposte al questionario.

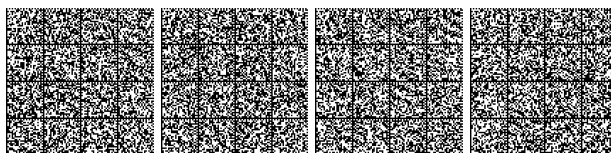
5.2. **Analisi della situazione dell'industria siderurgica dell'Unione per le tre famiglie di prodotti**5.2.1. *Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato*

- (74) Per ciascuna delle tre famiglie di prodotti, il consumo, le vendite sul mercato nazionale e le quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Consumo, vendite sul mercato nazionale, quota di mercato per famiglia di prodotti

(migliaia di tonnellate)	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (piatti)	87 679	90 729	95 598	98 749	98 124
<i>indice 2013 = 100</i>	100	103	109	113	112



(migliaia di tonnellate)	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (lunghi)	50 829	53 333	54 160	55 890	57 921
<i>indice 2013 = 100</i>	100	105	107	110	114
Consumo (tubi)	9 947	11 667	10 985	11 735	13 305
<i>indice 2013 = 100</i>	100	117	110	118	134
Vendite sul mercato nazionale (piatti)	75 212	76 365	77 020	78 274	77 601
<i>indice 2013 = 100</i>	100	102	102	104	103
Vendite sul mercato nazionale (lunghi)	46 461	47 679	47 757	48 935	51 095
<i>indice 2013 = 100</i>	100	103	103	105	110
Vendite sul mercato nazionale (tubi)	7 920	9 241	8 799	9 377	9 940
<i>indice 2013 = 100</i>	100	117	111	118	126
Quota di mercato (piatti)	86 %	84 %	81 %	79 %	79 %
Quota di mercato (lunghi)	91 %	89 %	88 %	88 %	88 %
Quota di mercato (tubi)	80 %	79 %	80 %	80 %	75 %

Fonte: Eurostat e dati dell'industria.

- (75) Il consumo di prodotti piatti ha raggiunto il picco nel 2016, per poi diminuire marginalmente nel 2017, registrando un aumento complessivo del 12 %. Il consumo di prodotti lunghi e tubi è aumentato costantemente fino alla fine del 2017, determinando rispettivamente un aumento complessivo del 14 % e del 34 %.
- (76) Le vendite di tutti i prodotti siderurgici sono aumentate complessivamente del 7 % nel periodo 2013-2017. Nello stesso periodo è stato osservato un aumento analogo, ma meno pronunciato dell'aumento del consumo, nel contesto delle tre famiglie di prodotti: le vendite dei produttori dell'industria dell'Unione di prodotti piatti sono aumentate del 3 %, quelle di prodotti lunghi del 10 % e quelle di tubi del 26 %.
- (77) La tendenza del mercato complessivo dell'industria dell'Unione (meno 5 punti percentuali) è stata confermata analizzando separatamente i prodotti piatti (meno 7 punti percentuali), i prodotti lunghi (meno 3 punti percentuali) e i tubi (meno 5 punti percentuali).

5.2.2. Produzione, capacità produttiva, tasso di utilizzo degli impianti e scorte

- (78) Per ciascuna delle tre famiglie di prodotti, la produzione, la capacità produttiva, il tasso di utilizzo degli impianti e le scorte hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte per famiglia di prodotti

(migliaia di tonnellate)	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione (piatti)	172 873	177 224	176 567	177 247	180 986
<i>indice 2013 = 100</i>	100	103	102	103	105



(migliaia di tonnellate)	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione (lunghi)	59 082	59 535	60 079	59 706	60 572
<i>indice 2013 = 100</i>	100	101	102	101	103
Produzione (tubi)	11 991	13 096	12 116	12 251	13 366
<i>indice 2013 = 100</i>	100	109	101	102	111
Capacità produttiva (piatti)	234 615	233 689	230 216	230 921	232 220
<i>indice 2013 = 100</i>	100	100	98	98	99
Capacità produttiva (lunghi)	80 833	78 244	79 455	79 736	81 806
<i>indice 2013 = 100</i>	100	97	98	99	101
Capacità produttiva (tubi)	24 053	25 482	27 721	27 255	24 224
<i>indice 2013 = 100</i>	100	106	115	113	101
Utilizzo degli impianti (piatti)	74 %	76 %	77 %	77 %	78 %
Utilizzo degli impianti (lunghi)	73 %	76 %	76 %	75 %	74 %
Utilizzo degli impianti (tubi)	50 %	51 %	44 %	45 %	55 %
Scorte (piatti)	7 573	8 171	8 386	8 098	8 623
<i>indice 2013 = 100</i>	100	108	111	107	114
Scorte (lunghi)	3 449	3 430	3 722	3 740	3 877
<i>indice 2013 = 100</i>	100	99	108	108	112
Scorte (tubi)	861	1 132	1 050	1 137	1 639
<i>indice 2013 = 100</i>	100	132	122	132	190

Fonte: dati del settore e risposte al questionario.

- (79) Per le tre famiglie di prodotti l'andamento della produzione è stato divergente. La produzione è aumentata del 5 % per i prodotti piatti e del 3 % per i prodotti lunghi, mentre è diminuita per i tubi dell'11 % durante l'intero periodo in esame. In ogni caso, la variazione della produzione può essere considerata piuttosto stabile.
- (80) La capacità produttiva complessiva è rimasta stabile. Tale tendenza è stata costantemente confermata analizzando ciascuna famiglia di prodotti: per i prodotti piatti (diminuzione dell'1 %), per quelli lunghi (aumento dell'1 %) e per i tubi (aumento dell'1 %) nel periodo in esame. L'utilizzo degli impianti è aumentato complessivamente per ciascuna famiglia di prodotti (piatti: + 4 punti percentuali; lunghi: + 1 punto percentuale; e tubi: + 5 punti percentuali).
- (81) Le scorte per i prodotti piatti e lunghi sono aumentate ad un livello analogo durante il periodo 2013-2017, mentre, per i tubi, sono quasi raddoppiate. I dati verificati e aggiornati confermano pertanto la tendenza constatata nel regolamento provvisorio.



5.2.3. Prezzi di vendita unitari, redditività e flusso di cassa

- (82) Per ciascuna delle tre famiglie di prodotti, i prezzi di vendita unitari, la redditività e il flusso di cassa hanno registrato il seguente andamento:

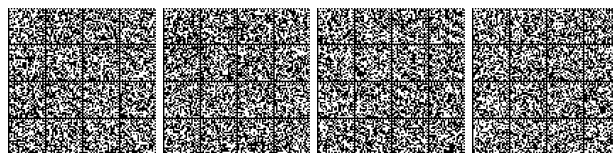
Tabella 10

Prezzo di vendita unitario, redditività, flusso di cassa per famiglia di prodotti

(EUR/tonnellata)	2013	2014	2015	2016	2017
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata, piatti)	711,3	689,3	659,8	612,8	744,3
<i>indice 2013 = 100</i>	100	97	93	86	105
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata, lunghi)	607,0	591,3	546,4	509,1	584,4
<i>indice 2013 = 100</i>	100	97	90	84	96
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata, tubi)	1 093,9	1 063,5	1 013,9	913,2	949,3
<i>indice 2013 = 100</i>	100	97	93	83	87
Redditività (% del fatturato, piatti)	- 1,9 %	0,2 %	0,5 %	2,5 %	7,7 %
Redditività (% del fatturato, lunghi)	0,7 %	2,1 %	1,7 %	2,1 %	3,1 %
Redditività (% del fatturato, tubi)	1,3 %	0,4 %	- 3,4 %	- 1,2 %	- 1,7 %
Flusso di cassa (milioni di EUR, piatti)	2 309	3 997	5 209	4 235	5 177
<i>indice 2013 = 100</i>	100	173	226	183	224
Flusso di cassa (milioni di EUR, lunghi)	820	1 156	1 534	1 473	1 159
<i>indice 2013 = 100</i>	100	141	187	180	141
Flusso di cassa (milioni di EUR, tubi)	592	- 178	- 283	- 200	- 135
<i>indice 2013 = 100</i>	100	- 30	- 48	- 34	- 23

Fonte: risposte al questionario.

- (83) I prezzi di vendita dei prodotti piatti sono diminuiti del 14 % fino al 2016 e poi si sono ripresi nel 2017, salendo a un livello superiore al 2013 (+ 5 %). Anche il prezzo di vendita unitario dei prodotti lunghi e dei tubi è diminuito significativamente fino al 2016 (rispettivamente del 16 % e del 17 %), per poi riprendersi leggermente nel 2017. Nel complesso, i prezzi di questi prodotti sono diminuiti rispettivamente del 4 % e del 13 %.
- (84) Per quanto riguarda la redditività, i) l'industria dell'Unione è riuscita a conseguire un livello marginale di profitto per i prodotti piatti nel 2016 (dopo le perdite e la situazione di pareggio negli anni precedenti) e ha aumentato la propria redditività al 7,7 % nel 2017; ii) la redditività per i prodotti lunghi ha conseguito il 2,1 % nel 2014 e si è mantenuta intorno allo stesso livello fino al 2017, quando è aumentata fino al 3,1 %; iii) la redditività per i tubi è calata significativamente dal 2013 (1,3 %) al - 3,4 % nel 2015, ed è rimasta negativa nel 2016 e nel 2017 (rispettivamente - 1,2 % e - 1,7 %).
- (85) La posizione del flusso di cassa per i prodotti piatti e lunghi è migliorata (è aumentata del 124 % per i prodotti piatti e in misura molto inferiore per i prodotti lunghi, ossia soltanto del 41 %), mentre per i tubi il flusso di cassa è diminuito significativamente, del 130 % nel 2014, ed è rimasto negativo fino alla fine del 2017.



5.2.4. *Occupazione*

- (86) Per quanto riguarda l'occupazione, i produttori di prodotti piatti sono stati particolarmente colpiti in quanto hanno perso quasi 8 600 posti di lavoro durante tale periodo. In termini percentuali, la situazione più grave è stata registrata per il settore della produzione di tubi, nel quale le perdite di posti di lavoro sono ammontate al 12 % durante il periodo in esame.

Tabella 11

Occupazione per famiglia di prodotti

(ETP)	2013	2014	2015	2016	2017
Occupazione (piatti)	134 720	129 256	127 743	126 300	126 124
<i>indice 2013 = 100</i>	100	96	95	94	94
Occupazione (lunghi)	49 545	49 662	51 288	53 946	53 943
<i>indice 2013 = 100</i>	100	100	104	109	109
Occupazione (tubi)	41 342	41 511	38 978	37 214	36 333
<i>indice 2013 = 100</i>	100	100	94	90	88

Fonte: dati del settore e risposte al questionario.

5.3. Conclusione sulla situazione dell'industria dell'Unione e sugli sviluppi più recenti

- (87) L'analisi di cui sopra ha dimostrato che l'industria dell'Unione, tanto a livello globale quanto per ciascuna delle tre famiglie di prodotti, ha attraversato una situazione economica difficile fino al 2016 ed ha recuperato, soltanto parzialmente, nel 2017. Di conseguenza l'industria versa ancora in una posizione fragile e vulnerabile.
- (88) Nel settembre del 2018 la Commissione ha chiesto alle associazioni dell'industria dell'Unione di fornire dati economici per il primo semestre del 2018 al fine di esaminare come si era sviluppata la situazione dopo il periodo dell'inchiesta, ossia negli anni 2013-2017.
- (89) Le informazioni ottenute dalla Commissione non hanno potuto essere verificate. Inoltre, poiché la Commissione non disponeva di dati corrispondenti relativi al primo semestre del 2017 (le informazioni sono state fornite sulla base dell'intero anno 2017), la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione attendibile basata sulla situazione dell'industria durante il primo semestre del 2018. Sulla base di tali dati relativi al 2018, è stato tuttavia possibile confermare la tendenza del 2017, ossia un parziale recupero del settore. Occorre comunque osservare che, come indicato nella tabella 12, le importazioni mensili nell'Unione hanno iniziato ad aumentare principalmente dal mese di giugno del 2018. I prezzi dell'acciaio nell'Unione hanno iniziato inoltre a seguire una tendenza al ribasso dal terzo trimestre del 2018. Di conseguenza non è possibile osservare gli effetti di tali importazioni e l'evoluzione dei prezzi sulla situazione dell'industria dell'Unione durante il primo semestre del 2018. I dati recenti hanno confermato pertanto la delicata situazione dell'industria dell'Unione e la minaccia rappresentata dal più recente incremento delle importazioni.

5.4. Minaccia di grave pregiudizio

- (90) Nel regolamento provvisorio la Commissione aveva concluso che la situazione dell'industria dell'Unione si è deteriorata significativamente nel periodo 2013-2016 ed aveva mostrato parziali segni di ripresa nel 2017. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l'industria dell'Unione, nonostante il miglioramento temporaneo, fosse ancora in una situazione di fragilità e soggetta a minaccia di grave pregiudizio nel caso in cui l'aumento delle importazioni si fosse protratto determinando una conseguente depressione dei prezzi e un calo della redditività al di sotto di livelli sostenibili.
- (91) Tale risultanza provvisoria può essere confermata anche nella fase definitiva alla luce dell'analisi aggiornata di cui sopra in merito allo sviluppo degli indicatori di pregiudizio a livello tanto complessivo quanto delle tre famiglie di prodotti (prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi).
- (92) Gli indicatori di pregiudizio aggiornati comprendono i dati di tre categorie di prodotti che erano stati precedentemente escluse dall'ambito di applicazione nella fase provvisoria. Se disponibili, sono stati analizzati i dati più recenti e tale analisi complessiva ha confermato le risultanze principali ottenute nella fase provvisoria.



- (93) Nella fase provvisoria, un elemento fondamentale nella determinazione della minaccia di pregiudizio era stato il fatto che l'incremento significativo delle importazioni osservato dal 2013 non si sarebbe arrestato, bensì sarebbe aumentato ulteriormente e avrebbe raggiunto livelli di grave pregiudizio in assenza di misure correttive. Tale andamento previsto è già in atto come dimostrato dall'insieme di dati più aggiornato (cfr. la sezione 5.6).

5.5. Osservazioni ricevute in seguito alle misure provvisorie

- (94) Diverse parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non versa in una posizione vulnerabile o fragile, dato che la maggior parte degli indicatori è migliorata nel periodo in esame, ad esempio essa ha in effetti raggiunto una redditività del 6,2 % nel 2017 (come indicato nel regolamento provvisorio) e i prezzi di vendita sono aumentati di quasi il 20 % tra il 2016 e il 2017. È stato altresì menzionato che la stessa Eurofer aveva annunciato che le prospettive per l'industria dell'Unione sono positive. Analogamente, tali parti hanno altresì affermato che il livello per la constatazione dell'esistenza di un pregiudizio grave è molto elevato e molto più elevato rispetto al livello del pregiudizio notevole di cui all'accordo antidumping e all'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative, in quanto un pregiudizio grave deve essere chiaramente imminente e sull'orlo del verificarsi.
- (95) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione era fragile, dato che stava recuperando da un periodo nel quale la sua situazione si era deteriorata in maniera significativa. Tale recupero era stato attribuito tra l'altro all'efficacia delle diverse misure di difesa commerciale adottate, in particolare dal 2016. Non essendo stata in grado di dimostrare l'esistenza di un grave pregiudizio, la Commissione ha valutato una minaccia di tale pregiudizio. In tale contesto, la Commissione ha confermato che la ripresa provvisoria in corso avrebbe potuto invertirsi rapidamente qualora si fosse verificato un ulteriore aumento delle importazioni. Come stabilito in precedenza, era probabile che un ulteriore incremento delle importazioni sarebbe stato esacerbato in ragione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232. La Commissione ha pertanto concluso che il fatto che la situazione dell'industria dell'Unione nel 2017 mostrasse un miglioramento rispetto agli anni precedenti non ha impedito di constatare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio. Tali risultanze sono state confermate nell'analisi di cui sopra e l'argomentazione viene pertanto respinta.
- (96) Per quanto riguarda il livello di redditività dell'industria dell'Unione, diverse parti interessate hanno sostenuto che, in una serie di casi di difesa commerciale nel settore dell'acciaio, la Commissione ha ritenuto che un profitto dal 3 % al 7 % potesse essere considerato adeguato. Di conseguenza, una redditività complessiva del 6,2 %, come stabilito in via provvisoria, dovrebbe essere sufficiente affinché l'industria dell'Unione resti redditizia e altamente competitiva.
- (97) Come spiegato nei considerando da 90 a 93, nonostante il fatto che nel 2017 i livelli di redditività siano significativamente migliorati rispetto agli anni precedenti (periodo nel quale l'industria dell'Unione era in perdita o in pareggio), tale situazione potrebbe rapidamente essere invertita qualora le importazioni continuassero ad aumentare (o a impennarsi, tra l'altro, come conseguenza delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232). In effetti, in una situazione di minaccia di grave pregiudizio, l'analisi deve necessariamente contenere elementi lungimiranti. In tale contesto il rischio accertato di diversione degli scambi sarebbe un elemento fondamentale che inciderebbe negativamente sull'attuale situazione economica dell'industria dell'Unione qualora non venissero adottate misure. Di conseguenza i livelli di redditività conseguiti dall'industria nel 2017 non possono essere considerati isolatamente e non invalidano la constatazione di una minaccia di grave pregiudizio. Tale argomentazione è pertanto respinta.

5.6. Analisi dei dati post-2017

- (98) Nel contesto dell'analisi della minaccia di grave pregiudizio, occorre effettuare un esercizio di previsione lungimirante, dato che, per il periodo analizzato, la situazione non è stata ritenuta di pregiudizio grave. In particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 e l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755 impongono, nei casi di minaccia di pregiudizio, l'esame del tasso di incremento delle esportazioni verso l'Unione e la probabilità che la capacità disponibile sia destinata all'Unione.
- (99) Mentre il tasso di incremento delle esportazioni è stato già esaminato in precedenza, la Commissione ha effettuato un'analisi più accurata della probabilità di un ulteriore incremento delle esportazioni sulla base di un'analisi dei dati più recenti disponibili, ossia per il periodo gennaio-settembre 2018. Tale insieme aggiornato di dati ha consentito alla Commissione di confermare le risultanze cui era giunta nella fase provvisoria, in particolare per quanto concerne l'andamento delle importazioni e il rischio di diversione degli scambi.
- (100) Come mostrano le statistiche delle tabelle sottostanti, la tendenza al rialzo delle importazioni è continuata e i primi segnali di diversione degli scambi sono già stati osservati nei mesi successivi all'entrata in vigore delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, con importazioni progressivamente in calo negli USA e importazioni in aumento nell'Unione ⁽²³⁾. Secondo il punto di vista della Commissione, per le ragioni illustrate in appresso, tale tendenza di aumento diventerà più marcata in futuro se non verranno adottate misure definitive.

⁽²³⁾ Le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 sono entrate in vigore l'8 marzo 2018 e la Commissione ha analizzato i dati fino al mese di settembre del 2018.



5.6.1. *Andamento delle importazioni nell'Unione*

- (101) Il periodo analizzato per l'andamento delle importazioni è stato ampliato aggiungendo il primo semestre del 2018. Tale analisi aggiornata mostra che, nel complesso, le importazioni del prodotto in esame sono aumentate ulteriormente su base annua. L'aumento delle importazioni nel periodo dal luglio 2017 al giugno 2018 rispetto al periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2017 è spiegato dal livello relativamente elevato delle importazioni nel primo semestre del 2018, quando il volume totale delle importazioni dei prodotti in esame ammontava a 17,4 milioni di tonnellate metriche rispetto ai 15,4 milioni di tonnellate metriche registrati durante il primo semestre del 2017 e ai 14,5 milioni di tonnellate metriche registrati durante il secondo semestre del 2017. Di conseguenza tali dati più recenti confermano la valutazione della Commissione di cui nella fase provvisoria secondo la quale le importazioni sarebbero probabilmente aumentate ulteriormente dopo il 2017.
- (102) Le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 sono state imposte l'8 marzo 2018. È pertanto pertinente valutare il volume delle importazioni nel 2018 su base mensile, confrontandolo con il medesimo periodo dell'anno precedente (2017). Tale raffronto dimostra che, per ogni singolo mese del 2018, i volumi delle importazioni nell'Unione nel 2018 sono risultati superiori a quelli registrati nel 2017. Le differenze sono state maggiormente marcate a giugno e a luglio del 2018, pochi mesi dopo l'imposizione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232. Nei mesi di agosto e settembre del 2018 l'aumento era comunque significativo ma meno marcato rispetto ai due mesi precedenti, probabilmente per via delle misure di salvaguardia provvisorie imposte il 18 luglio 2018.
- (103) Entrambe le analisi mostrano un'evidente tendenza all'aumento continuo delle importazioni nell'Unione, confermando pertanto la valutazione della Commissione nella fase provvisoria.

Tabella 12

Importazioni mensili nell'Unione

UE (migliaia di tonnellate)	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set
Importazioni 2017 (tutti)	2 737	2 464	2 914	2 648	2 984	2 512	2 315	2 308	2 339
Importazioni 2018 (tutti)	3 080	2 490	2 934	3 033	2 999	2 940	2 828	2 414	2 587
Incremento nel 2018 rispetto al 2017	+ 13 %	+ 1 %	+ 1 %	+ 15 %	+ 1 %	+ 17 %	+ 22 %	+ 5 %	+ 11 %

Fonte: Eurostat.

5.6.2. *Andamento delle importazioni negli Stati Uniti*

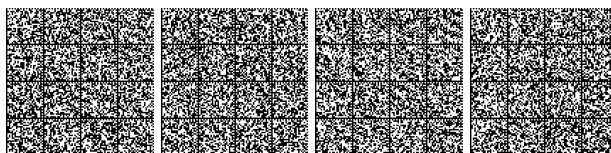
- (104) Durante le audizioni di cui al considerando 10, diverse parti interessate hanno affermato che i prezzi delle importazioni negli Stati Uniti erano aumentati notevolmente dall'imposizione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, a un livello tale da consentire a tali società di conseguire un profitto, nonostante il dazio del 25 %. Di conseguenza, data la situazione, non vi sarebbe alcun incentivo di sorta nel reindirizzare le proprie vendite dagli Stati Uniti ad altri mercati come quello dell'Unione. È stato altresì affermato che il livello delle importazioni negli Stati Uniti era perciò difficilmente influenzato da tali misure.
- (105) La Commissione ha raccolto dati statistici relativi alle importazioni negli Stati Uniti dei prodotti in esame nel 2018 su base mensile:

Tabella 13

Importazioni mensili negli Stati Uniti nel 2018

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set
Volume delle importazioni (tutti) (migliaia di tonnellate)	2 087	1 800	2 218	2 585	2 192	1 666	1 969	1 848	1 689
indice gennaio 2018 = 100	100	86	106	124	105	80	94	89	81

Fonte: statistiche nazionali statunitensi.



- (106) I dati mostrano che le importazioni negli Stati Uniti dei 26 prodotti in esame sono notevolmente diminuite, in particolare in seguito all'imposizione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232. A settembre del 2018 il livello delle importazioni era inferiore del 35 % rispetto al livello delle importazioni registrato nell'aprile del 2018. Complessivamente, il calo delle importazioni da gennaio a settembre del 2018 è stato pari al 19 %.
- (107) Occorre altresì osservare che nel 2018 un numero elevato di produttori statunitensi di prodotti interessati dalle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 hanno annunciato importanti piani di espansione della produzione ⁽²⁴⁾. Sebbene a breve termine possano non esserci fonti alternative ai prodotti importati o esservene poche, appare evidente che l'industria statunitense si sta preparando a rifornire il mercato statunitense su scala molto più ampia nel medio periodo, a scapito delle importazioni. Di conseguenza, il mercato statunitense non sarà più in grado di assorbire un aumento della produzione nazionale e lo stesso livello di importazioni antecedente. I produttori esportatori dovranno pertanto cercare mercati alternativi e il mercato dell'Unione sarà quindi un mercato sostitutivo ideale in considerazione delle sue dimensioni. La tendenza all'incremento delle importazioni nell'Unione, in parte trainata dall'impatto delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, è già iniziata come descritto nel capitolo 5.6.1. Di conseguenza tale tendenza sarà ancora più marcata nel prossimo futuro se non verranno adottate misure.
- (108) La Commissione ha analizzato altresì il volume delle importazioni negli Stati Uniti nel 2018 su base mensile rispetto al medesimo periodo del 2017.
- (109) La tabella 14 conferma la tendenza indicata nella tabella di cui al considerando 105.

Tabella 14

Importazioni mensili negli Stati Uniti

USA (migliaia di tonnellate)	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set
Importazioni 2017 (tutti)	2 088	1 893	2 284	2 259	2 345	2 684	2 614	2 220	2 259
Importazioni 2018 (tutti)	2 087	1 800	2 218	2 585	2 192	1 666	1 969	1 848	1 689
Diminuzione nel 2018 rispetto al 2017	0 %	- 5 %	- 3 %	14 %	- 7 %	- 38 %	- 25 %	- 17 %	- 25 %

Fonte: statistiche nazionali statunitensi.

A prescindere dal tipo di confronto effettuato, le importazioni negli Stati Uniti mostrano quindi costantemente un calo stabile ed evidente delle importazioni negli Stati Uniti. Tale calo progressivo sta già provocando e genererà ulteriori diversioni degli scambi che potrebbero accelerare la tendenza all'aumento delle importazioni nell'Unione.

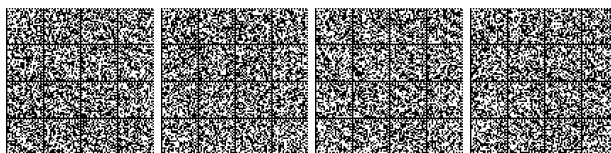
5.7. Conclusione

- (110) Di conseguenza, in considerazione di un'analisi aggiornata della situazione dell'industria dell'Unione, di un'analisi approfondita delle osservazioni pervenute in seguito alla divulgazione delle informazioni relative alle misure provvisorie e durante le audizioni, nonché di un'analisi dettagliata dei dati statistici più recenti, la Commissione ha concluso che l'industria siderurgica dell'Unione si trova in una situazione di minaccia di grave pregiudizio per il prodotto in esame, comprensivo delle 26 categorie di prodotti oggetto di valutazione. Sono pertanto confermati i considerando da 58 a 69 del regolamento provvisorio.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

- (111) Nel regolamento provvisorio, ai considerando da 70 a 77, la Commissione aveva concluso che esisteva un nesso di causalità tra l'incremento delle importazioni del prodotto in esame e la situazione di vulnerabilità e la minaccia di un grave pregiudizio all'industria dell'Unione in quanto i prodotti siderurgici fabbricati dai produttori dell'Unione sono prodotti generalmente simili ai prodotti siderurgici interessati o direttamente concorrenti.

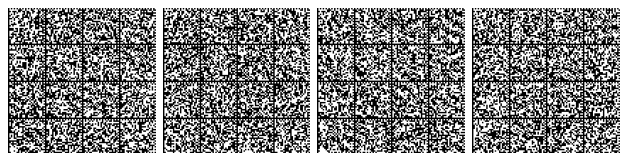
⁽²⁴⁾ Società e data/e degli annunci, milioni di tonnellate corte: Big River, 25.4.2018 e 29.6.2018, 3,2; US Steel, 5.3.2018, 2,8; JSW Steel, 26.3.2018 e 21.6.2018, 2,5; Nucor, 10.1.2018, 2.3.2018, 11.5.2018 e 7.9.2018, 2,25; North Star Bluescope, 13.8.2018, 0,7-1,0; Liberty Steel Group, 26.6.2018, 0,75; Republic Steel Group, 12.3.2018 e 19.7.2018, 0,66; Steel Dynamics, 26.6.2018, 0,4. L'espansione di capacità complessiva pianificata annunciata da questo elenco non esaustivo di comunicati stampa del 2018 (per lo più comunicati stampa aziendali) è pari a 13,5 milioni di tonnellate corte, pari a circa 12 milioni di tonnellate metriche.



6.1. Osservazioni ricevute in seguito alle misure provvisorie

- (112) Diverse parti interessate hanno affermato che non vi era alcun nesso di causalità tra un incremento delle importazioni e lo stato dell'industria dell'Unione, dato che l'aumento delle importazioni durante il periodo in esame si era evoluto di pari passo con un aumento della redditività e dei volumi di produzione e di vendita.
- (113) In via preliminare, la Commissione desidera chiarire di aver constatato l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio in caso di continuo aumento delle importazioni. Durante l'inchiesta non è stato accertato un pregiudizio dovuto all'aumento delle importazioni nel periodo in esame.
- (114) Sugli aspetti di merito, riguardo a tale argomentazione, è importante sottolineare che l'industria dell'Unione ha effettivamente raggiunto livelli di produzione redditizi durante l'anno 2017, che sono stati nettamente superiori rispetto a quelli conseguiti in tutti gli altri anni del periodo in esame, quando si avvicinavano soltanto al pareggio. Nel complesso, il maggiore incremento delle importazioni durante tale periodo è stato tuttavia registrato tra il 2014 e il 2015 (cfr. tabella 2) e il calo parallelo della redditività nel medesimo periodo (in calo dallo 0,8 % allo 0,6 %, cfr. tabella 6) dimostra che esiste un indubbio collegamento tra l'incremento delle importazioni e lo stato dell'industria dell'Unione. Come illustrato al considerando 45 del regolamento provvisorio, la redditività conseguita nel 2017 dovrebbe essere considerata temporanea nelle circostanze attuali di una tendenza a un costante aumento delle importazioni e di prezzi di vendita eccezionalmente favorevoli sul mercato in tale periodo. Anche un livello di profitto pari al 5,6 % è tuttavia basso in questa industria ad alta intensità di capitale. In effetti, si tratta di un valore inferiore al livello di profitto di riferimento minimo regolamentato, per tutti i settori industriali, nelle inchieste di difesa commerciale condotte dalla Commissione ⁽²⁵⁾. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione si troverà in una situazione vulnerabile e critica se le importazioni continueranno ad aumentare. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (115) Diverse parti interessate hanno altresì affermato che, in precedenti inchieste antidumping e antisovvenzioni riguardanti i medesimi prodotti, la Commissione aveva affermato che erano state le presunte pratiche di dumping o di sovvenzione, e non un semplice aumento delle importazioni, a causare la depressione dei prezzi e il pregiudizio. Secondo tali parti interessate, le importazioni oggetto di dumping o sovvenzioni sono già state trattate con esito positivo tramite l'adozione di misure antidumping e antisovvenzioni a conclusione di tali inchieste, motivo per cui la Commissione non dovrebbe ora sostenere che lo stesso pregiudizio sia stato causato da qualcos'altro, ossia da un aumento delle importazioni.
- (116) Per quanto concerne questa argomentazione, è importante sottolineare che le misure antidumping e antisovvenzioni non seguono la medesima logica delle misure di salvaguardia. Esse hanno in effetti obiettivi diversi. Per citare alcune delle differenze più evidenti e rilevanti, le misure antidumping e antisovvenzioni: sono specifiche per una definizione limitata del prodotto e affrontano il problema della concorrenza sleale, determinata da pratiche di dumping o sovvenzioni; riguardano le importazioni aventi una determinata origine (paese); di norma vengono applicate per cinque anni, con la possibilità di prorogare tale periodo qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Per contro, le misure di salvaguardia riguardano un aumento generale delle importazioni, senza distinzione in termini di concorrenza od origine (ossia non sono applicate *sui generis* a un tipo specifico di importazioni) e hanno di norma una durata limitata. Inoltre, e più specificamente, le misure antidumping e antisovvenzioni citate da tale argomentazione riguardano soltanto alcune delle categorie di prodotti oggetto dell'inchiesta attuale e soltanto aventi determinate origini. Nonostante tali misure, la Commissione ha constatato un aumento complessivo, significativo, improvviso e netto delle importazioni e ha stabilito l'esistenza di una corrispondente minaccia di pregiudizio. Tale argomentazione è stata di conseguenza respinta.
- (117) Diverse parti interessate hanno affermato che la Commissione non aveva effettuato un'analisi di non attribuzione per affrontare altri fattori che potrebbero aver causato il pregiudizio, in particolare per quanto riguarda l'andamento del costo delle materie prime, il calo delle esportazioni e le importazioni effettuate dai produttori dell'Unione. La Commissione desidera chiarire che, in effetti, nella fase provvisoria non aveva valutato tutti i fattori che potrebbero contribuire al pregiudizio grave che l'industria dell'Unione subirebbe in assenza di misure, in quanto, a causa delle circostanze critiche, era necessario adottare e imporre misure provvisorie senza indugio. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha valutato l'impatto di questi tre fattori sullo stato dell'industria dell'Unione e, di conseguenza, il loro possibile contributo alla minaccia di grave pregiudizio.
- (118) Per quanto concerne l'andamento dei costi delle materie prime, diverse parti hanno osservato in via generale che la Commissione dovrebbe esaminare tale aspetto, mentre una parte interessata ha sostenuto che la situazione di mercato congetturale, legata a materie prime più economiche a livello mondiale, ha causato le difficoltà «asserite» dalla Commissione.

⁽²⁵⁾ Articolo 7, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 6).



- (119) I dati forniti dall'industria dell'Unione dimostrano che il costo di produzione del prodotto in esame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 15

Costo di produzione

	2013	2014	2015	2016	2017
Costo di produzione (in EUR/tonnellata)	700	668	633	579	661
indice 2013 = 100	100	95	90	83	94

Fonte: risposte al questionario.

- (120) L'andamento di cui sopra è analogo a quello dei prezzi di vendita, come descritto nella sezione 5.1.3, ad eccezione del 2017, anno in cui, come spiegato, i prezzi di vendita sono stati eccezionalmente favorevoli rispetto ai costi, determinando un profitto relativamente elevato (sebbene comunque inferiore al livello del profitto di riferimento). Tale andamento non rivela alcun collegamento particolare tra il costo delle materie prime e l'evoluzione della redditività, se non il fatto che nell'anno in cui il profitto dell'industria dell'Unione è diminuito in maniera più marcata rispetto all'anno precedente, ossia nel 2015 (in calo del 25 %), il suo costo di produzione è diminuito significativamente. Non vi è quindi motivo di concludere che l'andamento dei prezzi delle materie prime, tanto al rialzo quanto al ribasso, rappresenti una minaccia di pregiudizio. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (121) Le parti interessate hanno altresì formulato l'argomentazione secondo la quale l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione era in calo. Dette parti hanno basato le loro argomentazioni su dichiarazioni rilasciate da Eurofer, nonché sull'ipotesi o sulla probabilità che le esportazioni verso gli Stati Uniti e la Turchia subiscano un calo in ragione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 e dell'inchiesta sulle misure di salvaguardia della Turchia.
- (122) Sulla base di dati Eurostat è stata effettuata un'analisi dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione con riferimento al prodotto in esame:

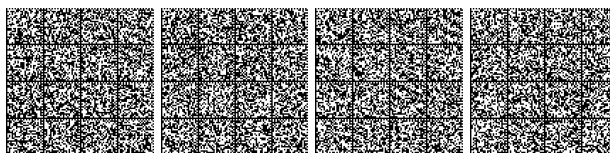
Tabella 16

Esportazioni dell'industria dell'Unione

	2013	2014	2015	2016	2017
Volume delle esportazioni (in migliaia di tonnellate)	31 181	31 599	29 449	27 578	27 603
indice 2013 = 100	100	101	94	88	89
Prezzo all'esportazione (in EUR/tonnellata)	962	931	934	850	953
indice 2013 = 100	100	97	97	88	99

Fonte: Eurostat.

- (123) La tabella di cui sopra dimostra due cose. Innanzitutto i volumi esportati dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame sono relativamente esigui rispetto ai volumi venduti sul mercato dell'Unione: a seconda dell'anno, hanno rappresentato soltanto dal 17 % al 19 % dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione. In secondo luogo, l'andamento dei prezzi all'esportazione è stato piuttosto piatto nel periodo in esame, ad eccezione del 2016, anno in cui i prezzi all'esportazione sono stati complessivamente di molto inferiori rispetto agli altri anni (nel 2016 anche il costo di produzione era basso). Sulla base dei volumi delle vendite all'esportazione, dell'andamento di tali volumi nel periodo in esame e dei prezzi di vendita all'esportazione, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per ritenere che l'andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione costituisca una minaccia importante di grave pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (124) Per quanto riguarda il ruolo delle importazioni effettuate da produttori dell'Unione od operatori commerciali/distributori ad essi collegati, come descritto nel considerando 44, tali importazioni sono risultate marginali e relativamente stabili nel periodo in esame, rappresentando dallo 0,3 % allo 0,7 % del totale di importazioni a seconda dall'anno. Tali importazioni non hanno influenzato gli andamenti delle importazioni e pertanto tale argomentazione è stata respinta.



- (125) Diverse parti interessate hanno affermato che la Commissione non aveva valutato le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e i prodotti interni in quanto avrebbe ignorato l'ampiezza e l'eterogeneità delle diverse categorie di prodotti oggetto dell'inchiesta di salvaguardia e avrebbe tratto conclusioni soltanto per tutte le categorie di prodotti nel loro complesso. Analogamente, diverse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un'analisi del nesso di causalità distinta per ciascuna categoria di prodotti.
- (126) Come spiegato nella sezione 2.1, la Commissione ha ritenuto che, tenuto conto dell'elevato grado di interrelazione tra le categorie di prodotti che costituiscono il prodotto in esame, il prodotto importato e il prodotto dell'Unione siano «simili o direttamente concorrenti». Il riconoscimento del fatto che un'analisi globale è giustificata date le forti interrelazioni tra tutte le categorie di prodotti oggetto dell'inchiesta implica altresì che il modo più appropriato per effettuare l'analisi del nesso di causalità consista nell'aggregare le tre famiglie di prodotti che erano state distinte in talune parti dell'analisi complessiva. Di conseguenza, tale affermazione è stata respinta.

6.2. Conclusione

- (127) L'analisi di attribuzione cumulativa degli altri fattori di cui ai considerando 79 e 80 del regolamento provvisorio e di cui alla sezione 6.1 ha dimostrato che gli altri fattori, considerati tanto separatamente quanto congiuntamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra l'incremento delle importazioni e la minaccia di grave pregiudizio all'industria dell'Unione. In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 70 a 81 del regolamento provvisorio.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

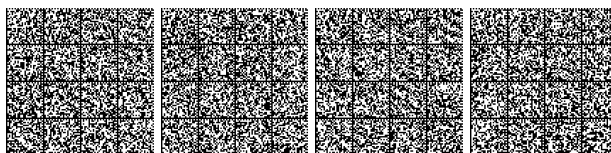
- (128) La finalità delle misure di salvaguardia consiste nel porre rimedio o prevenire un pregiudizio grave che si sia verificato in ragione di un aumento delle importazioni. Conformemente all'articolo 16 del regolamento 2015/478, la Commissione ha inoltre esaminato se esistano motivi economici impellenti che potrebbero portare alla conclusione che non è nell'interesse dell'Unione imporre misure.
- (129) A tal fine, sulla base degli elementi di prova disponibili si sono prese in considerazione le ripercussioni delle eventuali misure su tutti i produttori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione del prodotto in esame e le possibili conseguenze dell'adozione o della non adozione di dette misure. Qualora necessario, la Commissione ha ideato un meccanismo che eviterebbe il verificarsi di un pregiudizio grave, consentendo allo stesso tempo i flussi storici degli scambi in una maniera compatibile con la prosecuzione del funzionamento concorrenziale del mercato siderurgico.

7.1. Interesse dei produttori dell'Unione

- (130) Si è concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure di salvaguardia sarebbe nell'interesse dei produttori dell'Unione in quanto impedirebbe un pregiudizio grave causato da un ulteriore e significativo aumento delle importazioni. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte dei produttori dell'Unione che contraddicessero tale punto di vista. Di conseguenza le conclusioni tratte in via provvisoria sono state confermate.

7.2. Interesse degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione

- (131) La Commissione ha inviato questionari a importatori e utilizzatori noti al fine di valutare il loro interesse.
- (132) Alla Commissione sono pervenute 61 risposte dagli importatori e 70 risposte da utilizzatori diversi da quelli collegati agli importatori. Gli importatori e gli utilizzatori hanno inoltre reso note le loro opinioni tanto verbalmente quanto per iscritto.
- (133) Vari importatori e utilizzatori dell'Unione hanno sostenuto che l'istituzione delle misure di salvaguardia non sarebbe nell'interesse dell'Unione perché aumenterebbe i prezzi all'importazione e limiterebbe la concorrenza sul mercato dell'Unione. Essi hanno altresì sostenuto che l'istituzione di misure comporterebbe carenze di approvvigionamento poiché, presumibilmente, i produttori dell'Unione non stanno producendo tutti i tipi di prodotti siderurgici o non lo stanno facendo con quantitativi sufficienti da soddisfare la domanda dell'Unione. È presumibile che ciò sia ulteriormente esacerbato dal fatto che la disponibilità di taluni prodotti nell'Unione è limitata perché essi sono soggetti a misure antidumping o antisovvenzioni.
- (134) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, diversi utilizzatori e importatori dell'Unione hanno sostenuto che, qualora dovessero essere adottate misure definitive, si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti aspetti:
- un livello di contingenti stabilito sulla base della media degli ultimi tre anni dovrebbe essere aumentato del 10 %, come è stato fatto per le misure di salvaguardia dell'industria siderurgica dell'Unione nel 2002, in maniera da tener conto del probabile aumento della domanda nei settori a valle;



- qualsiasi contingente dovrebbe essere assegnato a ciascun paese fornitore specifico anziché adottare un'assegnazione «per ordine di arrivo», al fine di mantenere i flussi storici degli scambi ed evitare che determinati paesi fornitori possano trarre vantaggio dalla loro posizione geografica o dalle loro capacità di esportazione per esaurire rapidamente il contingente ed escludere altri paesi fornitori tradizionali;
 - la certezza economica dovrebbe essere garantita istituendo un sistema di contingenti basato su licenze. Ciò assicurerebbe la continuità dell'approvvigionamento e garantirebbe che le spedizioni passino attraverso il contingente in esenzione da dazio nel momento in cui lasciano il paese esportatore. In alternativa, è stato affermato che il contingente annuale dovrebbe essere stabilito su una base trimestrale al fine di evitare importazioni massicce all'inizio dell'anno, aspetto questo che andrebbe a scapito degli utilizzatori che non sono in grado di accumulare scorte e devono essere riforniti costantemente durante il corso dell'anno;
 - taluni tipi di prodotto dovrebbero essere soggetti a contingenti separati in ragione delle loro specificità rispetto ad altri tipi di prodotti che rientrano nella medesima categoria. Per questi prodotti i contingenti dovrebbero essere ulteriormente aumentati su base regolare, al fine di rispecchiare il previsto aumento significativo della domanda sul mercato dell'Unione nei prossimi anni.
- (135) La Commissione ha esaminato in dettaglio queste argomentazioni ed è giunta alle conclusioni riportate in appresso.
- (136) Innanzitutto, come già stabilito nel regolamento provvisorio, la Commissione concorda sul fatto che i flussi storici degli scambi dovrebbero essere mantenuti là dove possibile. Sulla base delle conclusioni di cui sopra sull'esistenza di una minaccia di pregiudizio grave, soltanto le importazioni in eccesso rispetto a tali flussi storici degli scambi provocherebbero un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ritiene che, attraverso le misure di salvaguardia stabilite sotto forma di contingente tariffario, si manterrà una concorrenza efficace tra le importazioni e l'industria dell'Unione e che il rischio di aumenti generali dei prezzi e di eventuali carenze è improbabile. In effetti, adottando una tale forma di misure, si prevede che le importazioni continueranno a esistere a livelli tradizionali non pregiudizievoli e le misure di salvaguardia si applicherebbero soltanto se e quando il livello del contingente venisse raggiunto e la minaccia si materializzasse.
- (137) L'industria dell'Unione ha inoltre affermato di essere in grado di fabbricare tutti i tipi di prodotti siderurgici. In ogni caso le importazioni verranno mantenute, senza l'applicazione di misure, ai livelli tradizionali, e sono comunque possibili al di sopra del contingente anche se in tal caso saranno soggette a misure di salvaguardia.
- (138) Per quanto concerne l'esistenza di misure antidumping o antisovvenzioni, esse mirano a porre rimedio a pratiche commerciali sleali. Sebbene tali misure possano in effetti avere ripercussioni sul livello di esportazioni da taluni paesi fornitori, ciò non influisce sul livello delle importazioni a prezzi equi che entrerebbero nel mercato dell'Unione in assenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni pregiudizievoli. La questione, in particolare il cumulo di misure di salvaguardia e misure antidumping o antisovvenzioni, è esaminata al considerando 186.
- (139) Per le ragioni sopra esposte, le argomentazioni formulate dalle parti di cui al considerando 133 sono respinte.
- (140) Per quanto riguarda le argomentazioni relative alla forma e al livello delle misure, la Commissione ha esaminato gli aspetti riportati in appresso.

Livello del contingente tariffario

- (141) Sebbene gli utilizzatori e gli importatori ritengano che un'eventuale contingente tariffario dovrebbe essere fissato a un livello del 10 % superiore alle importazioni medie degli ultimi tre anni dato che è probabile che i consumi di acciaio nell'Unione, per quanto concerne talune categorie di prodotti, registrino tassi di crescita a due cifre, i produttori dell'Unione hanno sostenuto che il consumo di acciaio dell'Unione rimarrà relativamente stabile nei prossimi anni.
- (142) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 2015/478, qualsiasi contingente, in linea di principio, deve essere fissato al livello medio delle importazioni degli ultimi tre anni rappresentativi. Tale disposizione si applica tuttavia nel caso in cui le misure assumano la forma di un contingente. Come confermato dalla giurisprudenza pertinente ⁽²⁶⁾, un contingente tariffario non costituisce una restrizione quantitativa ai sensi dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, pertanto la Commissione non è tenuta a stabilire il livello del contingente tariffario nel caso di specie ad un livello strettamente corrispondente alle importazioni medie negli ultimi tre anni.
- (143) Alla luce delle argomentazioni di cui al considerando 141 e in linea con l'ampio potere discrezionale di natura economica, politica e giuridica conferito alla Commissione a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/755, la Commissione ha ritenuto necessario modulare il livello dei contingenti tariffari al di sopra del livello medio delle importazioni degli ultimi tre anni al fine di tenere conto degli interessi contrapposti tra gli utilizzatori e gli importatori, da un lato, e l'industria dell'Unione, dall'altro. A tale proposito, come evidenziato al considerando 32, la Commissione osserva che le importazioni delle categorie di prodotti in esame sono aumentate del 4 % dal 2017 al periodo più recente senza causare un

⁽²⁶⁾ Relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia «US — Line Pipe» (Stati Uniti — Tubi per condotte), WT/DS202, punto 235.



pregiudizio grave. Le prospettive di un futuro tasso di crescita delle importazioni, seppur più stabile, in normali condizioni di mercato, associate agli interessi economici e politici dell'industria dell'Unione nel suo complesso, impongono di conseguenza l'istituzione di un livello quantitativo del contingente tariffario appena superiore al livello medio delle importazioni durante il periodo dal 2017 al periodo più recente.

- (144) Su questa base e al fine di limitare l'aumento delle importazioni a un livello che non dovrebbe causare gravi pregiudizi all'industria dell'Unione, garantendo al tempo stesso il mantenimento dei flussi storici degli scambi e un sufficiente sostegno agli utilizzatori e all'industria importatrice esistenti, la Commissione ritiene che il livello quantitativo del contingente tariffario debba essere basato sulle importazioni medie nel periodo 2015-2017 più un 5 %.

Assegnazione dei contingenti tariffari

- (145) Pressoché tutte le parti interessate, compresa l'industria dell'Unione, si sono espresse a favore di un'assegnazione di contingenti tariffari a paesi fornitori specifici anziché dell'adozione di un sistema di contingenti globali come stabilito nella fase provvisoria.
- (146) La Commissione concorda sul fatto che un sistema di contingenti tariffari specifici per paese sia in effetti il sistema più appropriato per garantire i flussi storici degli scambi. Tale sistema presenta tuttavia alcune limitazioni. Innanzitutto, il numero di paesi fornitori è significativo per ciascuna categoria di prodotti. Non è ragionevolmente possibile assegnare un contingente tariffario a ciascuno di essi. In secondo luogo, al fine di consentire un'adeguata ripartizione dei contingenti tariffari, la Commissione ritiene necessario tenere conto di fattori speciali che incideranno sugli scambi dei prodotti in esame. In effetti, in relazione a un certo numero di prodotti che rientrano nella definizione stabilita per la presente inchiesta, l'Unione ha recentemente istituito misure antidumping/dazi compensativi nei confronti di determinati paesi esportatori. Ciò ha comportato spesso un calo significativo delle importazioni da tali paesi nell'ultimo anno e continuerà ad avere tale effetto durante il periodo di imposizione di tali misure. Di conseguenza è probabile che un contingente tariffario specifico per paese in relazione a tali paesi sarà utilizzato soltanto marginalmente poiché il livello del contingente tariffario si basa sul livello medio delle importazioni negli anni 2015-2017, ossia un periodo durante il quale le misure antidumping/i dazi compensativi non erano ancora in vigore e il livello delle importazioni era significativo in ragione di pratiche commerciali sleali. Di conseguenza, non sarebbe nell'interesse dell'Unione assegnare un contingente tariffario specifico per paese in tali circostanze, poiché il livello delle importazioni future sarà inevitabilmente inferiore ai loro livelli commerciali tradizionali.
- (147) La Commissione ha concluso che, date le circostanze di cui sopra, un approccio misto sarebbe più appropriato. Innanzitutto si dovrebbe assegnare un contingente tariffario specifico per paese a quei paesi che hanno un interesse di fornitura significativo, sulla base delle loro importazioni negli ultimi 3 anni. Ai fini del presente regolamento, si ritiene che i paesi con una quota superiore al 5 % delle importazioni per la categoria di prodotti in esame presentino un interesse di fornitura significativo. Un contingente tariffario globale («il contingente residuo») basato sulla media delle restanti importazioni negli ultimi tre anni dovrebbe quindi essere assegnato a tutti gli altri paesi fornitori.
- (148) Per i motivi di cui sopra, non si dovrebbe tuttavia assegnare un contingente tariffario specifico per paese a quei paesi il cui livello delle esportazioni, per ciascuna categoria di prodotti in esame, è notevolmente diminuito nel recente passato in ragione di misure antidumping/dazi compensativi in vigore. Tali paesi dovrebbero rientrare nel contingente tariffario residuo.
- (149) Nel caso specifico della categoria di prodotti 1 (bobine laminate a caldo), poiché quasi il 60 % delle importazioni è attualmente coperto da misure antidumping, la Commissione ritiene che sia più appropriato un contingente globale anziché un'assegnazione specifica per paese.
- (150) Infine, la Commissione ritiene che sia altresì nell'interesse dell'Unione consentire a un paese fornitore che abbia esaurito il proprio contingente tariffario specifico di accedere al contingente tariffario residuo. Tale possibilità dovrebbe tuttavia essere applicata soltanto nell'ultimo trimestre del periodo, al fine di raggiungere un equilibrio tra gli interessi dei paesi dotati di un contingente tariffario specifico per paese e i paesi che attingono al contingente tariffario globale. Ciò non solo garantirebbe il mantenimento dei flussi storici degli scambi, ma eviterebbe anche che, a seconda dei casi, parti del contingente tariffario residuo rimangano inutilizzate.

Prevedibilità del contingente tariffario nel corso del tempo

- (151) La Commissione ritiene che l'introduzione di un sistema di licenze non sia necessaria per garantire la prevedibilità.
- (152) Innanzitutto i dati relativi all'andamento delle importazioni nel contesto del contingente tariffario e all'utilizzo del contingente in franchigia doganale sono pubblicamente disponibili e aggiornati quotidianamente. I dati sull'utilizzo del contingente tariffario sono disponibili al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=it.



- (153) Inoltre un'assegnazione specifica per paese dovrebbe altresì garantire un ulteriore livello di prevedibilità per i fornitori e gli utilizzatori tradizionali. In aggiunta, quando viene esaurito un contingente tariffario specifico per paese, il paese in questione sarà in grado di esportare utilizzando il contingente tariffario residuo, anche se soltanto durante l'ultimo trimestre del periodo, che è il periodo più critico in termini di disponibilità dei contingenti.
- (154) Infine, la Commissione ritiene che il contingente tariffario residuo debba essere diviso trimestralmente per garantire che le importazioni siano equamente distribuite nel corso dell'anno e impedire che importazioni significative di prodotti standard siano accumulate all'inizio del periodo per evitare eventuali dazi. Le assegnazioni di contingenti tariffari trimestrali non utilizzate verrebbero inoltre trasferite automaticamente al periodo successivo.

Classificazione dei prodotti

- (155) La Commissione ha esaminato le argomentazioni formulate da utilizzatori e importatori a sostegno della creazione di sottocategorie specifiche per i loro prodotti. In particolare, la Commissione ha riscontrato che due categorie di prodotti, ossia le categorie 3 e 4, presentano caratteristiche distinte per le quali le argomentazioni sono accoglibili.
- (156) La categoria 4 (fogli resistenti alla corrosione) comprende tanto prodotti realizzati specificamente per l'industria automobilistica, basati su specifiche di prodotto precise e soggetti a contratti a lungo termine, quanto altri prodotti standard. Per quanto riguarda i primi, i fornitori devono prima ottenere una certificazione necessaria per approvvigionare l'industria per un lungo periodo di tempo, sulla base di un sistema *just-in-time*. Per questa categoria di prodotti, la Commissione riconosce che vi è il rischio che taluni tipi di prodotti specifici restino fuori dal contingente in franchigia doganale a causa dei prodotti standard, i quali possono essere forniti in maniera massiccia e accumulati all'inizio dell'anno.
- (157) Inoltre i tipi standard di prodotti rientranti in tale categoria sono attualmente soggetti a dazi antidumping che hanno altresì un impatto sui futuri sviluppi delle importazioni e sulla ripartizione dei contingenti, sulla base di quanto sopra esposto. Il fatto che tali prodotti più specializzati non siano stati inclusi nella richiesta di misure antidumping del settore è altresì un'indicazione del fatto che questi prodotti dovrebbero essere considerati separatamente rispetto ai tipi standard di prodotti.
- (158) Per quanto riguarda la categoria 3 (lamiere magnetiche), l'industria utilizzatrice interessata ha affermato altresì che taluni prodotti specializzati, ossia le lamiere magnetiche a grani non orientati ⁽²⁷⁾, dovrebbero essere separati dagli altri prodotti compresi in tale categoria. Tale argomentazione si basa sul fatto che questi tipi di prodotti sono strategici per l'economia dell'Unione, in quanto sono utilizzati nei settori delle nuove energie/della mobilità (ad esempio, veicoli alimentati da energie nuove, turbine eoliche). Gli utilizzatori e gli importatori asseriscono che si tratta di prodotti speciali di alto valore che rischiano di essere esclusi a causa dei prodotti standard inclusi nella medesima categoria di prodotti. Gli utilizzatori hanno asserito inoltre che è probabile che la domanda dell'Unione aumenti significativamente nel prossimo futuro e che sarà quindi necessario aumentare di conseguenza il contingente specifico. Sebbene quest'ultima argomentazione non abbia potuto essere corroborata debitamente da alcun elemento di prova, un contingente distinto per questi prodotti consentirebbe di esaminare ulteriori richieste debitamente motivate in futuro.
- (159) La Commissione ritiene inoltre che, senza pregiudicare in alcun modo l'effetto riparatore della misura, sia possibile creare sottoinsiemi di prodotti all'interno di queste due categorie di prodotti esistenti, ai quali sarebbe assegnato pertanto un contingente proprio.
- (160) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha accolto le richieste di dividere la categoria di prodotti 4 (fogli rivestiti di metallo) e la categoria di prodotti 3 [lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)] in due sottocategorie.

Clausola di riesame

- (161) Infine, sulla base dell'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene probabile dover adeguare il livello o l'assegnazione del contingente tariffario di cui agli allegati IV.1 e IV.2 qualora si verificano variazioni delle circostanze durante il periodo di imposizione delle misure. Tale riesame potrebbe riguardare qualsiasi categoria di prodotti oggetto di misure, comprese (ma non solo) le categorie di prodotti 3, 4, 6 e 16 che sono state oggetto di osservazioni particolareggiate e circostanziate nel corso dell'inchiesta e nel contesto delle consultazioni bilaterali tenute dalla Commissione. Tali variazioni delle circostanze si potrebbero verificare ad esempio nel caso di un aumento o di una riduzione generali della domanda dell'Unione per talune categorie di prodotti che richieda una rivalutazione del livello del contingente tariffario, dell'istituzione di misure antidumping o antisovvenzioni che potrebbe influenzare in maniera significativa i futuri sviluppi delle importazioni o persino di qualsiasi sviluppo riguardante la Sezione 232 degli Stati Uniti che possa avere ripercussioni dirette sulle conclusioni della presente inchiesta, in particolare in termini di diversione degli scambi. La Commissione può inoltre riesaminare se il funzionamento delle misure possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione

⁽²⁷⁾ Codici NC 7225 19 90, 7226 19 80.



perseguiti con partner commerciali preferenziali, ad esempio mettendone a seriamente a rischio la stabilizzazione o lo sviluppo economico. La Commissione procederà a una valutazione della situazione su base regolare e prenderà in considerazione un riesame almeno alla fine di ogni anno di imposizione delle misure. La Commissione avvierà la prima inchiesta di riesame al più tardi entro il 1° luglio 2019.

7.3. Conclusione relativa all'interesse dell'Unione

- (162) Sulla base delle considerazioni di cui sopra e di un attento esame dei vari interessi in gioco, la Commissione conclude che l'interesse dell'Unione richiede l'adozione di misure di salvaguardia definitive sotto forma di un contingente tariffario, al fine di evitare un ulteriore deterioramento della situazione dei produttori dell'Unione.

8. CONSIDERAZIONI FINALI

- (163) Si conclude che l'industria siderurgica dell'Unione si trova in una situazione di minaccia di grave pregiudizio per 26 categorie di prodotti e che nel futuro prevedibile questa situazione potrebbe tradursi in un concreto pregiudizio grave in assenza di misure di salvaguardia. Si conclude inoltre che sarebbe nell'interesse dell'Unione adottare misure adeguate per evitare un ulteriore incremento delle importazioni.

8.1. Forma e livello delle misure

- (164) Nella fase provvisoria la Commissione ha constatato che una misura sotto forma di contingente tariffario costituiva il modo migliore per riconciliare gli interessi dei produttori e degli utilizzatori di acciaio dell'Unione. Tale forma, se opportunamente affinata, consentirebbe di portare temporaneamente l'incremento delle importazioni a un livello non pregiudizievole per l'industria siderurgica dell'Unione, mantenendo al contempo una scelta adeguata di fonti di approvvigionamento disponibili per i propri clienti in maniera compatibile con una prosecuzione del funzionamento concorrenziale del mercato siderurgico.
- (165) Sulla base della suddetta analisi dell'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene che un contingente tariffario costituisca in effetti la forma migliore di misura per bilanciare i vari interessi in gioco, ossia prevenire un grave pregiudizio e garantire il mantenimento dei flussi storici degli scambi.
- (166) Nelle osservazioni pervenute alla Commissione in seguito all'istituzione delle misure provvisorie, gli utilizzatori di acciaio, pur avendo per la maggior parte contestato la loro adozione, hanno fornito suggerimenti utili per modulare tali misure e ridurne al minimo l'impatto negativo sul mercato.
- (167) Tra le osservazioni ricevute, pochissime hanno riguardato le microsimulazioni e il macromodello presentati dalla Commissione per verificare la proporzionalità del livello di tariffa fuori contingente.
- (168) Per quanto concerne il macromodello, un'associazione di esportatori di un paese terzo ha criticato il fatto che le elasticità utilizzate nel modello di Armington per l'insieme complessivo di categorie di prodotti differiscano da quelle utilizzate in taluni studi più disaggregati di specifiche categorie di prodotti siderurgici; tali parti non hanno tuttavia proposto livelli alternativi per il calcolo complessivo. La medesima associazione ha altresì affermato che la Commissione aveva ignorato l'aumento significativo dei livelli dei prezzi sul mercato statunitense, che continua ad attrarre importazioni nonostante le misure di cui alla Sezione 232. Per quanto concerne le microsimulazioni, un'associazione di utilizzatori dell'Unione e diversi esportatori hanno sostenuto che l'analisi comparativa delle microsimulazioni era stata effettuata soltanto per un numero limitato di categorie di prodotti, mentre le misure riguardavano un insieme più ampio; dette parti hanno altresì criticato il fatto che, secondo quanto riferito, i calcoli fossero basati sui costi dei produttori cinesi che non potevano essere considerati rappresentativi di tutte le fonti di importazione. Numerosi esportatori hanno affermato che la Commissione non ha spiegato sufficientemente l'uso dei suddetti modelli e che la fissazione di una tariffa fuori contingente del 25 % fondata su tale base è arbitraria.
- (169) La Commissione ritiene che tanto le microsimulazioni quanto il macromodello siano stilizzazioni della realtà ma, contrariamente a quanto asserito da talune osservazioni, si tratta di mezzi che consentono una discussione tecnica di scenari alternativi per far sì che la decisione strategica sia fondata su fatti piuttosto che su giudizi arbitrari.
- (170) La Commissione desidera sottolineare che la tariffa fuori contingente del 25 % fissata dalla Commissione nella fase delle misure provvisorie intende affrontare un significativo incremento delle importazioni di acciaio nell'Unione, che nel periodo più recente ha subito un'accelerazione in ragione della tariffa globale del 25 % che gli Stati Uniti hanno istituito sulle importazioni di acciaio (con un numero limitato di eccezioni legate all'origine soggette a contingenti molto restrittivi) e la tariffa del 50 % sulle importazioni turche. Con le loro misure gli Stati Uniti intendono chiaramente raggiungere l'obiettivo strategico industriale di ridurre artificialmente il livello delle importazioni di acciaio di 13,3 milioni di tonnellate metriche, valore che a sua volta consentirà all'industria siderurgica statunitense di operare a un tasso di utilizzo degli impianti pari all'80 %.



- (171) Contrariamente ai pareri espressi da qualche parte interessata, è in questo contesto che un'aliquota del 25 % per la tariffa fuori contingente dell'Unione non è arbitraria, ma risulta una misura pienamente proporzionata e perfettamente coerente con l'obiettivo di proteggere il mercato siderurgico dell'Unione da un'impennata delle importazioni, che nel periodo recente è legata in larga misura alle deviazioni degli scambi che le misure protezionistiche statunitensi stanno producendo. In effetti, gli esportatori mondiali di acciaio che si trovano di fronte a una tariffa del 25 % o del 50 % oppure a contingenti restrittivi negli Stati Uniti potrebbero reindirizzare le loro esportazioni verso l'Unione in misura superiore al livello delle loro vendite tradizionali e causare pregiudizio all'industria siderurgica dell'Unione qualora non vi fosse un deterrente sufficiente nell'Unione nel momento in cui le importazioni iniziassero a superare i livelli tradizionali.
- (172) È importante sottolineare ancora una volta che, mentre le tariffe di cui alle misure della Sezione 232 sono prelevate dalla prima importazione e pertanto falsano gravemente al ribasso i flussi commerciali in entrata di importazioni, il contingente tariffario dell'Unione consente il proseguimento dell'entrata di importazioni da tutte le origini senza ostacoli supplementari e produce effetti soltanto se vengono superati i contingenti pertinenti che rappresentano il flusso tradizionale di importazioni da ogni origine, in particolare in ragione della diversione degli scambi prodotta dalle misure statunitensi.
- (173) In tali circostanze, a meno che l'Unione non imponga una tariffa oltre contingente sulle pertinenti importazioni di acciaio di importo almeno pari alla tariffa applicata dagli Stati Uniti, chi esporta verso gli Stati Uniti otterrà un margine supplementare o ridurrà al minimo la perdita dello stesso reindirizzando le vendite verso l'UE. Tale analisi indica che l'estremità inferiore del livello della tariffa fuori contingente in grado di garantire una protezione minima dell'Unione contro la diversione degli scambi dovrebbe essere almeno pari al 25 %. Tale livello non fermerà tuttavia la diversione degli scambi. Poiché negli Stati Uniti i prezzi delle importazioni sono soggetti a pressioni al rialzo dalle misure protezionistiche, una parte importante della produzione di acciaio degli Stati Uniti che precedentemente era antieconomica diventa redditizia, spostando le importazioni e dirottando gli scambi verso altri mercati, tra i quali quello dell'Unione rappresenta la destinazione alternativa più attraente.
- (174) In questo contesto, le simulazioni microeconomiche del margine di contributo delle importazioni sbarcate nell'UE proposte dall'industria dell'Unione e presentate nella fase provvisoria dalla Commissione sono fondamentali per discutere il comportamento commerciale di un esportatore che si trova ad affrontare la summenzionata scelta di vendere sul mercato statunitense dopo aver pagato le tariffe della Sezione 232 o, in alternativa, esportare in misura incrementale nell'Unione a livelli superiori alle sue vendite tradizionali al fine di evitare tale pagamento.
- (175) Contrariamente alle osservazioni formulate da talune parti, le ipotesi espresse nelle simulazioni sono realistiche e conservative. Non si fondano principalmente sui costi cinesi. La componente più importante dei costi utilizzati nella simulazione è un paniere di materie prime valutato a prezzi internazionali. I parametri di riferimento cinesi sono utilizzati soltanto per una porzione relativamente più bassa dei costi variabili accessori oltre a quelli delle materie prime, dato che la Cina è uno degli esportatori più importanti in tutte le categorie di prodotti. Infine, la scelta dei costi di trasporto dalla Cina all'Unione per calcolare il costo a destino è un'ipotesi molto prudente nel calcolo, poiché qualora si utilizzassero i costi di trasporto inferiori di altre origini possibili il margine di contribuzione sarebbe più elevato.
- (176) Queste simulazioni consentono di calcolare il livello effettivo della tariffa fuori contingente in grado di scoraggiare la diversione degli scambi. Come spiegato nel regolamento sulle misure provvisorie, tali simulazioni dimostrano che il contributo al margine delle vendite di un esportatore di acciaio verso l'Unione in una grande varietà delle categorie di prodotti siderurgici in esame più rappresentative supera il 30 % con una mediana del 34 %. Soltanto tariffe a questi livelli per importazioni oltre contingente sarebbero in grado di compensare completamente il contributo al margine delle importazioni di acciaio pertinenti nel mercato dell'Unione e in tal modo eliminare l'incentivo per un soggetto che esporta negli Stati Uniti a ridirigere le vendite dirottate verso il mercato dell'Unione, dato che applicando tale tariffa simili transazioni diventano antieconomiche.
- (177) In tale contesto, l'Unione ha scelto di adottare il livello di tariffa oltre contingente del 25 %, che è quello che provoca meno perturbazioni e si colloca all'estremità inferiore della gamma di opzioni illustrata in precedenza. Come spiegato, tale livello di tariffa oltre contingente non garantisce una protezione completa per l'Unione nei confronti della diversione degli scambi. Al contrario, non solo consentirà il libero flusso delle importazioni tradizionali, ma tali livelli di tariffe per i contingenti permetteranno altresì che, nonostante il pagamento della tariffa, rimanga comunque possibile una percentuale limitata di vendite dirottate sul mercato dell'Unione, anche in caso di superamento dei livelli commerciali tradizionali al fine di soddisfare una domanda che si prevede in aumento.
- (178) Per quanto concerne le osservazioni formulate dalle parti interessate sull'uso di un modello macroeconomico unico che raggruppa tutte le categorie di prodotti anziché utilizzare un'analisi più disaggregata in associazione a tale modello, la Commissione, come illustrato nella fase provvisoria e nella presente sezione 2, ritiene che, dato l'elevato grado di interconnessione tra le categorie di prodotti dal punto di vista dell'offerta e della domanda, tale valutazione complessiva sia pienamente pertinente, in particolare se vengono adottati valori conservativi di elasticità.



- (179) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha dichiarato che avrebbe seguito da vicino l'evoluzione delle importazioni prima di adottare una posizione finale. Le statistiche statunitensi e dell'Unione sulle importazioni delle categorie di prodotti siderurgici in esame mostrano che, nonostante l'importante aumento dei prezzi determinato dalle misure di cui alla Sezione 232 sul mercato statunitense, negli ultimi sei mesi da maggio del 2018 si è registrato un sostanziale calo durevole delle importazioni negli Stati Uniti, al quale è corrisposto un aumento sostenuto della crescita delle importazioni nell'Unione delle medesime categorie di prodotti siderurgici durante lo stesso periodo. Da maggio a settembre del 2018 le importazioni statunitensi delle categorie di prodotti in esame sono diminuite di 2,6 milioni di tonnellate rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre le importazioni dell'UE dei medesimi prodotti hanno subito un'impennata sostanziale registrando un aumento di 2 milioni di tonnellate (77 % del calo negli Stati Uniti) nello stesso periodo. Ciò rappresenta una chiara tendenza al rialzo. Tali dati mostrano chiaramente che gli effetti previsti dalle misure protezionistiche statunitensi di cui alla Sezione 232 destinati a produrre una riduzione delle importazioni di acciaio di 13,3 milioni di tonnellate metriche rispetto ai livelli del 2017 sono già apprezzabili. Di conseguenza le tendenze più recenti osservate per le importazioni non sembrano contraddire le ipotesi formulate nel modello di un possibile tasso di diversione degli scambi di circa il 70 % che le misure statunitensi potrebbero eventualmente raggiungere una volta che avranno dispiegato i loro pieni effetti protezionistici nel corso del tempo. Ciò non contraddirebbe nemmeno la conseguente necessità di avere un'aliquota della tariffa oltre contingente superiore al 30 % al fine di proteggere in maniera completa il mercato dell'Unione dagli effetti indotti di tali misure. Tale livello coincide anche con il risultato delle simulazioni microeconomiche descritto in precedenza.
- (180) Di conseguenza la Commissione ha deciso di confermare l'aliquota del 25 % per la tariffa oltre contingente, che rappresenta l'opzione riparatrice contro la diversione degli scambi prodotta dalle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 che si colloca all'estremità inferiore e crea meno perturbazioni.

8.2. Amministrazione dei contingenti tariffari

- (181) Come spiegato in precedenza, sulla base di considerazioni relative all'interesse dell'Unione e al fine di mantenere per quanto possibile i flussi storici degli scambi, il modo migliore per garantire un uso ottimale dei contingenti tariffari consiste nel ripartirli tra i paesi che hanno un interesse sostanziale a fornire il prodotto in esame e, per gli altri, nell'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁸⁾. Questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.
- (182) L'ammissibilità delle merci importate da paesi in via di sviluppo da escludere dai contingenti tariffari dipende dall'origine delle merci. Occorre quindi applicare i criteri di determinazione dell'origine non preferenziale attualmente in vigore nell'Unione.
- (183) Ai fini delle misure definitive, per consentire di mantenere i flussi storici degli scambi, verrà determinato un contingente specifico per ciascuna categoria di prodotti per la quale il presente regolamento istituisce misure definitive.

8.3. Misure antidumping e antisovvenzioni applicabili

- (184) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, diversi utilizzatori e importatori hanno ribadito le argomentazioni secondo cui i produttori dell'Unione non necessitano di protezione supplementare in ragione delle misure antidumping e antisovvenzioni esistenti e, in ogni caso, le misure antidumping/antisovvenzioni non dovrebbero essere cumulate.
- (185) La Commissione ricorda che le misure antidumping e i dazi compensativi mirano non a chiudere il mercato dell'Unione, ma a porre semplicemente rimedio a pratiche commerciali pregiudizievoli. Di conseguenza, tali misure si rivolgono a situazioni specifiche per paese in termini di dumping e sovvenzioni, hanno un ambito di applicazione e una finalità diversi rispetto alle misure di salvaguardia imposte con il presente regolamento e non si escludono a vicenda.
- (186) Come indicato al considerando 117 del regolamento provvisorio, la Commissione riconosce tuttavia che il cumulo di misure antidumping/antisovvenzioni e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore rispetto a quanto auspicabile. Poiché questo problema di cumulo si potrebbe verificare soltanto al raggiungimento dei massimali fissati per i contingenti tariffari, la Commissione esaminerà la necessità di affrontare la questione in una fase successiva e a tempo debito. In questo contesto, allo scopo di evitare l'istituzione di «doppie misure correttive» al superamento del contingente tariffario, la Commissione può ritenere necessario sospendere o ridurre il livello degli attuali dazi antidumping e compensativi per assicurare che l'effetto combinato di tali misure non sia superiore al maggiore tra i dazi di salvaguardia o i dazi antidumping/compensativi in vigore.

⁽²⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).



8.4. Durata

- (187) La Commissione ritiene che le misure dovrebbero essere in vigore per un periodo di tre anni (compreso il periodo di imposizione delle misure provvisorie), con scadenza il 30 giugno 2021. È opportuno aprire un contingente tariffario per il periodo dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2019, successivamente, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 e, successivamente, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, come specificato nell'allegato IV per ciascuna categoria di prodotti in esame.
- (188) Dato che la durata delle misure di salvaguardia supera un anno, le misure devono essere progressivamente liberalizzate a intervalli regolari durante il periodo d'applicazione. La Commissione ritiene che la maniera più appropriata per liberalizzare le misure consista nell'aumentare il livello del contingente in franchigia doganale del 5 % dopo ogni anno. In tale calcolo si dovrebbe includere il periodo di applicazione delle misure provvisorie, il che significa che la prima liberalizzazione avverrà il 1° luglio 2019, mentre la seconda liberalizzazione avrà luogo il 1° luglio 2020. Le successive liberalizzazioni seguiranno il medesimo schema.

8.5. Vigilanza sui prodotti siderurgici

- (189) Le misure di vigilanza sui prodotti siderurgici oggetto dell'inchiesta sono state introdotte nell'aprile 2016 poiché è emerso che l'andamento delle importazioni minacciava di provocare un grave pregiudizio. Alla luce delle risultanze di cui alla presente inchiesta e dell'istituzione di misure di salvaguardia definitive, la Commissione ritiene che il sistema di vigilanza sui prodotti siderurgici soggetti a misure di salvaguardia debba essere sospeso durante il periodo d'istituzione delle misure di salvaguardia.

9. ESCLUSIONE DI TALUNI PAESI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DEFINITIVE

- (190) In conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e in osservanza degli obblighi internazionali dell'Unione, le misure provvisorie non si applicano ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la quota di importazioni di quel prodotto nell'Unione è inferiore al 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione.
- (191) L'accertamento definitivo della Commissione mostra che le categorie di prodotti in esame originari di determinati paesi in via di sviluppo soddisfano i requisiti per beneficiare della suddetta deroga. L'allegato III.2 (*Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive*) specifica i paesi in via di sviluppo ai fini del presente regolamento. Per ciascuna delle 26 categorie di prodotti, esso specifica anche i paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure provvisorie. La Commissione ritiene opportuno calcolare il volume delle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo sulla base delle statistiche disponibili per il periodo più recente per ciascuna categoria di prodotti, dato che anche il contingente tariffario è stabilito in riferimento ai flussi storici degli scambi per ciascuna singola categoria.
- (192) Poiché l'esclusione dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC dovrebbe applicarsi fintantoché la loro quota di importazioni unionali non superi il 3 %, la Commissione effettuerà una valutazione della situazione con cadenza regolare e almeno alla fine di ciascun anno di imposizione di misure, al fine di valutare se un qualsiasi paese abbia superato la soglia di cui sopra e debba eventualmente essere incluso nell'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia.
- (193) Come indicato nel considerando 80 del regolamento provvisorio, alla luce della stretta integrazione dei mercati con i membri del SEE, dei numeri complessivi delle importazioni da questi paesi, e del basso rischio di diversione degli scambi, la Commissione ritiene che i prodotti in esame provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein debbano essere esclusi dal presente regolamento. Inoltre, al fine di rispettare gli obblighi bilaterali, anche taluni paesi con i quali l'Unione ha firmato un accordo di partenariato economico attualmente in vigore ⁽²⁹⁾ dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione che avrebbe portato a una modifica delle presenti conclusioni, che sono pertanto confermate.

10. OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI BILATERALI TRA UNIONE E PAESI TERZI

- (194) La Commissione ha provveduto affinché le misure di salvaguardia adottate a norma del presente regolamento rispettino inoltre gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali firmati con determinati paesi terzi.

⁽²⁹⁾ Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Eswatini.



- (195) A tale riguardo va notato che le importazioni nell'Unione provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno registrato un aumento significativo nel periodo oggetto dell'inchiesta e hanno contribuito alla minaccia di grave pregiudizio per l'industria siderurgica dell'Unione. Queste importazioni soddisfano pertanto le condizioni necessarie per adottare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽³⁰⁾.
- (196) Si ritiene inoltre che, dati l'ambito e le conclusioni dell'inchiesta, esistano gravi perturbazioni del settore siderurgico e che le misure di salvaguardia siano pertanto giustificate anche a norma dell'articolo 26 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nel 1972 ⁽³¹⁾.
- (197) Infine, le importazioni originarie della Turchia soddisfano inoltre le condizioni previste all'articolo 12 dell'accordo concluso tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽³²⁾ e all'articolo 60 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ⁽³³⁾.

11. CONSIDERAZIONI FINALI

- (198) Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽³⁴⁾, è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di eventuale rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.
- (199) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il presente regolamento apre un contingente tariffario per le importazioni nell'Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti in esame (definite mediante riferimento ai codici NC specificati nell'allegato I) e per ciascuno dei periodi specificati negli allegati IV.1 e IV.2.
2. Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione della categoria di prodotti 1, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV.
3. La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per la categoria di prodotti 1 sono assegnati «per ordine di arrivo», sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione.
4. I prelievi effettuati in relazione a ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Alla termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati del contingente tariffario vengono automaticamente trasferiti al trimestre successivo. Il saldo non utilizzato al termine dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione del contingente tariffario definitivo non viene trasferito.
5. Se il contingente pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Tale disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo.
6. Se il contingente tariffario pertinente è esaurito o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario pertinente, alle categorie di prodotti di cui all'allegato IV.1 si applica un dazio supplementare del 25 % al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

⁽³⁰⁾ GUL 84 del 20.3.2004, pag. 13.

⁽³¹⁾ GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽³²⁾ GUL 227 del 7.9.1996, pag. 3.

⁽³³⁾ GUL 293 del 29.12.1972, pag. 3.

⁽³⁴⁾ Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017, *Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld*, C – 365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.



Articolo 2

1. L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell'Unione in materia di origine non preferenziale.
2. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da corrispondere in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le importazioni delle 26 categorie di prodotti di cui all'allegato IV originarie di uno dei paesi specificati nell'allegato III non sono soggette alle misure di cui all'articolo 1.
2. Per ciascuna delle 26 categorie di prodotti di cui all'allegato IV, l'allegato III.2 specifica i paesi di origine soggetti alle misure di cui all'articolo 1.

Articolo 6

1. I prodotti provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein non sono soggetti alle misure di cui all'articolo 1.
2. Anche i paesi riportati in appresso non sono soggetti alle misure di cui all'articolo 1: Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Eswatini.

Articolo 7

Le misure di vigilanza preventiva in vigore a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione ⁽³⁵⁾, del 28 aprile 2016, sono sospese per i prodotti di cui all'allegato IV durante il periodo di istituzione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Durante il periodo di cui agli allegati IV.1 e IV.2, la Commissione può riesaminare le misure in caso di variazione delle circostanze.

Articolo 9

Eventuali importi pagati a titolo di dazi supplementari imposti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 in relazione ai prodotti specificati nell'allegato IV del presente regolamento sono riscossi definitivamente al livello di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (G.U. L 115 del 29.4.2016, pag. 37).



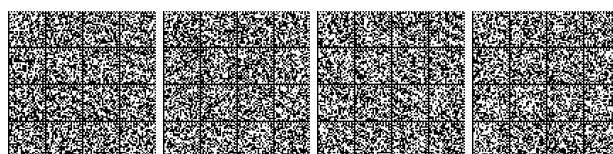
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



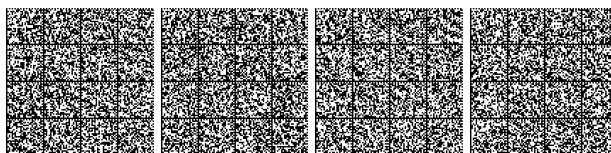
ALLEGATO I

Prodotto in esame

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00
3	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7225 19 90, 7226 19 80
4	Fogli rivestiti di metallo	7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 61, 7212 50 69, 7212 50 90, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 99 10, 7226 99 30, 7226 99 70
5	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80
6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	7219 21 10, 7219 21 90
11	Lamiere magnetiche a grani orientati	7225 11 00, 7226 11 00
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00
13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10



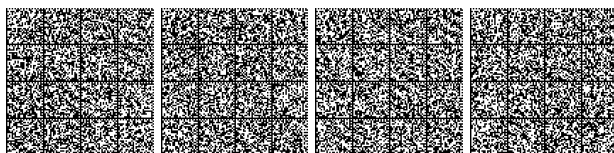
Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90
15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90
18	Palancole	7301 10 00
19	Materiale ferroviario	7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00
20	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77
21	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99
23	Tubi cuscinetto	7304 51 12, 7304 51 18, 7304 59 32, 7304 59 38
24	Altri tubi senza saldatura	7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 39 98, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 10, 7304 59 92, 7304 59 93, 7304 59 99, 7304 90 00
25	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00, 7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00
26	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90



ALLEGATO II

II.1 – Crescita delle importazioni per le 26 categorie di prodotti (in tonnellate)

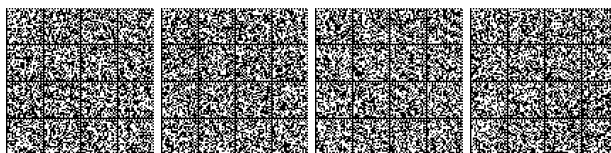
Numero di prodotto	Categoria di prodotto	2013	2014	2015	2016	2017	Periodo più recente	Crescita nel periodo più recente rispetto al 2013
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	4 867 242	5 263 815	7 854 395	8 610 847	7 048 217	7 209 718	48 %
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	1 837 875	1 906 067	2 761 337	2 007 299	2 463 937	2 463 941	34 %
3	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	266 355	284 376	279 777	312 647	377 744	433 526	63 %
4	Fogli rivestiti di metallo	1 855 325	2 203 135	2 688 830	3 924 906	5 019 132	4 637 052	150 %
5	Fogli a rivestimento organico	681 646	725 004	622 482	730 619	919 000	937 693	38 %
6	Prodotti stagnati	549 941	660 743	634 722	754 638	616 810	735 928	34 %
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	1 439 430	1 968 634	2 573 220	2 834 744	2 549 694	2 374 170	65 %
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	157 197	213 885	247 090	326 631	407 886	408 468	160 %
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	645 004	954 179	697 199	753 058	869 091	972 415	51 %
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	26 799	34 700	31 586	25 995	27 704	28 677	7 %
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	942 999	1 265 397	1 233 328	1 429 511	1 419 973	1 792 392	90 %
13	Barre di rinforzo	528 702	972 572	1 430 000	1 292 936	1 191 379	1 755 338	232 %
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	114 638	149 670	144 875	149 499	161 973	184 811	61 %
15	Vergelle di acciai inossidabili	52 068	71 209	57 542	58 659	63 022	69 786	34 %
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	1 107 169	1 267 308	1 694 707	2 001 322	2 093 877	2 354 164	113 %
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	222 797	274 863	267 851	387 353	262 759	373 732	68 %



Numero di prodotto	Categoria di prodotto	2013	2014	2015	2016	2017	Periodo più recente	Crescita nel periodo più recente rispetto al 2013
18	Palancole	15 871	16 497	14 051	36 683	84 549	83 502	426 %
19	Materiale ferroviario	14 587	25 532	23 202	12 494	18 232	23 013	58 %
20	Tubi gas	275 378	349 078	314 471	354 261	401 410	445 569	62 %
21	Profilati cavi	485 038	578 426	602 190	757 274	862 889	956 360	97 %
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	42 417	55 590	54 948	51 614	49 593	49 781	17 %
24	Altri tubi senza saldatura	440 696	509 052	448 761	448 333	410 822	480 600	9 %
25	Grandi tubi saldati	295 502	418 808	218 549	171 512	1 053 049	720 886	144 %
26	Altri tubi saldati	462 137	484 915	494 914	526 634	551 764	558 457	21 %
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	446 086	514 066	479 271	454 924	454 921	501 232	12 %
28	Fili di acciai non legati	555 798	700 560	683 041	726 158	714 480	762 600	37 %

II.2 – Crescita delle importazioni per le 2 categorie di prodotti (in tonnellate)

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	2013	2014	2015	2016	2017	Periodo più recente	Crescita nel periodo più recente rispetto al 2013
11	Lamiere magnetiche a grani orientati	114 388	112 258	101 737	109 518	99 917	106 570	- 7 %
23	Tubi cuscinetto	7 475	8 998	8 337	7 035	6 137	6 265	- 16 %



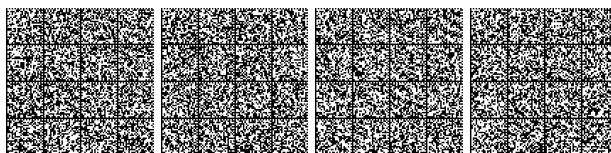
ALLEGATO III

III.1 – Elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC

Afghanistan, Albania, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Eswatini, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Isole Salomone, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Mauritio, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica centrafricana, Repubblica del Kirghizistan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica democratica del Laos, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Lucia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

III.2 – Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

Paese/Gruppo di prodotti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28
Brasile	x	x				x	x	x								x						x				
Cina			x	x		x		x		x	x			x			x	x		x	x	x	x	x	x	x
Egitto	x										x															
ex Repubblica iugoslava di Macedonia					x		x												x							
India	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x					x		x			x		
Indonesia							x																			
Malaysia										x																
Messico																						x				
Moldova												x			x											
Thailandia										x																
Turchia	x	x		x	x				x	x	x	x			x	x		x	x	x			x	x	x	x
Ucraina	x	x					x					x	x		x	x		x	x	x	x	x				x
Emirati arabi uniti																	x	x						x		
Vietnam		x		x					x																	



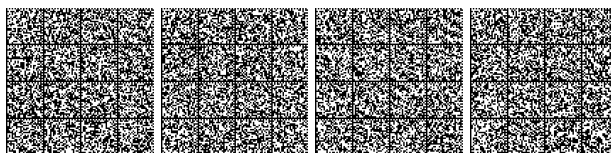
ALLEGATO IV

IV.1 – Volume dei contingenti tariffari

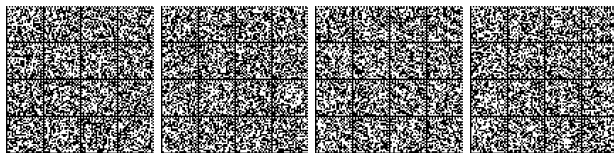
Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dal 2.2.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.6.2021	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)		
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99	Tutti i paesi terzi	3 359 532,08	8 641 212,54	9 073 273,16	25 %	(1)
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00	India	234 714,39	603 720,07	633 906,07	25 %	09.8801
			Corea (Repubblica di)	144 402,99	371 425,82	389 997,11	25 %	09.8802
			Ucraina	102 325,83	263 197,14	276 357,00	25 %	09.8803
			Brasile	65 398,61	168 214,89	176 625,64	25 %	09.8804
			Serbia	56 480,21	145 275,43	152 539,20	25 %	09.8805
			Altri paesi	430 048,96	1 106 149,42	1 161 456,89	25 %	(2)
3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10	Corea (Repubblica di)	1 923,96	4 948,72	5 196,15	25 %	09.8806
			Cina	822,98	2 116,84	2 222,68	25 %	09.8807
			Russia	519,69	1 336,71	1 403,54	25 %	09.8808
			Iran (Repubblica islamica dell')	227,52	585,21	614,47	25 %	09.8809
			Altri paesi	306,34	787,96	827,35	25 %	(1)



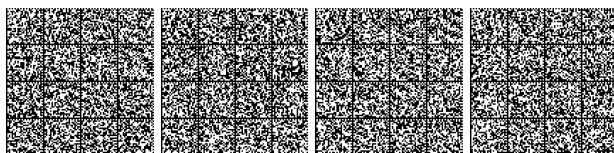
Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dal 2.2.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.6.2021	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)		
3.B		7225 19 90, 7226 19 80	Russia	51 426,29	132 276,00	138 889,80	25 %	09.8811
			Corea (Repubblica di)	31 380,40	80 715,02	84 750,77	25 %	09.8812
			Cina	24 187,01	62 212,57	65 323,20	25 %	09.8813
			Taiwan	18 144,97	46 671,54	49 005,12	25 %	09.8814
			Altri paesi	8 395,39	21 594,19	22 673,90	25 %	(4)
4.A (5)	Fogli rivestiti di metallo	Codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 40, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 11, 7226 99 70 91, 7226 99 70 94	Corea (Repubblica di)	69 571,10	178 947,15	187 894,51	25 %	09.8816
			India	83 060,42	213 643,66	224 325,84	25 %	09.8817
			Altri paesi	761 518,93	1 958 739,13	2 056 676,09	25 %	(6)
4.B (7)		Codici NC: 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10 Codici TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96	Cina	204 951,07	527 164,42	553 522,64	25 %	09.8821
			Corea (Repubblica di)	249 533,26	641 836,39	673 928,21	25 %	09.8822
			India	118 594,25	305 041,91	320 294,00	25 %	09.8823
			Taiwan	49 248,78	126 675,12	133 008,88	25 %	09.8824
			Altri paesi	125 598,05	323 056,72	339 209,55	25 %	(8)



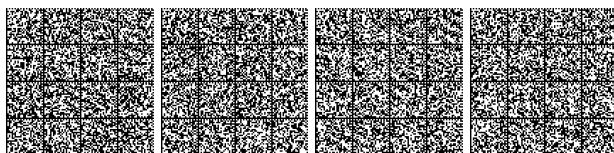
Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dal 2.2.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.6.2021	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)		
5	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80	India	108 042,36	277 900,89	291 795,94	25 %	09.8826
			Corea (Repubblica di)	103 354,11	265 842,04	279 134,14	25 %	09.8827
			Taiwan	31 975,79	82 246,46	86 358,79	25 %	09.8828
			Turchia	21 834,45	56 161,42	58 969,49	25 %	09.8829
			ex Repubblica iugoslava di Macedonia	16 331,15	42 006,13	44 106,44	25 %	09.8830
6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20	Altri paesi	43 114,71	110 897,39	116 442,26	25 %	(9)
			Cina	158 139,17	406 757,31	427 095,17	25 %	09.8831
			Serbia	30 545,88	78 568,52	82 496,95	25 %	09.8832
			Corea (Repubblica di)	23 885,70	61 437,55	64 509,42	25 %	09.8833
			Taiwan	21 167,00	54 444,65	57 166,88	25 %	09.8834
			Brasile	19 730,03	50 748,55	53 285,98	25 %	09.8835
			Altri paesi	33 167,30	85 311,19	89 576,75	25 %	(10)
			Ucraina	339 678,24	873 702,59	917 387,71	25 %	09.8836
			Corea (Repubblica di)	140 011,38	360 129,93	378 136,43	25 %	09.8837
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60	Russia	115 485,12	297 044,77	311 897,01	25 %	09.8838
			India	74 811,09	192 425,17	202 046,43	25 %	09.8839
			Altri paesi	466 980,80	1 201 143,58	1 261 200,76	25 %	(11)



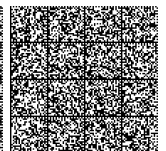
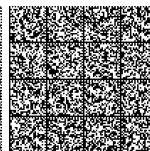
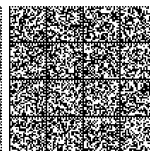
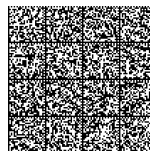
Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dal 2.2.2019 al 30.6.2019		Dall'1.7.2019 al 30.6.2020		Dall'1.7.2020 al 30.6.2021		Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)		
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00	Cina	87 328,82	224 622,62	235 853,75				25 %	09.8841
			Corea (Repubblica di)	18 082,33	46 510,43	48 835,95				25 %	09.8842
			Taiwan	12 831,07	33 003,41	34 653,58				25 %	09.8843
			Stati Uniti d'America	11 810,30	30 377,84	31 896,74				25 %	09.8844
			Altri paesi	10 196,61	26 227,19	27 538,55				25 %	(13)
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80	Corea (Repubblica di)	70 813,18	182 141,97	191 249,07				25 %	09.8846
			Taiwan	65 579,14	168 679,23	177 113,19				25 %	09.8847
			India	42 720,54	109 883,53	115 377,71				25 %	09.8848
			Stati Uniti d'America	35 609,52	91 592,94	96 172,59				25 %	09.8849
			Turchia	29 310,69	75 391,41	79 160,98				25 %	09.8850
			Malaysia	19 799,24	50 926,57	53 472,90				25 %	09.8851
			Vietnam	16 832,28	43 295,10	45 459,86				25 %	09.8852
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	7219 21 10, 7219 21 90	Altri paesi	50 746,86	130 528,43	137 054,85				25 %	(13)
			Cina	6 765,50	17 401,86	18 271,95				25 %	09.8856
			India	2 860,33	7 357,20	7 725,06				25 %	09.8857
			Taiwan	1 119,34	2 879,11	3 023,06				25 %	09.8858
			Altri paesi	1 440,07	3 704,07	3 889,27				25 %	(14)



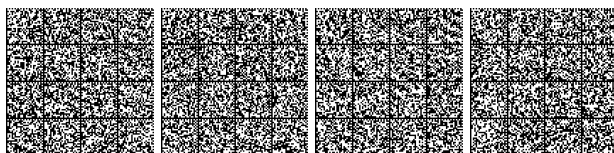
Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dal 2.2.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.6.2021	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)		
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00	Cina	166 217,87	427 536,89	448 913,74	25 %	09.8861
			Turchia	114 807,87	295 302,79	310 067,93	25 %	09.8862
			Russia	94 792,44	243 820,15	256 011,16	25 %	09.8863
			Svizzera	73 380,52	188 745,54	198 182,81	25 %	09.8864
			Bielorussia	57 907,73	148 947,24	156 394,60	25 %	09.8865
			Altri paesi	76 245,19	196 113,88	205 919,57	25 %	(¹⁵)
13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10	Turchia	117 231,80	301 537,50	316 614,37	25 %	09.8866
			Russia	94 084,20	241 998,46	254 098,38	25 %	09.8867
			Ucraina	62 534,65	160 848,36	168 890,77	25 %	09.8868
			Bosnia-Erzegovina	39 356,10	101 229,71	106 291,20	25 %	09.8869
			Moldova	28 284,59	72 752,14	76 389,74	25 %	09.8870
			Altri paesi	217 775,50	560 150,74	588 158,28		(¹⁶)
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90	India	44 433,00	114 288,24	120 002,65	25 %	09.8871
			Svizzera	6 502,75	16 726,03	17 562,33	25 %	09.8872
			Ucraina	5 733,50	14 747,41	15 484,78	25 %	09.8873
			Altri paesi	8 533,24	21 948,75	23 046,19	25 %	(¹⁷)



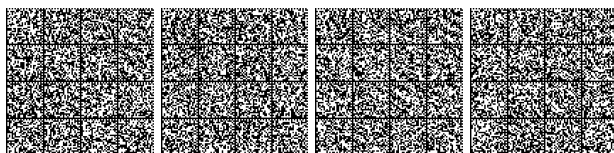
Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dal 2.2.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.6.2021	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)		
15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90	India	10 135,23	26 069,31	27 372,78	25 %	09.8876
			Taiwan	6 619,68	17 026,79	17 878,13	25 %	09.8877
			Corea (Repubblica di)	3 300,07	8 488,26	8 912,67	25 %	09.8878
			Cina	2 216,86	5 702,09	5 987,20	25 %	09.8879
			Giappone	2 190,40	5 634,03	5 915,73	25 %	09.8880
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95	Altri paesi	1 144,43	2 943,64	3 090,82	25 %	(18)
			Ucraina	149 009,10	383 273,39	402 437,06	25 %	09.8881
			Svizzera	141 995,22	365 232,67	383 494,31	25 %	09.8882
			Russia	122 883,63	316 074,84	331 878,59	25 %	09.8883
			Turchia	121 331,08	312 081,44	327 685,51	25 %	09.8884
			Bielorussia	97 436,46	250 620,96	263 152,01	25 %	09.8885
			Moldova	73 031,65	187 848,18	197 240,59	25 %	09.8886
			Altri paesi	122 013,20	313 835,96	329 527,76	25 %	(19)
			Ucraina	42 915,19	110 384,21	115 903,42	25 %	09.8891
			Turchia	38 465,03	98 937,73	103 884,61	25 %	09.8892
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90	Corea (Repubblica di)	10 366,76	26 664,84	27 998,09	25 %	09.8893
			Russia	9 424,08	24 240,12	25 452,12	25 %	09.8894
			Brasile	8 577,95	22 063,74	23 166,93	25 %	09.8895
			Svizzera	6 648,01	17 099,66	17 954,65	25 %	09.8896
			Altri paesi	14 759,92	37 964,70	39 862,93	25 %	(20)



Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dal 2.2.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.6.2021	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)		
18	Palancole	7301 10 00	Cina	12 198,24	31 375,68	32 944,46	25 %	09.8901
			Emirati arabi uniti	6 650,41	17 105,84	17 961,13	25 %	09.8902
			Altri paesi	480,04	1 234,73	1 296,46	25 %	(21)
19	Materiale ferroviario	7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00	Russia	2 147,19	5 522,90	5 799,05	25 %	09.8906
			Cina	2 145,07	5 517,42	5 793,30	25 %	09.8907
			Turchia	1 744,68	4 487,58	4 711,96	25 %	09.8908
			Ucraina	657,60	1 691,46	1 776,03	25 %	09.8909
			Altri paesi	1 010,85	2 600,06	2 730,07	25 %	(22)
20	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77	Turchia	88 914,68	228 701,68	240 136,77	25 %	09.8911
			India	32 317,40	83 125,12	87 281,37	25 %	09.8912
			ex Repubblica iugoslava di Macedonia	9 637,48	24 789,01	26 028,46	25 %	09.8913
21	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99	Altri paesi	22 028,87	56 661,52	59 494,59	25 %	(23)
			Turchia	154 436,15	397 232,59	417 094,22	25 %	09.8916
			Russia	35 406,28	91 070,18	95 623,68	25 %	09.8917
			ex Repubblica iugoslava di Macedonia	34 028,95	87 527,48	91 903,85	25 %	09.8918
			Ucraina	25 240,74	64 922,92	68 169,06	25 %	09.8919
			Svizzera	25 265,29	57 369,40	60 237,87	25 %	09.8920
			Bielorussia	20 898,79	53 754,78	56 442,52	25 %	09.8921
Altri paesi	25 265,29	64 986,05	68 235,36	25 %	(24)			



Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dal 2.2.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.6.2021	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)		
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99	India	8 315,90	21 389,71	22 459,20	25 %	09.8926
			Ucraina	5 224,94	13 439,33	14 111,29	25 %	09.8927
			Corea (Repubblica di)	1 649,31	4 242,27	4 454,39	25 %	09.8928
			Giappone	1 590,45	4 090,86	4 295,41	25 %	09.8929
			Stati Uniti d'America	1 393,26	3 583,68	3 762,86	25 %	09.8930
			Cina	1 299,98	3 343,74	3 510,92	25 %	09.8931
24	Altri tubi senza saldatura	7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 39 98, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 10, 7304 59 92, 7304 59 93, 7304 59 99, 7304 90 00	Altri paesi	2 838,17	7 300,20	7 665,21	25 %	(25)
			Cina	49 483,75	127 279,51	133 643,48	25 %	09.8936
			Ucraina	36 779,89	94 603,32	99 333,49	25 %	09.8937
			Bielorussia	19 655,31	50 556,35	53 084,17	25 %	09.8938
			Giappone	13 766,04	35 408,29	37 178,71	25 %	09.8939
			Stati Uniti d'America	12 109,53	31 147,50	32 704,87	25 %	09.8940
25	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00, 7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00	Altri paesi	55 345,57	142 356,97	149 474,82	25 %	(26)
			Russia	140 602,32	361 649,91	379 732,41	25 %	09.8941
			Turchia	17 543,40	45 124,22	47 380,43	25 %	09.8942
			Cina	14 213,63	36 559,56	38 387,54	25 %	09.8943
			Altri paesi	34 011,86	87 483,52	91 857,70	25 %	(27)



Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dal 2.2.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.6.2021	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)		
26	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00	Svizzera	64 797,98	166 669,96	175 003,46	25 %	09.8946
			Turchia	60 693,64	156 113,01	163 918,66	25 %	09.8947
			Emirati arabi uniti	18 676,40	48 038,46	50 440,38	25 %	09.8948
			Cina	18 010,22	46 324,96	48 641,20	25 %	09.8949
			Taiwan	14 374,20	36 972,56	38 821,19	25 %	09.8950
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80	India	11 358,87	29 216,69	30 677,53	25 %	09.8951
			Altri paesi	36 898,57	94 908,57	99 653,99	25 %	(28)
			Russia	117 519,41	302 277,28	317 391,14	25 %	09.8956
			Svizzera	27 173,22	69 893,54	73 388,22	25 %	09.8957
			Cina	20 273,26	52 145,82	54 753,12	25 %	09.8958
			Ucraina	15 969,02	41 074,67	43 128,40	25 %	09.8959
			Altri paesi	17 540,47	45 116,69	47 372,52	25 %	(29)
			Bielorussia	88 294,51	227 106,51	238 461,84	25 %	09.8961
			Cina	66 719,82	171 613,24	180 193,90	25 %	09.8962
			Russia	41 609,21	107 025,04	112 376,29	25 %	09.8963
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90	Turchia	40 302,46	103 663,89	108 847,08	25 %	09.8964
			Ucraina	26 755,09	68 818,05	72 258,95	25 %	09.8965
			Altri paesi	39 770,29	102 295,06	107 409,81	25 %	(30)

(1) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8601.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8602.

(2) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8603.

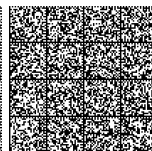
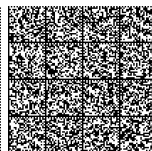
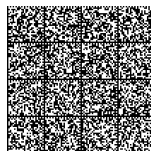
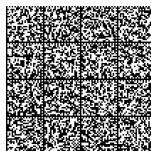
Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8604.

(3) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8605.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8606.

(4) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8607.

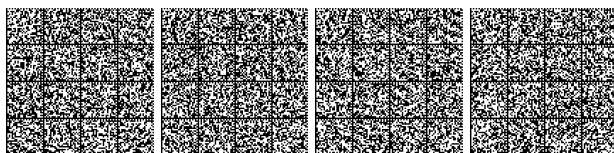
Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8608.



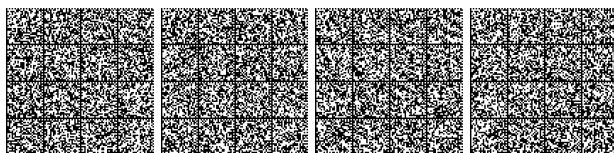


IV.2 – Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre

Numero di prodotto	ANNO 1		ANNO 2				ANNO 3			
	Dal 2.2.2019 al 31.3.2019	Dall'1.4.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.9.2019	Dall'1.10.2019 al 31.12.2019	Dall'1.1.2020 al 31.3.2020	Dall'1.4.2020 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.9.2020	Dall'1.10.2020 al 31.12.2020	Dall'1.1.2021 al 31.3.2021	Dall'1.4.2021 al 30.6.2021
1 Altri paesi	1 307 737,32	2 051 794,76	2 172 108,07	2 172 108,07	2 148 498,20	2 148 498,20	2 286 962,00	2 286 962,00	2 237 245,44	2 262 103,72
2 Altri paesi	167 401,61	262 647,35	278 048,49	278 048,49	275 026,22	275 026,22	292 750,78	292 750,78	286 386,63	289 568,70
3 A Altri paesi	119,25	187,09	198,07	198,07	195,91	195,91	208,54	208,54	204,01	206,27
3 B Altri paesi	3 268,01	5 127,39	5 428,05	5 428,05	5 369,05	5 369,05	5 715,07	5 715,07	5 590,82	5 652,94
4 A Altri paesi	296 430,19	465 088,74	492 360,66	492 360,66	487 008,91	487 008,91	518 395,07	518 395,07	507 125,61	512 760,34
4 B Altri paesi	48 890,51	76 707,53	81 205,51	81 205,51	80 322,84	80 322,84	85 499,39	85 499,39	83 640,71	84 570,05
5 Altri paesi	16 782,91	26 331,80	27 875,85	27 875,85	27 572,85	27 572,85	29 349,83	29 349,83	28 711,79	29 030,81
6 Altri paesi	12 910,76	20 256,54	21 444,34	21 444,34	21 211,25	21 211,25	22 578,25	22 578,25	22 087,42	22 332,83
7 Altri paesi	181 777,76	285 203,04	301 926,80	301 926,80	298 644,99	298 644,99	317 891,70	317 891,70	310 981,01	314 436,35
8 Altri paesi	3 969,15	6 227,46	6 592,63	6 592,63	6 520,97	6 520,97	6 941,22	6 941,22	6 790,33	6 865,78
9 Altri paesi	19 753,81	30 993,05	32 810,42	32 810,42	32 453,79	32 453,79	34 545,33	34 545,33	33 794,35	34 169,84
10 Altri paesi	560,56	879,51	931,08	931,08	920,96	920,96	980,31	980,31	959,00	969,65
12 Altri paesi	29 679,33	46 565,85	49 296,38	49 296,38	48 760,55	48 760,55	51 903,01	51 903,01	50 774,69	51 338,85



Numero di prodotto	ANNO 1		ANNO 2				ANNO 3			
	Dal 2.2.2019 al 31.3.2019	Dall'1.4.2019 al 30.6.2019	Dall'1.7.2019 al 30.9.2019	Dall'1.10.2019 al 31.12.2019	Dall'1.1.2020 al 31.3.2020	Dall'1.4.2020 al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 30.9.2020	Dall'1.10.2020 al 31.12.2020	Dall'1.1.2021 al 31.3.2021	Dall'1.4.2021 al 30.6.2021
13 Altri paesi	84 771,67	133 003,83	140 802,92	140 802,92	139 272,45	139 272,45	148 248,11	148 248,11	145 025,33	146 636,72
14 Altri paesi	3 321,66	5 211,58	5 517,17	5 517,17	5 457,20	5 457,20	5 808,90	5 808,90	5 682,62	5 745,76
15 Altri paesi	445,48	698,95	739,93	739,93	731,89	731,89	779,06	779,06	762,12	770,59
16 Altri paesi	47 495,07	74 518,13	78 887,73	78 887,73	78 030,25	78 030,25	83 059,05	83 059,05	81 253,42	82 156,24
17 Altri paesi	5 745,47	9 014,45	9 543,04	9 543,04	9 439,31	9 439,31	10 047,64	10 047,64	9 829,22	9 938,43
18 Altri paesi	186,86	293,18	310,37	310,37	306,99	306,99	326,78	326,78	319,68	323,23
19 Altri paesi	393,49	617,37	653,57	653,57	646,46	646,46	688,13	688,13	673,17	680,65
20 Altri paesi	8 575,00	13 453,88	14 242,79	14 242,79	14 087,97	14 087,97	14 995,90	14 995,90	14 669,90	14 832,90
21 Altri paesi	9 834,81	15 430,48	16 335,29	16 335,29	16 157,73	16 157,73	17 199,05	17 199,05	16 825,16	17 012,10
22 Altri paesi	1 104,79	1 733,38	1 835,02	1 835,02	1 815,08	1 815,08	1 932,05	1 932,05	1 890,05	1 911,05
24 Altri paesi	1 543,91	33 801,65	35 783,72	35 783,72	35 394,77	35 394,77	37 675,84	37 675,84	36 856,80	37 266,32
25 Altri paesi	3 239,52	20 772,34	21 990,39	21 990,39	21 751,37	21 751,37	23 153,17	23 153,17	22 649,84	22 901,51
26 Altri paesi	14 363,20	22 535,37	23 856,80	23 856,80	23 597,48	23 597,48	25 118,27	25 118,27	24 572,22	24 845,24
27 Altri paesi	6 827,84	10 712,64	11 340,81	11 340,81	11 217,54	11 217,54	11 940,47	11 940,47	11 680,90	11 810,68
28 Altri paesi	15 481,05	24 289,24	25 713,51	25 713,51	25 434,02	25 434,02	27 073,16	27 073,16	26 484,61	26 778,88



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/160 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2019

che prevede una deroga temporanea alle condizioni richieste per le sementi certificate di cui alle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio*[notificata con il numero C(2019) 305]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

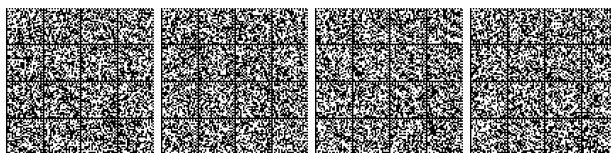
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾ e la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il clima insolitamente caldo e secco registrato in Svezia nel 2018 è all'origine della mancanza di umidità del suolo, che ha danneggiato e sottoposto a stress la vegetazione, determinando una resa minore e una qualità inferiore delle sementi.
- (2) Le difficoltà di approvvigionamento delle sementi sono state inoltre aggravate dalla stagione di raccolta umida del 2017, che ha provocato in Svezia la carenza di sementi per la semina primaverile del 2018.
- (3) Pertanto la Svezia dispone ora solo di una quantità limitata di sementi di piante foraggere primaverili e di sementi di cereali primaverili della stagione precedente e non sarà in grado di raccogliere sementi sufficienti a soddisfare la domanda nella primavera del 2019.
- (4) Altri Stati membri, che si trovano anch'essi ad affrontare alcuni problemi di raccolta, sono stati in grado di coprire solo in misura limitata il fabbisogno di sementi della Svezia.
- (5) Alla luce di tali circostanze, in Svezia si sono verificate difficoltà temporanee, che si prevede continueranno, di approvvigionamento generale di sementi di piante foraggere primaverili e di sementi di cereali primaverili. Tali difficoltà possono essere superate solo autorizzando, per un periodo determinato e per un quantitativo massimo appropriato, la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di piante foraggere primaverili e di sementi certificate di cereali primaverili prodotte in Svezia a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione.
- (6) È pertanto opportuno che la deroga di cui alla presente decisione autorizzi la commercializzazione nell'Unione, nel rispetto di determinate condizioni e limitazioni, di sementi certificate di piante foraggere primaverili e di sementi certificate di cereali primaverili prodotte in Svezia a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione.
- (7) Dalle informazioni che la Svezia ha fornito alla Commissione risulta che, per risolvere dette difficoltà di approvvigionamento, è necessario un quantitativo totale di 2 525 tonnellate per le sementi di piante foraggere primaverili e di 18 240 tonnellate per le sementi di cereali primaverili, per un periodo che termina il 30 giugno 2019.
- (8) La deroga non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle altre condizioni relative alla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione, come disposto nelle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.⁽²⁾ GUL 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La commercializzazione nell'Unione delle sementi certificate di sementi di piante foraggere primaverili e di sementi di cereali primaverili prodotte in Svezia a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione è autorizzata per un periodo che termina il 30 giugno 2019 e alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Il quantitativo totale delle sementi la cui commercializzazione nell'Unione è autorizzata a norma della presente decisione non supera 2 525 tonnellate per le sementi di piante foraggere primaverili e 18 240 tonnellate per le sementi di cereali primaverili.
3. Le sementi di cui al paragrafo 1 sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE e all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda le condizioni che le sementi della categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione devono soddisfare.
4. Fatti salvi i requisiti in materia di etichettatura stabiliti dalle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE, l'etichetta ufficiale reca l'indicazione che le sementi in questione appartengono a una categoria inferiore alla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione.
5. La commercializzazione delle sementi di cui al paragrafo 1 è consentita previa domanda di autorizzazione alla commercializzazione a norma della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.

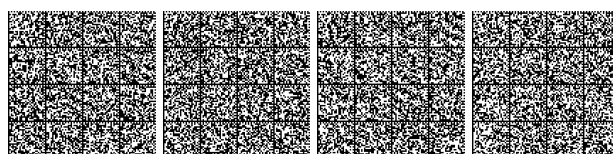
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

19CE0715



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/161 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri*[notificata con il numero C(2019) 821]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

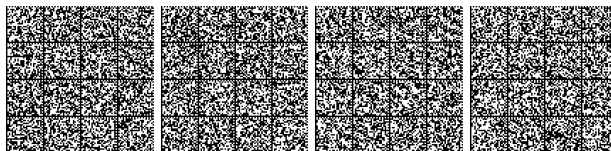
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato varie volte per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/122 della Commissione ⁽⁵⁾, a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Romania.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017, e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 ⁽⁶⁾.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/122 si sono verificati in Romania nuovi casi di peste suina africana nei suini domestici, di cui si dovrebbe tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nel gennaio 2019 sono stati osservati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nei distretti di Arad e Timiș in Romania, al di fuori delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tali zone della Romania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/122 della Commissione, del 25 gennaio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 24 del 28.1.2019, pag. 31).⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.

- (5) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in modo proattivo ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania e includerle negli elenchi dell'allegato, parti I e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

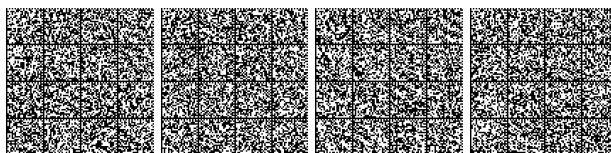
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

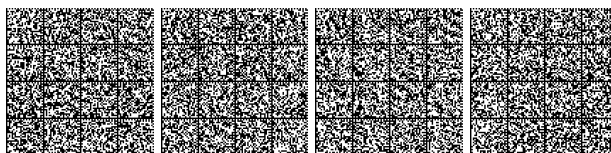
PARTE I

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
 - the border with France,
 - Rue Mersinhat,
 - N818,
 - N83: Le Buisson des Cailles,
 - Rue des Sources,
 - Rue Antoine,
 - Rue de la Cure,
 - Rue du Breux,
 - Rue Blondiau,
 - Nouvelle Chiyue,
 - Rue de Martué,
 - Rue du Chêne,
 - Rue des Aubépines,
 - N85: Rue des Iles,
 - N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants, Rue du Pré au bois,
 - N801: Rue Notre-Dame,
 - N894: Rue des Combattants, Rue des Tilleuls, Naleumont, Rue de Rindchay, Rue de la Distillerie,
 - N40: Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
 - Rue du Tombois,
 - Rue Du Pierroy,
 - Rue Saint-Orban,
 - Rue Saint-Aubain,
 - Rue des Cottages,
 - Rue de Relune,
 - Rue de Rulune,
 - Route de l'Ermitage,
 - N87: Route de Habay,
 - Chemin des Ecoliers,
 - Le Routy,
 - Rue Burgknapp,
 - Rue de la Halte,
 - Rue du Centre,
 - Rue de l'Eglise,
 - Rue du Marquisat,
 - Rue de la Carrière,



- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- the border with the Grand Duchy of Luxembourg,
- the border with France,
- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
- La N871 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N897,
- La N897 jusque son intersection avec la N879,
- La N879 jusque son intersection avec la N891,
- La N891 jusque son intersection avec la N83,
- La N83 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France,
- the border with France.

2. Bulgaria

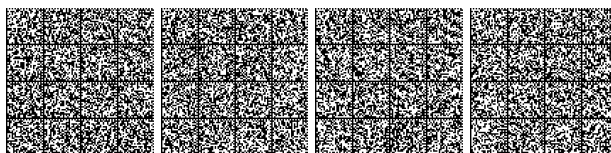
Le seguenti zone della Bulgaria:

in Silistra region:

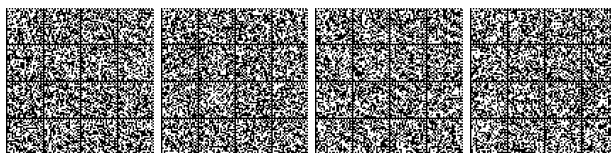
- whole municipality of Glavinitza,
- whole municipality of Tutrakan,
- whole municipality of Dulovo,
- within municipality of Sitovo:
 - Bosna,
 - Garvan,
 - Irnik,
 - Iskra,
 - Nova Popina,
 - Polyana,
 - Popina,
 - Sitovo,
 - Yastrebnia,

in Dobrich region:

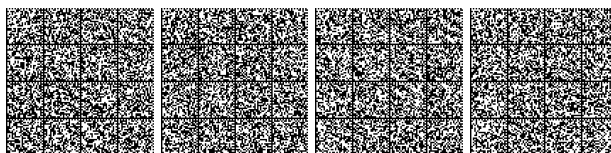
- whole municipality of Baltchik,
- whole municipality of General Toshevo,
- whole municipality of Dobrich,
- whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),
- within municipality of Krushari:
 - Severnyak,
 - Abrit,
 - Dobrin,
 - Alexandria,



- Polkovnik Dyakovo,
 - Poruchik Kardzhievo,
 - Zagortzi,
 - Zementsi,
 - Koriten,
 - Krushari,
 - Bistretz,
 - Efreytor Bakalovo,
 - Telerig,
 - Lozenetz,
 - Krushari,
 - Severnyak,
 - Severtsi,
 - within municipality of Kavarna:
 - Krupen,
 - Belgun,
 - Bilo,
 - Septemvriytsi,
 - Travnik,
 - whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,
- in Ruse region:
- within municipality of Slivo pole:
 - Babovo,
 - Brashlen,
 - Golyamo vranovo,
 - Malko vranovo,
 - Ryahovo,
 - Slivo pole,
 - Borisovo,
 - within municipality of Ruse:
 - Sandrovo,
 - Prosena,
 - Nikolovo,
 - Marten,
 - Dolno Ablanovo,
 - Ruse,
 - Chervena voda,
 - Basarbovo,
 - within municipality of Ivanovo:
 - Krasen,
 - Bozhichen,
 - Pirgovo,
 - Mechka,
 - Trastenik,
 - within municipality of Borovo:
 - Batin,
 - Gorno Ablanovo,



- Ekzarh Yosif,
- Obretenik,
- Batin,
- within municipality of Tsenovo:
 - Krivina,
 - Belyanovo,
 - Novgrad,
 - Dzhulyunitza,
 - Beltzov,
 - Tsenovo,
 - Piperkovo,
 - Karamanovo,
- in Veliko Tarnovo region:
 - within municipality of Svishtov:
 - Sovata,
 - Vardim,
 - Svishtov,
 - Tzarevets,
 - Bulgarsko Slivovo,
 - Oresh,
- in Pleven region:
 - within municipality of Belene:
 - Dekov,
 - Belene,
 - Kulina voda,
 - Byala voda,
 - within municipality of Nikopol:
 - Lozitzza,
 - Dragash voyvoda,
 - Lyubenovo,
 - Nikopol,
 - Debovo,
 - Evlogievo,
 - Muselievo,
 - Zhernov,
 - Cherkovitza,
 - within municipality of Gulyantzi:
 - Somovit,
 - Dolni vit,
 - Milkovitsa,
 - Shiyakovo,
 - Lenkovo,
 - Kreta,
 - Gulyantzi,
 - Brest,
 - Dabovan,
 - Zagrazhdan,



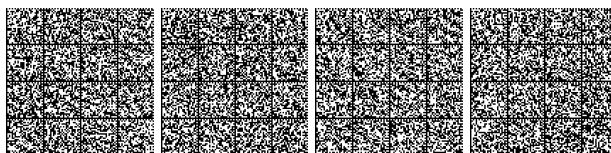
- Gigen,
- Iskar,
- within municipality of Dolna Mitropoliya:
 - Komarevo,
 - Baykal,
 - Slavovitsa,
 - Bregare,
 - Orehovitsa,
 - Krushovene,
 - Stavertzi,
 - Gostilya,

in Vratza region:

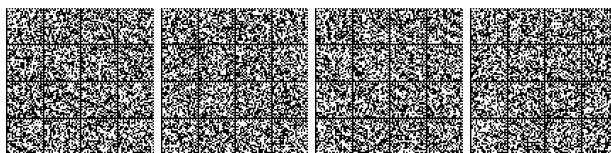
- within municipality of Oryahovo:
 - Dolni vadin,
 - Gorni vadin,
 - Ostrov,
 - Galovo,
 - Leskovets,
 - Selanovtsi,
 - Oryahovo,
- within municipality of Miziya:
 - Saraevo,
 - Miziya,
 - Voyvodovo,
 - Sofronievo,
- within municipality of Kozloduy:
 - Harlets,
 - Glozhene,
 - Butan,
 - Kozloduy,

in Montana region:

- within municipality of Valtchedram:
 - Dolni Tzibar,
 - Gorni Tzibar,
 - Ignatovo,
 - Zlatiya,
 - Razgrad,
 - Botevo,
 - Valtchedram,
 - Mokresh,
- within municipality Lom:
 - Kovatchitza,
 - Stanevo,
 - Lom,
 - Zemphyr,
 - Dolno Linevo,
 - Traykovo,
 - Staliyska mahala,



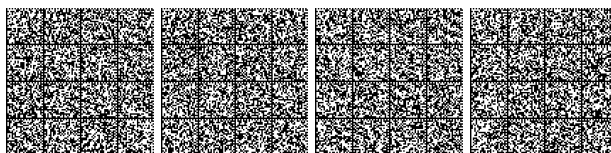
- Orsoya,
- Slivata,
- Dobri dol,
- within municipality of Brusartsi:
 - Vasilyovtzi,
 - Dondukovo,
- in Vidin region:
 - within municipality of Ruzhintsi:
 - Dinkovo,
 - Topolovets,
 - Drenovets,
 - within municipality of Dimovo:
 - Artchar,
 - Septemvriytzi,
 - Yarlovitza,
 - Vodnyantzi,
 - Shipot,
 - Izvor,
 - Mali Drenovetz,
 - Lagoshevtzi,
 - Darzhanitza,
 - within municipality of Vidin:
 - Vartop,
 - Botevo,
 - Gaytantsi,
 - Tzar Simeonovo,
 - Ivanovtsi,
 - Zheglitza,
 - Sinagovtsi,
 - Dunavtsi,
 - Bukovets,
 - Bela Rada,
 - Slana bara,
 - Novoseltsi,
 - Ruptzi,
 - Akatsievo,
 - Vidin,
 - Inovo,
 - Kapitanovtsi,
 - Pokrayna,
 - Antimovo,
 - Kutovo,
 - Slanotran,
 - Koshava,
 - Gomotartsi.



3. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vláří,
 - Brumov,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vláří,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Lipina,
 - Lipová u Slavičína,
 - Ludkovice,
 - Luhačovice,
 - Machová,
 - Mirošov u Valašských Klobouk,
 - Mysločovice,
 - Napajedla,
 - Návojná,
 - Nedašov,
 - Nedašova Lhota,
 - Nevšová,
 - Otrokovice,
 - Petrůvka u Slavičína,
 - Pohořelice u Napajedel,
 - Polichno,
 - Popov nad Vláří,
 - Poteč,
 - Pozlovice,
 - Rokytnice u Slavičína,



- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vláří,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

4. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

5. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,
- Alsungas novads,
- Durbes novada Dunalkas un Tadaikšu pagasts,
- Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
- Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

7. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnųjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygių seniūnijos.

8. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,
- gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
- gminy Dźwierzuty i Świątajno w powiecie szczycieńskim.
- część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,



- gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
- powiat miejski Elbląg,
- gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Świątki w powiecie olsztyńskim,
- gminy Miłakowo, Małdyty i część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 519 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 527 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 527 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 519 do południowo - wschodniej granicy gminy w powiecie ostródzkim;

w województwie podlaskim:

- gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- powiat miejski Ostrołęka,
- powiat ostrowski,
- gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
- gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Gliniojeck, Gołmin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
- gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rzańnik, Wyszaków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
- gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Ceglów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Ceglów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Ceglów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barczackie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
- gmina Żelechów w powiecie garwolińskim,
- gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszków i Sieciechów w powiecie kozienickim,
- gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
- powiat żyrardowski,



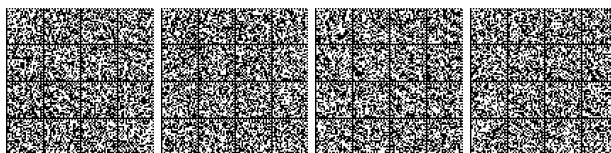
- gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzelskim,
 - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
 - gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
 - gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;
- w województwie lubelskim:
- gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,
 - gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,
 - powiat miejski Zamość,
 - gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,
 - gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
 - gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
 - gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
 - gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
 - gminy Mielgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
 - gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ułhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
 - gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,
 - gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;
- w województwie podkarpackim:
- gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,
 - gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
 - gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
 - gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzelskim;
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
 - gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.



9. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Alba,
- Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III,
- Județul Brașov,
- Județul Cluj,
- Județul Covasna,
- Județul Harghita,
- Județul Hunedoara,
- Județul Iași,
- Județul Neamț,
- Județul Vâlcea,
- Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
 - Comuna Garla Mare,
 - Hinova,
 - Burila Mare,
 - Gruia,
 - Pristol,
 - Dubova,
 - Municipiul Drobeta Turnu Severin,
 - Eselnița,
 - Salcia,
 - Devesel,
 - Svinița,
 - Gogoșu,
 - Simian,
 - Orșova,
 - Obârșia Closani,
 - Baia de Aramă,
 - Bala,
 - Florești,
 - Broșteni,
 - Corcova,
 - Isverna,
 - Balta,
 - Podeni,
 - Cireșu,
 - Ilovița,
 - Ponoarele,
 - Ilovăț,
 - Patulele,
 - Jiana,
 - Iyvoru Bârzii,
 - Malovat,
 - Bălvănești,
 - Breznița Ocol,
 - Godeanu,



- Padina Mare,
- Corlăţel,
- Vânu Mare,
- Vânjuleţ,
- Obârşia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Punghina,
- Cujmir,
- Oprişor,
- Dârvari,
- Căzăneşti,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,
- Prunişor,
- Tămna,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiaş,
- Siseşti,
- Sovarna,
- Bălăciţa,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Suceava,
- Judeţul Mureş,
- Judeţul Sibiu,
- Judeţul Caraş-Severin.

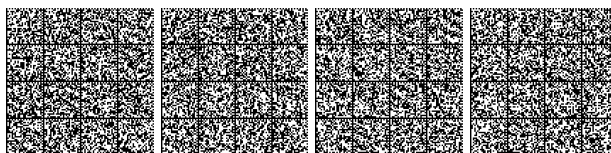
PARTE II

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
 - The border with France,
 - La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville,
 - La N83 jusque son intersection avec la N891,
 - La N891 jusque son intersection avec la N879 au niveau de Marbehan,
 - La N879 jusque son intersection avec la N897 au niveau de Marbehan,
 - La N897 jusque son intersection avec la E25 - E411,
 - La E25 - E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
 - La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
 - La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
 - La N88 jusque son intersection avec la N871,
 - La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
 - La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France,
 - The border with France.



2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Silistra region:

— within municipality of Kaynardzha:

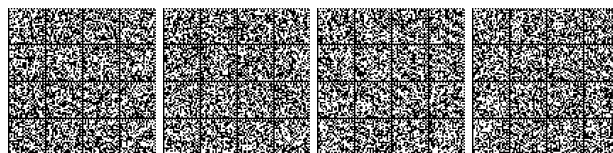
- Voynovo,
- Kaynardzha,
- Kranovo,
- Zarnik,
- Dobrudzhanka,
- Golesh,
- Svetoslav,
- Polkovnik Cholakovo,
- Kamentzi,
- Gospodinovo,
- Davidovo,
- Sredishte,
- Strelkovo,
- Poprusanovo,
- Posev,

— within municipality of Alfatar:

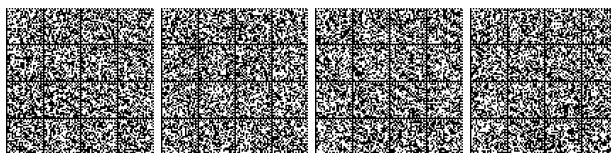
- Alfatar,
- Alekovo,
- Bistra,
- Kutlovitza,
- Tzar Asen,
- Chukovetz,
- Vasil Levski,

— within municipality of Silistra:

- Glavan,
- Silistra,
- Aydemir,
- Babuk,
- Popkralevo,
- Bogorovo,
- Bradvari,
- Sratzimir,
- Bulgarka,
- Tsenovich,
- Sarpovo,
- Srebarna,
- Smiletz,
- Profesor Ishirkovo,
- Polkovnik Lambrinovo,
- Kalipetrovo,
- Kazimir,
- Yordanovo,



- within municipality of Sitovo:
 - Dobrotitza,
 - Lyuben,
 - Slatina,
- in Dobrich region:
 - within municipality of Krushari:
 - Kapitan Dimitrovo,
 - Ognyanovo,
 - Zimnitza,
 - Gaber,
 - within municipality of Tervel:
 - Brestnitza,
 - Kolartzi,
 - within municipality Shabla:
 - Shabla,
 - Tyulenovo,
 - Bozhanovo,
 - Gorun,
 - Gorichane,
 - Prolez,
 - Ezeretz,
 - Zahari Stoyanovo,
 - Vaklino,
 - Granichar,
 - Durankulak,
 - Krapetz,
 - Smin,
 - Staevtsi,
 - Tvarditsa,
 - Chernomortzi,
 - within municipality of Kavarna:
 - Balgarevo,
 - Bozhurets,
 - Vranino,
 - Vidno,
 - Irechek,
 - Kavarna,
 - Kamen briag,
 - Mogilishte,
 - Neykovo,
 - Poruchik Chunchevo,
 - Rakovski,
 - Sveti Nikola,
 - Seltse,
 - Topola,
 - Travnik,
 - Hadzhi Dimitar,
 - Chelopechene.

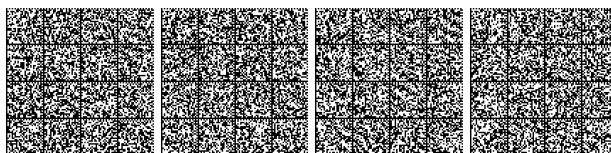


3. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

— katastrální území obcí v okrese Zlín:

- Bohuslavice u Zlína,
- Bratřejov u Vizovic,
- Březnice u Zlína,
- Březová u Zlína,
- Březůvky,
- Dešná u Zlína,
- Dolní Ves,
- Doubravy,
- Držková,
- Fryšták,
- Horní Lhota u Luhačovic,
- Horní Ves u Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice u Zlína,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota u Zlína,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,



- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

4. Estonia

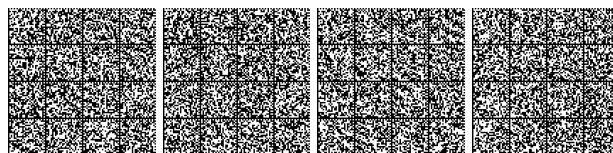
Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

5. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

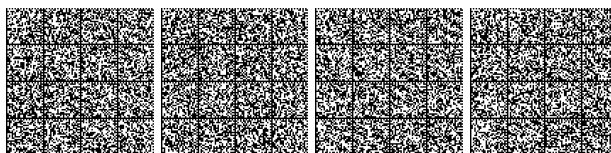
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.



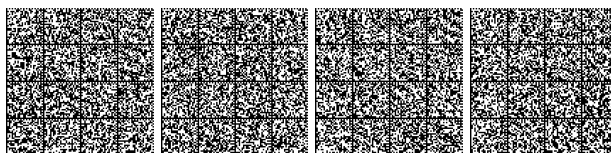
6. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novads, Kalvenes pagasts,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltnavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cēsvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novads, Durbes un Vecpils pagasts,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Kēguma novads,
- Kēkavas novads,
- Kocēnu novads,



- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunaucē un Vadakstes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,



- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novads,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Zirū, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

7. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslovo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos,



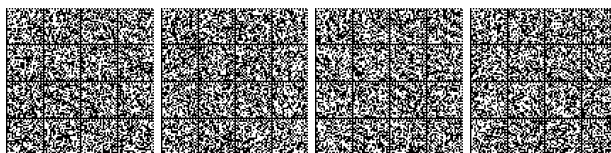
- Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417, Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
- Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

8. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
- gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasta Giżycko w powiecie giżyckim,
- gmina Gołdap, Dubeninki i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
- gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,



- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,
- powiat braniewski,
- gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącej miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Lubomino, Orneta, część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od południowo - zachodniej granicy gminy do południowo - zachodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na północ od granic miasta Lidzbark Warmiński oraz linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- powiat hajnowski,
- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,
- powiat suwalski,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- powiat sokółski,
- powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

- gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodnie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn i część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,



- gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,
 - gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Żąbki w powiecie wołomińskim,
 - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Ceglów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Ceglów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Ceglów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,
 - gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim,
 - powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
 - gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
 - gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
 - część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
 - powiat miejski Warszawa;
- w województwie lubelskim:
- gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wołyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
 - gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tucznia, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
 - część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

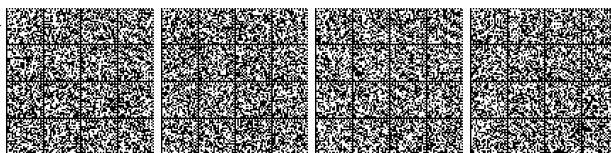


- gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,
 - gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,
 - część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
 - gmina Fajslawice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
 - gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
 - część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
 - gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,
 - gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
 - gminy Annapol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
 - gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
 - gmina Stężyca w powiecie ryckim;
- w województwie podkarpackim:
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

9. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
- Comuna Vișeu de Sus,
- Comuna Moisei,
- Comuna Borșa,
- Comuna Oarța de Jos,
- Comuna Suciul de Sus,
- Comuna Coroieni,
- Comuna Târgu Lăpuș,
- Comuna Vima Mică,
- Comuna Boiu Mare,
- Comuna Valea Chioarului,
- Comuna Ulmeni,
- Comuna Băsești,
- Comuna Baia Mare,
- Comuna Tăuții Magherăuș,
- Comuna Cicărlău,
- Comuna Seini,
- Comuna Arduș,
- Comuna Farcasa,
- Comuna Salsig,
- Comuna Asuaju de Sus,



- Comuna Băița de sub Codru,
- Comuna Bicaz,
- Comuna Grosi,
- Comuna Recea,
- Comuna Baia Sprie,
- Comuna Sisesti,
- Comuna Cernesti,
- Copalnic Mănăstur,
- Comuna Dumbrăvița,
- Comuna Cupseni,
- Comuna Șomcuța Mare,
- Comuna Sacaleșeni,
- Comuna Remetea Chioarului,
- Comuna Mireșu Mare,
- Comuna Ariniș,
- Județul Bistrița-Năsăud.
- Județul Botoșani.

PARTE III

1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
- Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliūnos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataucių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Kalnų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija.



3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Sępólno i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,
- gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącej miejscowości Krelkiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radziejewo, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulino, Stary Brus, Wyrki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,
- gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
- gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
- gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

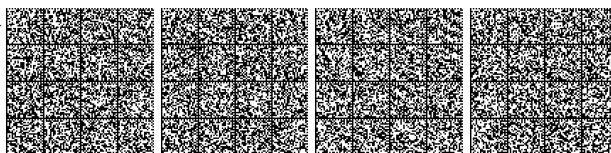
- gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.



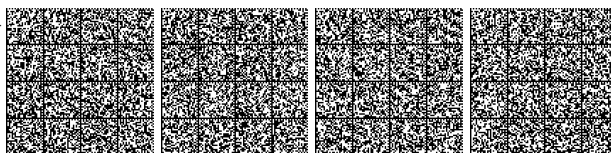
4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:
 - Comuna Petrova,
 - Comuna Bistra,
 - Comuna Repedea,
 - Comuna Poienile de sub Munte,
 - Comuna Vişeu e Jos,
 - Comuna Ruscova,
 - Comuna Leordina,
 - Comuna Rozavlea,
 - Comuna Strâmtura,
 - Comuna Bârsana,
 - Comuna Rona de Sus,
 - Comuna Rona de Jos,
 - Comuna Bocoiu Mare,
 - Comuna Sighetu Marmăţiei,
 - Comuna Sarasau,
 - Comuna Câmpulung la Tisa,
 - Comuna Săpânţa,
 - Comuna Remeti,
 - Comuna Giuleşti,
 - Comuna Ocna Şugatag,
 - Comuna Deseşti,
 - Comuna Budeşti,
 - Comuna Băiuţ,
 - Comuna Căvnic,



- Comuna Lăpuș,
- Comuna Dragomirești,
- Comuna Ieud,
- Comuna Saliștea de Sus,
- Comuna Săcel,
- Comuna Călinești,
- Comuna Vadu Izei,
- Comuna Botiza,
- Comuna Bogdan Vodă,
- Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciul de Sus,
- Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
- Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
- Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
 - Comuna Strehăia,
 - Comuna Greci,
 - Comuna Brejnita Motru,
 - Comuna Butoiești,
 - Comuna Stângăceaua,
 - Comuna Grozești,
 - Comuna Dumbrava de Jos,
 - Comuna Băcles,
 - Comuna Bălăcița,
- Partea din județul Argeș cu următoarele comune:
 - Comuna Bârla,
 - Comuna Miroși,
 - Comuna Popești,
 - Comuna Ștefan cel Mare,
 - Comuna Slobozia,
 - Comuna Mozăceni,
 - Comuna Negrași,
 - Comuna Izvoru,
 - Comuna Recea,
 - Comuna Căldăraru,
 - Comuna Ungheni,
 - Comuna Hârsești,
 - Comuna Stolnici,
 - Comuna Vulpești,
 - Comuna Rociu,
 - Comuna Lunca Corbului,
 - Comuna Costești,
 - Comuna Mărăsești,
 - Comuna Poiana Lacului,
 - Comuna Vedea,
 - Comuna Uda,
 - Comuna Cuca,
 - Comuna Morărești,



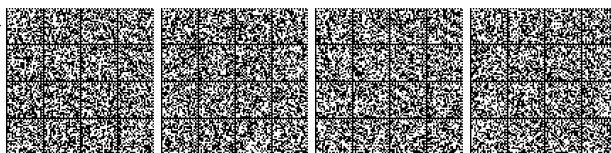
- Comuna Cotmeanaă,
- Comuna Răchițele de Jos,
- Comuna Drăganu-Olteni,
- Comuna Băbana,
- Comuna Bascov,
- Comuna Moșoaia,
- Municipiul Pitești,
- Comuna Albota,
- Comuna Oarja,
- Comuna Bradu,
- Comuna Suseni,
- Comuna Căteasca,
- Comuna Rătești,
- Comuna Teiu,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

19CE0716

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/162 DELLA COMMISSIONE**dell'1 febbraio 2019****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.
- (3) Il 29 gennaio 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare otto voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

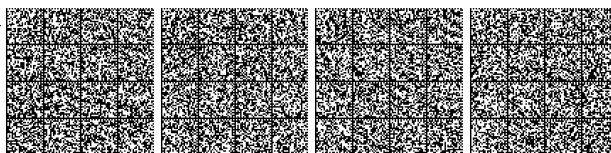
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

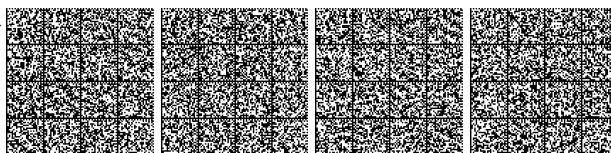
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 2019

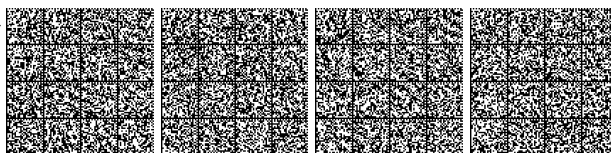
*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*



ALLEGATO I

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:

- «45. GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Indirizzo: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.»
- «50. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Indirizzo: P.O. Box 10028, Karrada, no 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq.»
- «93. NATIONAL COMPUTER CENTRE. Indirizzo: P.O. Box 3267, Saadoun Nafsoora Square, Baghdad, Iraq.»
- «121. STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Indirizzo: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.»
- «149. STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq.»
- «175. STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS [alias a) STATE ORGANIZATION OF BUILDING; b) DESIGN AND STUDIES SECTION; c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION; d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION; e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION]. Indirizzi: a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq; b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Iraq; c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; d) Maysan, Iraq.»
- «189. STATE ORGANIZATION FOR TOURISM. Indirizzi: a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq; b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.»

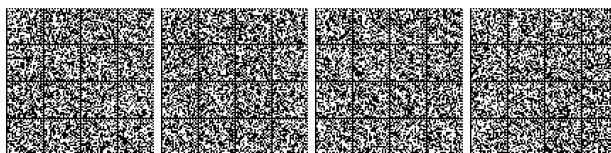


ALLEGATO II

La voce seguente dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:

- «94. AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Indirizzo: Iraq.»

19CE0717



**DECISIONE (UE, Euratom) 2019/163 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI,****del 1 febbraio 2019****relativa alla nomina di giudici del Tribunale**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di ventitré giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2019. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2025.
- (2) Sono state proposte le candidature del sig. Stéphane GERVASONI, della sig.ra Mariyana KANCHEVA, del sig. Alexander KORNEZOV, del sig. Ulf ÖBERG, della sig.ra Inga REINE e del sig. Fredrik SCHALIN in vista del rinnovo del loro mandato.
- (3) Inoltre, l'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, prevede che il Tribunale sia composto di due giudici per Stato membro a decorrere dal 1° settembre 2019. L'articolo 2, lettera c), di tale regolamento stabilisce la durata del mandato dei nove giudici supplementari nominati a partire dal 1° settembre 2019 in modo tale da far corrispondere la fine di tale mandato con i rinnovi parziali del Tribunale che avverranno il 1° settembre 2022 e il 1° settembre 2025.
- (4) Sono state proposte le candidature della sig.ra Mirela STANCU e del sig. Laurent TRUCHOT per i posti di giudici supplementari del Tribunale.
- (5) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Stéphane GERVASONI, della sig.ra Mariyana KANCHEVA, del sig. Alexander KORNEZOV, del sig. Ulf ÖBERG, della sig.ra Inga REINE, del sig. Fredrik SCHALIN, della sig.ra Mirela STANCU e del sig. Laurent TRUCHOT all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2025:

- sig. Stéphane GERVASONI
- sig.ra Mariyana KANCHEVA
- sig. Alexander KORNEZOV
- sig. Ulf ÖBERG
- sig.ra Inga REINE
- sig. Fredrik SCHALIN
- sig. Laurent TRUCHOT

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GUL 341 del 24.12.2015, pag. 14).



2. La sig.ra Mirela STANCU è nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2022.

Articolo 2

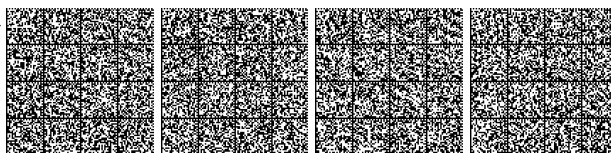
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 2019

La presidente

L. ODOBESCU

19CE0718



**DECISIONE (UE, Euratom) 2019/164 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI,****dell'1 febbraio 2019****relativa alla nomina di due giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia sono scaduti il 6 ottobre 2018. È opportuno procedere a nomine per coprire quei posti che sono ancora vacanti.
- (2) È stata proposta la candidatura del sig. Christopher VAJDA per il posto di giudice della Corte di giustizia. È stata proposta la candidatura del sig. Priit PIKAMÄE per il posto di avvocato generale della Corte di giustizia.
- (3) Per quanto concerne il mandato del giudice proposto dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il sig. VAJDA, esso cesserà il 6 ottobre 2024 o alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, qualora questa data sia anteriore. Inoltre, il mandato dell'avvocato generale cesserà il 6 ottobre 2024.
- (4) Inoltre, a norma degli articoli 5 e 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito delle dimissioni del sig. Allan ROSAS, con effetto dal 7 ottobre 2019, è opportuno procedere alla nomina di un giudice della Corte di giustizia per la restante durata del mandato del sig. Allan ROSAS, vale a dire fino al 6 ottobre 2021.
- (5) La candidatura del sig. Niilo JÄÄSKINEN è stata proposta per il posto resosi vacante.
- (6) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza di tali candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il sig. Christopher VAJDA è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione fino al 6 ottobre 2024, o fino alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, qualora questa data sia anteriore.
2. Il sig. Priit PIKAMÄE è nominato avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 6 ottobre 2024.
3. Il sig. Niilo JÄÄSKINEN è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2019 e il 6 ottobre 2021.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 2019

La presidente

L. ODOBESCU

19CE0719



DECISIONE (UE) 2019/165 DELLA COMMISSIONE
dell'1 febbraio 2019

che stabilisce norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro diritti da parte della Commissione nell'ambito delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari e disciplinari e dei procedimenti di sospensione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione effettua indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione, in base all'articolo 86 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea ⁽¹⁾ e in conformità dell'allegato IX nonché della decisione C(2004) 1588 della Commissione ⁽²⁾. Questi compiti sono principalmente di competenza dell'Ufficio di indagine e disciplina della Commissione («IDOC»), che è una direzione che fa capo alla direzione generale Risorse umane e sicurezza. I procedimenti disciplinari possono comprendere anche indagini svolte dalla commissione di disciplina istituita presso la Commissione a norma dell'articolo 17 dell'allegato IX dello statuto dei funzionari.
- (2) Nell'ambito di queste attività, i servizi competenti della Commissione raccolgono e trattano le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono i dati personali, in particolare i dati identificativi, le informazioni di contatto e i dati comportamentali. I servizi competenti della Commissione trasmettono i dati personali ad altri servizi della Commissione sulla base del principio della «necessità di sapere».
- (3) I dati personali sono conservati in un ambiente fisico ed elettronico sicuro, al fine di impedire l'accesso o il trasferimento illecito dei dati a persone che non hanno necessità di sapere. Al termine del trattamento, i dati sono conservati in conformità delle norme della Commissione applicabili ⁽³⁾.
- (4) Nello svolgimento dei suoi compiti, la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Allo stesso tempo, la Commissione è tenuta a rispettare norme rigorose in materia di riservatezza e di segreto professionale e a garantire il rispetto dei diritti procedurali delle persone interessate e dei testimoni, in particolare la presunzione di innocenza della persona interessata.
- (5) In talune circostanze, è necessario conciliare i diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 con l'esigenza di efficacia delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari, disciplinari e dei procedimenti di sospensione, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. A tal fine, l'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h, del regolamento (UE) 2018/1725 offre alla Commissione la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35, nonché del principio di trasparenza sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 di tale regolamento.
- (6) Ciò potrebbe verificarsi in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sul trattamento dei dati personali alla persona interessata all'inizio di un'indagine amministrativa. La comunicazione di tali informazioni potrebbe compromettere la capacità della Commissione di svolgere l'indagine amministrativa, per esempio perché la persona interessata potrebbe distruggere elementi di prova prima che questi siano esaminati dalla Commissione o interferire con potenziali testimoni prima che questi vengano sentiti. Allo stesso modo, fornendo l'accesso ai dati personali durante le fasi del procedimento in cui la persona interessata non ha accesso al fascicolo, come per esempio durante la valutazione preliminare, si potrebbero rivelare informazioni che potrebbero compromettere lo svolgimento dell'indagine amministrativa. In entrambi i casi, potrebbe essere

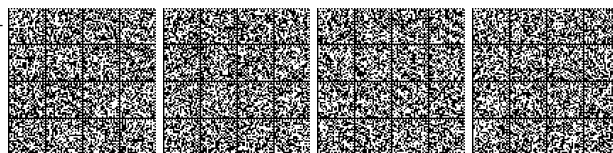
⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione C – (2004) 1588 della Commissione che stabilisce le disposizioni generali d'attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari.

⁽³⁾ Elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea — SEC(2012) 713.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



necessaria una limitazione dei diritti della persona interessata per salvaguardare la funzione di controllo, di ispezione o di regolamentazione connessa all'esercizio di pubblici poteri nel caso in cui sia in gioco un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione, vale a dire garantire che il personale della Commissione rispetti i propri obblighi statutari e si comporti in maniera etica.

- (7) Inoltre, potrebbe essere necessario limitare il diritto di accesso ai dati personali della persona interessata se tale accesso rivela informazioni su un testimone o su un informatore che ha richiesto che la sua identità non venga divulgata. In tale caso, la Commissione può decidere di limitare l'accesso alla dichiarazione relativa alla persona interessata al fine di proteggere i diritti e le libertà di tale testimone o informatore.
- (8) Al fine di garantire la riservatezza e l'efficacia delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari e disciplinari e dei procedimenti di sospensione nel rispetto del livello di protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725, occorre adottare norme interne in base alle quali la Commissione possa limitare i diritti degli interessati conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.
- (9) Si dovrebbero applicare le norme interne a tutte le operazioni di trattamento effettuate dalla Commissione nello svolgimento dei suoi compiti, incluse le operazioni di trattamento effettuate prima dell'avvio di un'indagine amministrativa e nel quadro dell'assistenza e della cooperazione fornite dalla Commissione ad autorità nazionali e organizzazioni internazionali al di fuori delle sue attività.
- (10) Al fine di ottemperare agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe informare, in modo trasparente e coerente, tutte le persone interessate in merito alle proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti mediante informative sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web. Inoltre la Commissione dovrebbe informare individualmente, secondo modalità adeguate, gli interessati coinvolti in un'indagine amministrativa, in un procedimento predisciplinare o disciplinare o in un procedimento di sospensione.
- (11) Inoltre, per mantenere una cooperazione efficace può essere necessario che la Commissione limiti l'applicazione dei diritti degli interessati al fine di proteggere le operazioni di trattamento di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione o delle autorità degli Stati membri e di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. A questo scopo la Commissione dovrebbe consultare tali istituzioni, organi, organismi, autorità e organizzazioni internazionali sui motivi che determinano l'imposizione di limitazioni e sulla necessità e sulla proporzionalità di dette limitazioni, a meno che ciò non comprometta le attività della Commissione.
- (12) Potrebbe inoltre essere necessario che la Commissione limiti la comunicazione di informazioni agli interessati e l'applicazione di altri diritti degli interessati in relazione ai dati personali ricevuti da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, per adempiere al suo dovere di cooperazione con tali paesi o organizzazioni e salvaguardare pertanto un obiettivo importante di interesse pubblico generale dell'Unione. Tuttavia, in determinate circostanze, gli interessi o i diritti fondamentali dell'interessato possono prevalere sull'interesse della cooperazione internazionale.
- (13) La Commissione dovrebbe gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e registrare ogni applicazione delle limitazioni nel corrispondente sistema di registrazione.
- (14) A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i titolari del trattamento possono rinviare, omettere o negare la comunicazione all'interessato di informazioni relative ai motivi dell'applicazione di una limitazione qualora ciò comprometta in qualsiasi modo la finalità di tale limitazione. Ciò vale, in particolare, per le limitazioni dei diritti di cui agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725.
- (15) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le limitazioni imposte al fine di garantire che il diritto dell'interessato ad essere informato in conformità agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 sia limitato solo fino a quando tali limitazioni siano necessarie per consentire alla Commissione di svolgere le sue indagini amministrative, i suoi procedimenti predisciplinari e disciplinari e i suoi procedimenti di sospensione.
- (16) Qualora si applichi una limitazione ad altri diritti degli interessati, il titolare del trattamento dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne comprometterebbe la finalità.
- (17) Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire l'osservanza della presente decisione.
- (18) Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il mercoledì 5 dicembre 2018,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione deve rispettare per informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati in conformità degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 durante lo svolgimento di indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione.
2. Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento.
3. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione a norma dell'articolo 86 dello statuto dei funzionari e dell'allegato IX di tale statuto, nonché della decisione C (2004) 1588.
4. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione nella misura in cui essa tratta i dati personali per finalità inerenti a indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione.
5. Le categorie di dati personali coperte dalla presente decisione comprendono i dati identificativi, i dati di contatto e i dati comportamentali.

Articolo 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

1. Quando esercita le sue funzioni con riguardo ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.
2. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché del principio di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del medesimo regolamento, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi pregiudichi la finalità delle indagini amministrative e dei procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione oppure leda i diritti e le libertà di altri interessati.
3. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, da autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nei seguenti casi:
 - (a) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione sulla base di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di detto regolamento oppure del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ o del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽⁷⁾;
 - (b) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
 - (c) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione della Commissione con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento di indagini amministrative e di procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).



Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, salvo quando alla Commissione risulta evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in uno degli atti di cui alle citate lettere o che tale consultazione comprometterebbe le attività della Commissione.

La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull'interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

1. La Commissione pubblica sul suo sito Internet informative sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali.
2. La Commissione informa individualmente, secondo modalità adeguate, la persona oggetto di un'indagine amministrativa, di un procedimento predisciplinare o disciplinare o di un procedimento di sospensione, nonché i testimoni a cui è richiesto di fornire informazioni in relazione a tali procedimenti, del trattamento dei loro dati personali.
3. Se limita, integralmente o in parte, la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 in virtù dell'articolo 2 della presente decisione, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'articolo 6 della presente decisione.

Articolo 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

1. Se limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso ai dati personali degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l'interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, della limitazione applicata e dei suoi principali motivi, nonché della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintanto che essa rischi di compromettere la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione registra i motivi della limitazione in conformità dell'articolo 6 della presente decisione.
4. Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato può esercitare il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 5

Comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati

Allorché limita la comunicazione all'interessato di una violazione dei dati personali di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'articolo 6 della presente decisione.

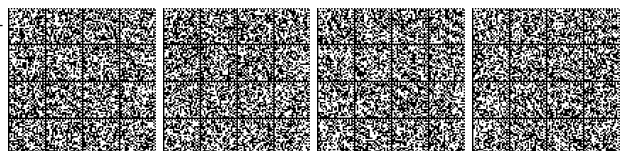
Articolo 6

Registrazione delle limitazioni

1. La Commissione registra i motivi di un'eventuale limitazione applicata ai sensi della presente decisione, effettuando una valutazione della sua necessità e proporzionalità caso per caso.

A tal fine, la registrazione deve indicare in che modo l'esercizio del diritto pregiudicherebbe gli obiettivi dell'indagine amministrativa, del procedimento predisciplinare o disciplinare o del procedimento di sospensione, o delle limitazioni applicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 o 3, o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati.

2. Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.



*Articolo 7***Durata delle limitazioni**

1. Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione di cui agli articoli 3 e 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra i motivi principali di tale limitazione all'interessato. Nel contempo la Commissione informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 ogni sei mesi dopo l'adozione e comunque al termine dell'indagine amministrativa, del procedimento predisciplinare o disciplinari o del procedimento di sospensione. Successivamente la Commissione valuterà su base annuale la necessità di mantenere eventuali rinvii.

*Articolo 8***Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea**

1. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati viene garantito, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.
2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE0720



DECISIONE (UE) 2019/166 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 25 gennaio 2019****sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS.
- (2) In data 16 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato (*Market Infrastructure Board*), l'organismo di governance investito di compiti di gestione tecnica e operativa nel campo delle infrastrutture e delle piattaforme di mercato.
- (3) In passato, il comitato per le infrastrutture di mercato si è riunito nelle diverse composizioni dedicate a seconda delle differenti infrastrutture, piattaforme e servizi di mercato di cui è responsabile. Dall'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato, il comitato per T2S, originariamente istituito in forza della decisione BCE/2012/6 ⁽²⁾, ha operato come una delle composizioni dedicate del comitato per le infrastrutture di mercato, come rispecchiato nella decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea (BCE/2017/20) ⁽³⁾.
- (4) Il comitato per T2S non è stato istituito esclusivamente dalla decisione BCE/2012/6, ma si basa altresì sul protocollo T2S sottoscritto dalle banche centrali dell'Eurosistema.
- (5) Un riesame del funzionamento del comitato per le infrastrutture di mercato ha evidenziato che per il suo efficiente funzionamento non è necessario prevedere composizioni dedicate. Pertanto, la decisione BCE/2012/6 dovrebbe essere abrogata e la composizione del comitato per le infrastrutture di mercato dovrebbe essere rivista così che il comitato per le infrastrutture di mercato possa strutturarsi e operare in conformità alla presente decisione.
- (6) Il comitato per le infrastrutture di mercato, nella sua composizione rivista, supporterà il Consiglio direttivo assicurando che le infrastrutture, le piattaforme, le applicazioni di mercato e i servizi correlati dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, siano mantenuti e ulteriormente sviluppati e che siano realizzati progetti nei campi sopra menzionati, in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, di volta in volta applicabili.
- (7) Resta inteso che l'efficacia giuridica dell'allegato III alla presente decisione («Codice di condotta») è condizionata alla firma da parte dei membri del comitato per le infrastrutture di mercato delle dichiarazioni di cui alle appendici 1 e 2 all'allegato III.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1**Definizioni**

Tutti i riferimenti al comitato per T2S di cui all'indirizzo BCE/2012/13, alle decisioni BCE/2011/20 ⁽⁴⁾ e BCE/2011/5 ⁽⁵⁾ vanno intesi come riferimenti al comitato per le infrastrutture di mercato. Tutti gli altri termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato di cui agli indirizzi BCE/2012/27 ⁽⁶⁾ e BCE/2012/13.

⁽¹⁾ GUL 215 dell'11.8.2012, pag. 19.

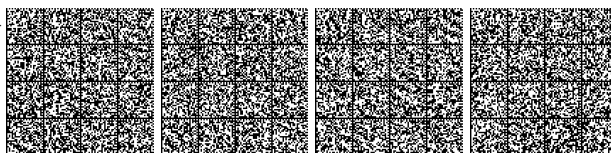
⁽²⁾ Decisione BCE/2012/6, del 29 marzo 2012, relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (GUL 117 dell'1.5.2012, pag. 13).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea, del venerdì 23 giugno 2017, che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2017/20) (GUL 199 del 29.7.2017, pag. 24).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2011/20 del 16 novembre 2011 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (GUL 319 del 2.12.2011, pag. 117).

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2011/5, del 20 aprile 2011, relativa alla selezione di fornitori di servizi di rete TARGET2-Securities (BCE/2011/5) (GUL 134 del 21.5.2011, pag. 22).

⁽⁶⁾ Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GUL 30 del 30.1.2013, pag. 1).



*Articolo 2***Comitato per le infrastrutture di mercato**

1. Il mandato del comitato per le infrastrutture di mercato (*Market Infrastructure Board*, MIB), compresi i suoi obiettivi, le sue responsabilità e i suoi compiti sono stabiliti nell'allegato I della presente decisione.
2. Il regolamento interno del MIB, comprese la sua composizione e le sue procedure operative, è stabilito nell'allegato II della presente decisione.
3. Il codice di condotta dei membri del MIB, di cui allegato III della presente decisione, è approvato dal Consiglio direttivo.
4. Le procedure e i requisiti per la selezione, la nomina e la sostituzione dei membri del MIB non espressione di banche centrali sono stabiliti nell'allegato IV della presente decisione.
5. Si intende che la presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

*Articolo 3***Abrogazione**

La decisione BCE/2012/6 è abrogata.

*Articolo 4***Disposizioni transitorie**

Al fine di assicurare una transizione agevole e ordinata al MIB, istituito in conformità alla presente decisione, compresa la nomina dei suoi membri, il mandato degli attuali membri del MIB, al momento dell'entrata in vigore della presente decisione, si intende prorogato di quattro mesi.

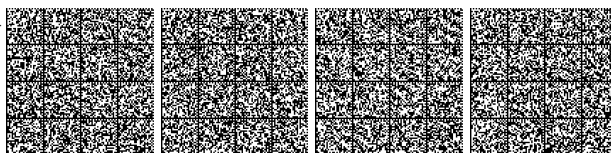
*Articolo 5***Disposizioni finali**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 gennaio 2019

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



ALLEGATO I

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

MANDATO

INTRODUZIONE

L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (*Eurosystem infrastructure services*, ECMS).

Il comitato per le infrastrutture di mercato (*Market Infrastructure Board*, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.

La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

1. Ruolo del comitato per le infrastrutture di mercato

Il Consiglio direttivo della BCE affida al MIB l'esecuzione dei compiti definiti nel presente mandato.

Fatto salvo il proprio potere decisionale di ultima istanza, il Consiglio direttivo ha affidato al MIB l'esecuzione di compiti chiaramente definiti riguardanti sia il funzionamento dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema, che i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema. Il Consiglio direttivo, fatta salva la competenza delle BCN in virtù dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, può attribuire al MIB ulteriori compiti chiaramente definiti, oltre a quelli stabiliti ai sensi del paragrafo 2, che rientrino altrimenti nella competenza del Consiglio direttivo. Alla luce della competenza ultima del Consiglio direttivo sulle questioni relative alle infrastrutture dell'Eurosistema, gli eventuali compiti affidati al MIB possono sempre essere nuovamente avvocati e assolti dal Consiglio direttivo.

2. Responsabilità e compiti del comitato per le infrastrutture di mercato**2.1. Preparazione delle proposte di decisione da parte del Consiglio direttivo sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema**

Fatta salva la responsabilità del Comitato esecutivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo e la responsabilità a questo devoluta in tema di gestione degli affari correnti della BCE, il MIB predispose le proposte su cui il Consiglio direttivo è chiamato a decidere sulle seguenti materie, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE:

- a) la strategia generale, compresa la definizione dell'ambito dei servizi e le descrizioni dei servizi;
- b) le questioni relative alla governance dei progetti;
- c) le questioni finanziarie, tra cui:
 - i) l'elaborazione delle caratteristiche principali del regime finanziario (in particolare: dotazione finanziaria, ammontare, arco temporale coperto, finanziamento);
 - ii) l'analisi periodica dei rischi finanziari cui è esposto l'Eurosistema;
 - iii) le regole di gestione del conto di bilancio tenuto nella contabilità della BCE e gestito dal MIB per conto dell'Eurosistema;
 - iv) metodologia dei costi;
 - v) politica di determinazione delle tariffe; e
 - vi) analisi del regime di responsabilità;
- d) la pianificazione complessiva;



- e) il quadro giuridico che regola i rapporti con le banche centrali nazionali (BCN) che forniscono servizi relativi alle infrastrutture di mercato all'Eurosistema o che danno esecuzione a progetti infrastrutturali dell'Eurosistema con quest'ultimo (le «BCN fornitrici»), e con i clienti, nonché le disposizioni contrattuali o le condizioni che devono essere sottoscritte tra l'Eurosistema e le parti esterne;
- f) il quadro per la gestione dei rischi;
- g) gli accordi sui livelli di servizio stipulati con le parti interessate;
- h) l'autorizzazione e l'ordine di priorità delle richieste di modifica e le strategie di collaudo/migrazione;
- i) le strategie per la connettività di rete;
- j) le strategie per la gestione di crisi;
- k) le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni;
- l) le responsabilità e gli altri crediti; e
- m) il possesso da parte dei partecipanti a servizi infrastrutturali dell'Eurosistema dei criteri di idoneità applicabili.

2.2. Attività di gestione relative ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema

2.2.1. Gestione e guida

Il MIB esercita la gestione complessiva dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 o del regolamento interno della BCE. In questo contesto, il MIB:

- a) garantisce che i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rispondano alle esigenze del mercato;
- b) attua e/o gestisce le strategie generali, compresa la definizione dell'ambito del servizio o dei servizi e/o le descrizioni dei servizi;
- c) attua e/o gestisce i dispositivi di governance;
- d) attua e/o gestisce gli accordi e le strategie finanziarie;
- e) gestisce le pertinenti attività gestione delle modifiche e degli aggiornamenti;
- f) gestisce, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo, lo sviluppo, il funzionamento e il mantenimento di strumenti di simulazione e gestisce, consultandosi con il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) e con altri comitati del SEBC interessati, se del caso, e previa decisione del Consiglio direttivo, studi di fattibilità;
- g) coordina i procedimenti di gestione delle modifiche e stabilisce l'ordine di priorità delle modifiche autorizzate delle nuove versioni, stabilisce gli scenari per le prove di collaudo dell'Eurosistema, coordina prove che coinvolgono varie tipologie di soggetti interessati e coordina i processi di prova per gli utenti;
- h) gestisce il piano dettagliato dei servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, sulla base della pianificazione generale dei programmi così come approvata dal Consiglio direttivo;
- i) attua e/o gestisce il relativo quadro per la gestione dei rischi entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;
- j) attua e/o gestisce le relative strategie per la migrazione entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;
- k) attua e/o gestisce i pertinenti quadri operativi, ivi inclusa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;
- l) garantisce il corretto funzionamento e la qualità dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema;
- m) attua e/o gestisce le strategie per la connettività di rete;
- n) attua e/o gestisce le strategie per la gestione delle crisi;
- o) attua e/o gestisce le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni; e
- p) garantisce la conformità ai requisiti regolamentari e di sorveglianza.

2.2.2. Regime finanziario

Il MIB approva e/o dà avvio:

- a) al pagamento delle rate alle BCN fornitrici, conformemente al piano di pagamento concordato, approvato dal Consiglio direttivo una volta che le realizzazioni delle BCN fornitrici siano state accettate dal MIB;



- b) al rimborso dei costi relativi all'ulteriore supporto fornito dalle BCN fornitrici alle banche centrali dell'Eurosistema, conformemente al contratto L2/L3 e a ogni altro eventuale accordo;
- c) al pagamento delle rate alla BCE in base ai costi sostenuti da quest'ultima in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;
- d) alla riscossione di commissioni dai clienti, se del caso, e il rimborso di tali commissioni alle banche centrali dell'Eurosistema. Per quanto necessario, la BCE fornisce adeguato supporto al MIB.

2.2.3. Relazioni con le BCN fornitrici

Il MIB:

- a) garantisce il coinvolgimento delle BCN fornitrici in tutte le questioni rilevanti;
- b) negozia ogni modifica del contratto L2/L3 e di ogni altro accordo correlato tra le BCN fornitrici e le banche centrali dell'Eurosistema e sottopone tali modifiche al Consiglio direttivo per l'approvazione;
- c) instaura e tiene regolarmente contatti con le BCN fornitrici al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti in linea con tali accordi;
- d) convalida le proposte delle BCN fornitrici e approva i risultati pertinenti al piano tecnico e funzionale (sviluppato dalle BCN fornitrici); e
- e) assiste il Consiglio direttivo nella gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di connettività di rete, ove questi ultimi formino parte del servizio infrastrutturale dell'Eurosistema.

2.2.4. Relazioni con gli organi di governance dell'Eurosistema e con le parti esterne

Il MIB:

- a) gestisce, del caso, le relazioni con i comitati del SEBC, con le autorità di regolamentazione e sorveglianza, così come con altre autorità pubbliche interessate in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;
- b) interagisce con i clienti e con le banche centrali del SEBC per agevolare la loro migrazione e discute, coordina e si adopera per trovare possibili soluzioni per la risoluzione delle controversie conformemente alla normativa applicabile e nell'ambito del suo mandato che dovranno essere approvate da parte degli organi responsabili;
- c) negozia i progetti di accordi di partecipazione (congiuntamente alle banche centrali dell'Eurosistema, se del caso) con i partecipanti ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema e con le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro che hanno sottoscritto accordi di partecipazione, compresa qualsiasi modifica di tali accordi;
- d) si coordina con gli altri organi di governance dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;
- e) se del caso, nomina i presidenti dei gruppi tecnici, previa consultazione dei pertinenti organi di governance, e riceve le relazioni di tali gruppi tecnici;
- f) interagisce con i fornitori dei servizi di connettività di rete laddove formino parte del servizio infrastrutturale dell'Eurosistema;
- g) definisce la politica di comunicazione tecnica in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema; e
- h) garantisce la trasparenza attraverso la tempestiva e coerente pubblicazione della documentazione tecnica pertinente in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal codice di condotta.



ALLEGATO II

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO 1

Nomina e partecipazione

INTRODUZIONE

L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (*Eurosystem infrastructure services*, ECMS).

Il comitato per le infrastrutture di mercato (*Market Infrastructure Board*, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) (il «Consiglio direttivo» assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.

La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

1. Designazione e nomina

I membri del MIB sono nominati dal Consiglio direttivo sulla base di una proposta del Comitato esecutivo della BCE (il «Comitato esecutivo»).

Le candidature sono presentate al Comitato esecutivo dal governatore o dal presidente, a seconda dei casi, della banca centrale nazionale (BCN) interessata. Nella propria proposta al Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo accorda preferenza ai candidati che rispondono direttamente al massimo organo di governance della rispettiva banca centrale. Il Comitato esecutivo assicura che nella propria proposta siano rispettati i principi di cui alla sezione 3 del presente allegato II.

Le candidature dei membri del MIB non espressione di una banca centrale sono raccolte dal Comitato esecutivo in conformità alla procedura di selezione di tali membri a sensi dell'allegato IV alla presente decisione.

2. Partecipazione e durata del mandato — Partecipazione in veste di osservatori

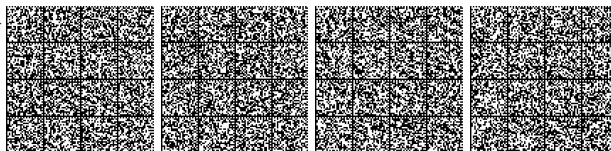
Una volta nominati, i membri del MIB, agiscono in piena indipendenza e nell'interesse dell'Eurosistema. Essi non sono soggetti a istruzioni da parte di alcun ente pubblico o privato. I membri del MIB, quando agiscono in tale veste, rispondono collettivamente ed esclusivamente agli organi decisionali della BCE. I membri del MIB espressione di banche centrali possono chiedere, ove opportuno, di propria iniziativa e a propria discrezione, il parere di altri membri del personale della propria banca centrale, ma non chiedono né accettano istruzioni dalla propria banca centrale, né si impegnano a prendere una determinata posizione durante le deliberazioni e le votazioni del MIB.

Il MIB ha un presidente, che è un alto dirigente della BCE.

Il MIB si compone di tredici (13) membri, così individuati:

- nove membri espressione di BCN dell'Eurosistema, tra cui un membro espressione di ognuna delle BCN che forniscono i servizi infrastrutturali di mercato all'Eurosistema o che danno esecuzione a progetti infrastrutturali dell'Eurosistema (le «BCN fornitrici»);
- due membri espressione delle BCN non appartenenti all'Eurosistema che partecipano ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (per esempio, avendo sottoscritto l'accordo di partecipazione di valuta per T2S o partecipando a TARGET2);
- due membri non espressione di banche centrali (senza diritto di voto), uno dei quali con esperienza come alto funzionario nel settore dei pagamenti e l'altro con esperienza come alto funzionario nel settore dei titoli.

Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del MIB. Il compito esclusivo del vicepresidente è quello di presiedere le riunioni del MIB in caso di assenza temporanea del presidente durante una riunione, in conformità all'ordine del giorno prestabilito per la riunione del MIB in questione.



Il mandato di un membro del MIB dura 36 mesi ed è rinnovabile. Il Consiglio direttivo può stabilire un mandato più breve, anche nel caso in cui i membri rassegnino le dimissioni o vadano in pensione prima della scadenza del rispettivo mandato.

Al fine di assicurare che tutte le BCN (dell'Eurosistema e partecipanti ai relativi servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema) abbiano l'opportunità di inviare un rappresentante al MIB, è opportuno stabilire uno schema di rotazione dei membri non appartenenti alle BCN fornitrici, normalmente alla scadenza del mandato iniziale di 36 mesi dei membri del MIB. Resta inteso che il predetto schema di rotazione non può determinare l'esclusione della stessa BCN fornitrice per più di due periodi di rotazione.

È opportuno mantenere un adeguato bilanciamento tra membri con esperienza nella gestione di progetti, membri con esperienza nel settore delle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema e membri con esperienza nel settore informatico.

Il presidente può invitare osservatori senza diritto di voto provenienti dai comitati del SEBC interessati per la discussione di servizi o progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rientranti nell'ambito delle loro competenze. Ci si attende che i membri del MIB dedichino almeno il 30 % della loro capacità lavorativa alle questioni del MIB.

I membri del MIB non possono essere coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di servizi infrastrutturali dell'Eurosistema o di enti che ad essi partecipino (per esempio, depositari centrali di titoli che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento), nella misura in cui tale coinvolgimento possa dar luogo a conflitti effettivi o potenziali con le loro funzioni di membri del MIB. Sono messe in atto misure appropriate per individuare ed evitare tali conflitti. I membri non possono far parte del comitato di revisione interna (*Internal Auditors Committee*, IAC) né possono essere coinvolti quotidianamente in attività Level 3.

CAPO 2

Metodo di lavoro

1. Processo decisionale

Conformemente ai principi della buona governance, i membri partecipano regolarmente alle riunioni del MIB. La partecipazione è strettamente personale; i membri non possono essere sostituiti.

Affinché il MIB possa deliberare validamente, è necessario il quorum di almeno sette membri con diritto di voto. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale le decisioni possono essere adottate senza necessità di alcun quorum.

Per quanto possibile, le decisioni del MIB sono adottate all'unanimità. In mancanza di unanimità, su richiesta del presidente, il MIB può decidere con votazione a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

Il MIB procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente comincia una procedura di voto anche su richiesta di almeno tre membri del MIB con diritto di voto. Un membro si astiene dal voto in caso di conflitto di interessi ai sensi del codice di condotta. Un membro con diritto di voto, in caso di assenza, può delegare il voto a un altro membro con diritto di voto rispetto a una specifica procedura di voto, a condizione che nessun membro esprima più di due voti su una questione.

Le decisioni possono anche essere adottate con procedura scritta, salvo che tre o più membri con diritto di voto si oppongano. La procedura scritta richiede: a) un preavviso di almeno di due giorni lavorativi (tranne che in circostanze eccezionali definite tali dal presidente del MIB); e b) la registrazione di ogni decisione in tal senso nelle conclusioni della successiva riunione del MIB.

I membri del MIB non espressione di una banca centrale sono nominati a titolo personale. Essi, non hanno diritto di voto e non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro del MIB o a terzi.

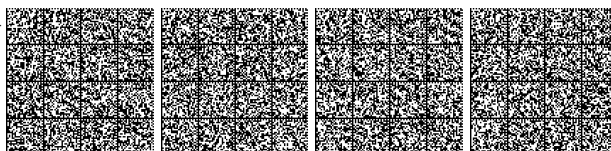
2. Direzione delle riunioni del MIB

Il MIB decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Il MIB dovrebbe riunirsi regolarmente sulla base di un calendario predisposto con sufficiente anticipo prima dell'inizio di ogni anno.

Il presidente può convocare riunioni straordinarie del MIB ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il presidente convocherà una riunione straordinaria qualora almeno tre membri ne facciano richiesta.

Il MIB tiene le proprie riunioni generalmente presso la sede della BCE.

Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza salvo che a ciò si oppongano almeno tre membri.



Il MIB adotta un ordine del giorno per ciascuna riunione.

La partecipazione alle riunioni del MIB è riservata ai membri e alle altre persone invitate dal presidente.

3. Comunicazioni agli organi decisionali della BCE

Il MIB riferisce periodicamente agli organi decisionali della BCE. A tale riguardo, predispone relazioni indirizzate agli organi decisionali della BCE per quanto necessario.

4. Flusso informativo interno e trasparenza

I membri MIB non espressione di banche centrali nazionali ricevono, in via riservata, tutta la documentazione sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema presentata al Consiglio direttivo.

Le BCN dell'Eurosistema che non hanno rappresentanti all'interno del MIB hanno automaticamente accesso a tutta la documentazione del MIB, compresi gli ordini del giorno e i verbali, contemporaneamente ai membri del MIB e possono formulare osservazioni scritte prima delle riunioni del MIB in modo che il loro parere sia tenuto nella dovuta considerazione da parte del MIB. Esse possono altresì fare richiesta al presidente di partecipare al MIB qualora abbiano un particolare interesse in un certo argomento. Il presidente sarà responsabile di informare tali BCN dell'Eurosistema se si ritiene che esse possano avere un interesse particolare ed egli può anche sottoporre al MIB qualsiasi punto sollevato da tale BCN dell'Eurosistema.

Al fine di assicurare che il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) sia al corrente dei lavori del MIB, in ogni ordine del giorno del MIPC vi sarà regolarmente una voce dedicata agli argomenti del MIB. Qualora lo si ritenga opportuno, possono tenersi riunioni congiunte del MIB e del MIPC.

L'interazione tra il MIB e altri comitati del SEBC si svolge attraverso consultazioni scritte.

Le attività del MIB sono soggette alla revisione dello IAC.

5. Flusso informativo esterno, trasparenza e rappresentanza

Il presidente informa con regolarità i soggetti interessati in merito alle questioni rilevanti che riguardano i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema che ricadono nell'ambito della responsabilità del MIB. Il presidente garantisce la trasparenza mettendo a disposizione in modo tempestivo e coerente la pertinente documentazione tecnica relativa ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nella sezione dedicata al MIB del sito Internet della BCE.

I membri hanno l'obbligo di informare il presidente in anticipo qualora svolgano una rilevante e significativa attività di rappresentanza esterna/comunicazione in relazione alle responsabilità e compiti del MIB, per esempio parlando in veste di relatore su progetti e servizi infrastrutturali dell'Eurosistema nell'ambito della responsabilità del MIB in conferenze o riunioni con i soggetti interessati, e devono presentare al MIB un resoconto scritto entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'evento. Qualsiasi attività significativa di rappresentanza esterna o comunicazione deve svolgersi nell'interesse dell'Eurosistema e deve essere coerente con le decisioni di politica del Consiglio direttivo.

6. Supporto

Il MIB riceve supporto organizzativo da parte della BCE, tra l'altro, per la preparazione delle riunioni del MIB, compresa la documentazione relativa alle riunioni.

Di regola, la BCE invia ai membri i documenti per la discussione almeno cinque giorni lavorativi prima di una riunione. Tuttavia, documenti brevi possono essere inviati con un solo giorno lavorativo di anticipo. I documenti inviati con meno di due giorni lavorativi di anticipo sono considerati documenti a scopo informativo (c.d. «table documents») che non possono portare a una decisione del MIB salvo parere unanime contrario dei membri.

Dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone una bozza di verbale contenente gli argomenti trattati e l'esito della discussione, nonché le azioni concordate per farvi seguito («follow-up»). La bozza di verbale contiene le posizioni espresse nel corso della riunione dai singoli membri quando ciò sia richiesto. La bozza di verbale è fatta circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

Inoltre, dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone altresì una bozza di elenco di misure, indicante i compiti e le scadenze assegnati e concordati durante la riunione, che è fatta circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

Le bozze di verbale e dell'elenco di misure sono sottoposte all'approvazione del MIB nella riunione successiva (o, se necessario, anche prima, con procedura scritta) e firmati dal presidente.

Il MIB nomina un controllore, che può essere uno dei suoi membri, ed è aperto ai suoi contributi.



Il MIB può creare delle sottostrutture in accordo con la BCE. Una sottostruttura può essere costituita diversamente rispetto alla composizione del MIB e aperta a tutte le BCN dell'Eurosistema e, se del caso, alle BCN non appartenenti all'Eurosistema partecipanti.

7. **Revisione del mandato**

Il mandato del MIB può essere rivisto ogni cinque anni alla luce dell'esperienza acquisita.

—



ALLEGATO III

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

CODICE DI CONDOTTA

INTRODUZIONE

Il comitato per le infrastrutture di mercato (*Market Infrastructure Board*, MIB) si compone di membri nominati dal Consiglio direttivo (il «Consiglio direttivo») della Banca centrale europea (BCE). I membri devono agire esclusivamente nell'interesse dell'Eurosistema e devono dedicare tempo sufficiente al loro coinvolgimento attivo nei lavori del MIB.

Il MIB è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture, delle piattaforme, delle applicazioni di mercato e dei servizi correlati dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie (i «servizi infrastrutturali dell'Eurosistema») nonché la gestione dei progetti riguardanti servizi infrastrutturali dell'Eurosistema nuovi o esistenti (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché con i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce agli organi decisionali della BCE.

Affinché il processo decisionale del Consiglio direttivo sia informato e indipendente, è essenziale che il MIB non sia condizionato da qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi di uno dei suoi membri. È altresì essenziale per la buona reputazione e la credibilità dell'Eurosistema e del SEBC e per la legalità dei servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema che i membri del MIB siano guidati dall'interesse generale dell'Eurosistema e siano visti come tali. I membri devono pertanto: a) evitare situazioni in cui sussista o appaia sussistere un conflitto di interessi; b) agire unicamente nell'interesse dell'Eurosistema nei loro rapporti con autorità pubbliche, banche centrali, rappresentanti del settore e altri soggetti interessati esterni coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e nel funzionamento di infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati offerti dall'Eurosistema; e c) assicurare obiettività, neutralità e leale concorrenza tra i fornitori aventi un interesse in infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati offerti dall'Eurosistema.

L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») si applica sia ai membri del personale della BCE sia al personale della banca centrale nazionale (BCN) che svolgano compiti relativi al SEBC e copre, tra l'altro, le informazioni riservate riguardanti segreti aziendali o informazioni aventi un valore commerciale. Un obbligo equivalente si applica ai membri del MIB non espressione di banche centrali. I membri non espressione di banche centrali devono inoltre rispettare qualunque ulteriore regola di condotta stabilita nella loro lettera di nomina e nel loro contratto con la BCE.

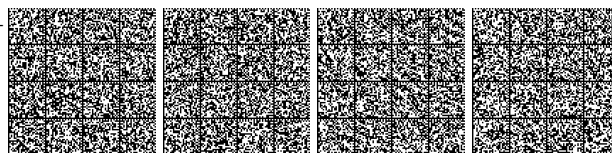
È opportuno e risponde alla buona prassi amministrativa che le condizioni di impiego applicabili al presidente del MIB e le disposizioni applicabili ai membri del MIB che fanno parte del personale di una BCN, offrano un rimedio giuridico alle violazioni del presente codice di condotta (di seguito il «codice»). Un obbligo equivalente si applica ai membri del MIB non espressione di banche centrali, come descritto nell'allegato IV.

Il presente codice fa salvo ogni altro obbligo derivante da altre disposizioni deontologiche eventualmente applicabili ai membri del MIB nelle loro funzioni in qualità membri del personale della BCE o di una BCN.

1. Definizioni

Ai fini del presente codice:

- a) per «presidente» si intende la persona nominata dal Consiglio direttivo alla presidenza del MIB;
- b) per «vicepresidente» si intende la persona che supporta il presidente che è nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del MIB. Il compito esclusivo del vicepresidente è quello di presiedere le riunioni del MIB in caso di assenza temporanea del presidente durante una riunione, in conformità all'ordine del giorno prestabilito per la riunione del MIB in questione.
- c) fatto salvo l'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37.1 dello statuto del SEBC nonché la classificazione dei documenti secondo il regime di riservatezza della BCE che sono forniti a ciascun membro del MIB, per «informazioni riservate» si intendono: i) segreti aziendali dell'Eurosistema o di terzi e qualunque informazione avente valore commerciale ulteriore rispetto a quello inerente all'attività del MIB; ii) qualsiasi informazione la cui comunicazione non autorizzata possa danneggiare gli interessi fondamentali dell'Eurosistema; e iii) qualunque informazione



che una persona ragionevole considererebbe riservata; le «informazioni riservate» non includono le informazioni che: i) sono o diventano accessibili al pubblico in modo diverso che in violazione al presente codice; o ii) sono sviluppate in modo indipendente da un terzo privo di accesso alle informazioni riservate; oppure iii) fatto salvo quanto disposto nella sezione 3, devono essere necessariamente comunicate per legge;

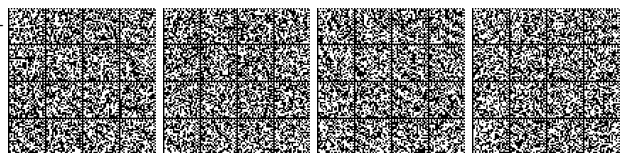
- d) per «membro non espressione di una banca centrale» si intende un membro del MIB che non è un membro del personale della BCE né di una BCN;
- e) per «mandato», si intende il mandato di cui all'allegato I;
- f) per «membro» si intende un membro del MIB, incluso il presidente;
- g) per «fornitori» si intendono soggetti commerciali e organizzazioni di settore che forniscono attualmente o abbiano un interesse a fornire beni e/o servizi relativi a infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati offerti dall'Eurosistema.

2. Prevenzione dei conflitti di interessi

- a) Si ritiene che sorga un conflitto di interessi rispetto alla fornitura di beni e/o servizi relativi al mandato del MIB in presenza delle circostanze di cui all'articolo 0.2.1.2 delle norme sul personale della BCE e in particolare laddove un membro abbia un interesse commerciale o professionale, o un interesse finanziario in un fornitore, attraverso proprietà, controllo, investimento o vincoli di affiliazione o altrimenti, che influenzi o possa influenzare l'adempimento obiettivo e imparziale dei suoi doveri di membro.
- b) I membri agiscono nell'interesse generale dell'Eurosistema e nel perseguimento delle funzioni e dei compiti del MIB. Essi evitano situazioni suscettibili di dare luogo a un conflitto di interessi.
- c) Se sorge un conflitto di interessi o se è probabile la sua insorgenza in connessione con i compiti del MIB, il membro interessato rende noto tale conflitto di interessi effettivo o potenziale all'autorità di controllo della propria banca centrale (o, nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, all'ufficio di conformità e governance della BCE) utilizzando il modulo predisposto nell'appendice 2 e ne informa contestualmente il presidente. Qualora l'autorità di controllo (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, l'ufficio di conformità e governance) concluda per la sussistenza di un conflitto di interessi, fornisce le proprie raccomandazioni al governatore o al presidente, a seconda dei casi, della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, al presidente della BCE) in merito alla gestione più adeguata del conflitto di interessi.
- d) Qualora, durante una riunione del MIB, un membro abbia ragione di ritenere che la partecipazione di un altro membro alla discussione, votazione o procedura scritta del MIB possa dare luogo a un conflitto di interessi, ne informa immediatamente il presidente.
- e) Il presidente invita il membro rispetto al quale sono sorte questioni in merito a un conflitto di interessi ai sensi dei paragrafi c) e d), a dichiarare se sussista o meno un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il presidente informa l'autorità di controllo della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, l'Ufficio di conformità e governance della BCE) in merito a ogni caso di questo genere senza indebito ritardo e, se lo ritiene necessario, il Consiglio direttivo.
- f) Se il presidente è il membro rispetto al quale sono sorte questioni riguardanti il conflitto di interessi ai sensi dei paragrafi c) e d) o e), il presidente informa l'ufficio di conformità e governance della BCE.
- g) I membri si astengono immediatamente dal partecipare a qualsiasi discussione, deliberazione o votazione su materie rispetto alle quali si trovano in conflitto di interessi e ad essi non deve essere fornita alcuna documentazione correlata.

3. Uso appropriato delle informazioni riservate

- a) I membri utilizzano le informazioni riservate esclusivamente ai fini e nell'interesse dell'Eurosistema e nel perseguimento degli obiettivi del MIB, in conformità al mandato a questo conferito.
- b) I membri non divulgano in alcun caso, al di fuori del loro mandato, informazioni riservate a terzi e/o entità all'interno o all'esterno dell'Eurosistema. Per quanto riguarda il presidente del MIB e i membri del personale di BCN, questi possono comunicare informazioni riservate ai membri del personale della propria banca centrale limitatamente a quanto sia strettamente necessario e con il fine esclusivo di fornire una consulenza idonea a consentire la formazione di un parere su una determinata questione. Le informazioni riservate contrassegnate con «solo per i membri» in linea di principio non possono essere comunicate dai membri a membri del personale delle banche centrali di appartenenza, salvo che sia altrimenti stabilito dal MIB.
- c) I membri prendono tutti i provvedimenti necessari per prevenire la divulgazione accidentale di informazioni riservate o l'accesso non autorizzato alle stesse.



- d) I membri non utilizzano informazioni riservate a proprio beneficio o a beneficio di altri soggetti, ai sensi dell'articolo 4.1.3 del quadro etico della BCE e delle misure nazionali di attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea ⁽¹⁾. In particolare, è fatto loro espresso divieto di trarre vantaggio da informazioni riservate in qualsiasi operazione finanziaria privata, anche consigliando o sconsigliando tali operazioni.
- e) Nella misura in cui un membro riceva ordine da un'autorità giudiziaria, un'autorità di regolamentazione o di vigilanza ovvero un'altra autorità competente avente giurisdizione su tale membro, di comunicare o rendere disponibili informazioni confidenziali, questi deve:
- i) dare prontamente avviso di tale ordine per iscritto, laddove la legge lo consenta, al presidente e all'autorità di controllo della propria banca centrale (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, all'ufficio di conformità e governance della BCE), il più dettagliatamente possibile;
 - ii) ottenere consulenza legale da un esperto circa la legittimità e l'esecutività di tale ordine, se il presidente lo reputa necessario;
 - iii) collaborare con tutte le banche centrali interessate e fornire tale assistenza, nella misura in ragionevolmente richiesta dal presidente, per consentire al MIB o alla BCN del membro interessato di ricercare i rimedi giuridici per tutelare le informazioni riservate;
 - iv) informare l'autorità giudiziaria o l'autorità interessata della natura riservata delle informazioni e richiedere all'autorità giudiziaria o altra autorità di cui sopra di salvaguardare la riservatezza delle informazioni, per quanto consentito dalla legge.

Qualora la presente sezione riguardi il presidente, questi ne informa l'ufficio di conformità e governance della BCE.

4. Principi in materia di comunicazione con parti esterne

- a) Fatti salvi gli obblighi riguardanti le informazioni confidenziali, nei contatti con i fornitori o le organizzazioni di settore rappresentative dei fornitori, i membri si adoperano per assicurare la leale concorrenza e fornire informazioni oggettive e pertinenti a tutti i potenziali fornitori o ai loro rappresentanti in maniera coordinata e non discriminatoria. A seconda delle informazioni che devono essere fornite, tale obiettivo può essere raggiunto coinvolgendo tali soggetti in un dialogo costruttivo e condividendo con loro la documentazione nell'ambito dei gruppi di consultazione.
- b) I membri accordano la dovuta considerazione a ogni comunicazione scritta loro indirizzata dai fornitori o dalle organizzazioni di settore rappresentative di potenziali fornitori. I membri considerano tali informazioni riservate, salvo che il fornitore o il rappresentante dichiarino espressamente il contrario.
- c) I paragrafi 4, lettera a), e 4, lettera b), non devono essere interpretati nel senso di precludere contatti tra il MIB e i fornitori o le organizzazioni di settore rappresentative dei fornitori.

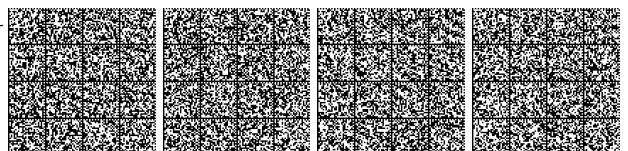
5. Indicazioni su domande in tema di etica

Un membro che abbia delle domande in merito all'applicazione del codice, è tenuto a rivolgersi all'ufficio di conformità e governance della BCE.

6. Sanzioni e disposizioni finali

- a) Fatte salve le norme sui procedimenti disciplinari contenute nelle rispettive condizioni di impiego nonché qualunque sanzione penale, disciplinare, amministrativa o contrattuale applicabile, un membro che violi il presente codice è suscettibile di rimozione dal MIB e sostituzione.
- b) I membri continuano a essere vincolati dagli obblighi di cui alle sezioni 2 e 3 anche dopo la cessazione delle loro funzioni come membri del MIB.
- c) Gli ex membri non utilizzano informazioni riservate al fine di ottenere un impiego presso fornitori e neppure rivelare o utilizzare alcuna informazione riservata acquisita in virtù della partecipazione al MIB in qualità di dipendente di un fornitore.

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 23).



- d) Nel primo anno successivo alla cessazione dalle proprie funzioni, i membri continuano a evitare qualunque conflitto di interessi che possa sorgere da una nuova attività professionale o nomina. Devono, in particolare, informare per iscritto il presidente ogniqualvolta intendano impegnarsi in un'attività professionale o accettare una nomina e richiedono indicazioni al MIB prima di assumere impegni. Il MIB segnala le questioni all'Ufficio di conformità e governance, se del caso.
- e) Qualora un ex membro non osservi gli obblighi stabiliti nei paragrafi c) e d), il MIB può informare il datore di lavoro dell'ex membro della sussistenza o della probabile sussistenza di un conflitto di interessi tra la nuova posizione dell'ex membro e quella precedente.

7. Destinatari e distribuzione

I membri sono destinatari del presente codice. Una copia è distribuita a ciascun membro in carica e a tutti i nuovi membri al momento della nomina. I membri sono obbligati a sottoscrivere le appendici 1 e 2 prima di partecipare alle riunioni del MIB.



Appendice 1

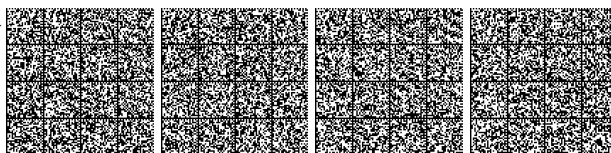
DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto accetta l'allegato Codice di condotta e prende atto degli obblighi che gli fanno carico ivi indicati, in particolare l'obbligo di: a) considerare della massima riservatezza e non rivelare alcuna informazione riservata acquisita, anche in conformità al regime di riservatezza della BCE; b) di evitare e dichiarare situazioni che possano implicare un conflitto di interessi nell'adempimento dei propri doveri in quanto membro del comitato per le infrastrutture di mercato (*Market Infrastructure Board*, MIB) in relazione alle competenze del MIB; e c) non utilizzare informazioni riservate a proprio vantaggio o a vantaggio di altre persone; in particolare il sottoscritto si impegna a non trarre vantaggio da informazioni riservate in qualsiasi operazione finanziaria privata anche consigliando o sconsigliando tali operazioni.

.....
(Firma e data)

.....
(Nome per esteso)

.....
(Indirizzo)



Appendice 2

DICHIARAZIONE DI INTERESSE ⁽¹⁾

.....
(Nome per esteso)

.....
(Indirizzo)

.....
(Occupazione)

Le competenze del comitato per le infrastrutture di mercato (*Market Infrastructure Board*, MIB) sono direttamente o indirettamente (ad esempio in relazione a un membro della famiglia) influenzate dai seguenti interessi pecuniari e/o non pecuniari, che potrebbero dare luogo a un conflitto di interessi ai sensi del presente Codice ⁽²⁾:

Investimenti (per esempio, investimenti diretti o indiretti in soggetti commerciali, ivi inclusi succursali o altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, che hanno un interesse in qualità di fornitori, salvo che la partecipazione sia detenuta per il tramite di un fondo di investimento, un fondo pensioni o simili):

.....
.....
.....
.....

Carica (ad esempio cariche attualmente o precedentemente ricoperte, remunerate o meno, presso un soggetto commerciale avente un interesse in qualità di fornitore):

.....
.....
.....
.....

Redditi o regali (ad esempio ogni remunerazione attuale, precedente o attesa, ivi inclusi benefici differiti, opzioni da esercitare in un momento successivo e diritti pensionistici, ovvero regali ricevuti da un soggetto commerciale avente un interesse in qualità di fornitore):

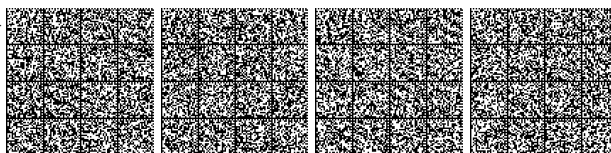
.....
.....
.....
.....

Altro:

.....
.....
.....
.....

⁽¹⁾ Qualora un membro non abbia alcun interesse rilevante, ciò dovrà essere indicato scrivendo la parola «nessuno» negli spazi relativi.

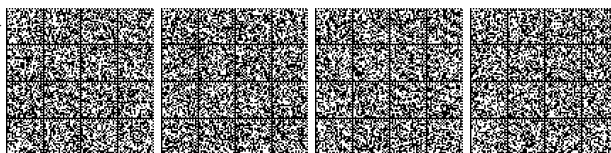
⁽²⁾ Un membro avente un interesse rilevante dovrebbe descrivere tutti i fatti e le circostanze rilevanti, utilizzando spazio ulteriore ove necessario.



Con la presente il sottoscritto dichiara sul proprio onore che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni fornite sono veritiere e complete.

.....
(Firma e data)

.....
(Nome per esteso)



ALLEGATO IV

**PROCEDURE E REQUISITI PER LA SELEZIONE, LA NOMINA E LA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL
COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO NON APPARTENENTI A BANCHE CENTRALI****1. Bando di gara**

- 1.1. La Banca centrale europea («BCE») pubblica un bando di gara rivolto a esperti, per la nomina a membro del comitato per le infrastrutture di mercato (il «MIB») non espressione di banche centrali e per la creazione di una lista di riserva. La gara si svolge in conformità alla decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (ECB/2016/2) ⁽¹⁾. Essa si discosta tuttavia dall'articolo 22 della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2). Il bando di gara si conforma almeno ai principi fondamentali in materia di appalti pubblici e garantisce una competizione adeguata e trasparente.
- 1.2. Il bando di gara stabilisce, tra l'altro: a) il ruolo del MIB; b) il ruolo dei membri non espressione di banche centrali all'interno del MIB; c) i criteri di selezione; d) gli aspetti finanziari rilevanti; nonché e) la procedura per la presentazione delle candidature compreso il termine per la loro ricezione.
- 1.3. Il bando di gara è pubblicato simultaneamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito Internet della BCE. Ove opportuno, la BCE può utilizzare mezzi aggiuntivi per pubblicizzare il bando di gara. In caso di discrepanze, la versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prevale sulle altre.
- 1.4. Il termine per la presentazione delle candidature è di almeno 35 giorni di calendario successivi alla pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Procedura di selezione

- 2.1. Il Consiglio direttivo della BCE (il «Consiglio direttivo») nomina i membri del MIB non espressione di banche centrali sulla base di una proposta del Comitato esecutivo della BCE (il «Comitato esecutivo»), a seguito dell'espletamento della relativa gara.
- 2.2. Il Comitato esecutivo valuta i candidati secondo criteri di selezione stabiliti nella sezione 3 del presente allegato IV.
- 2.3. Il presidente del MIB, i rappresentanti delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e il personale della BCE possono coadiuvare il Comitato esecutivo nella compilazione dei modelli per la valutazione dei candidati, comprensivi di una sintesi che ne illustri i meriti e le carenze in relazione ai criteri di selezione per il conferimento del mandato e di una raccomandazione per la nomina in base all'idoneità del candidato.
- 2.4. Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 6, della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), due candidati sono nominati direttamente ed è creata una lista di riserva di candidati potenziali per le posizioni che si rendano vacanti in futuro.

3. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono i seguenti:

- a) competenza professionale come alto funzionario nel settore dei pagamenti o competenza professionale nel settore dei titoli, come fornitore di servizi o come utente di servizi in tale campo, nonché competenza professionale nel settore finanziario dell'Unione in senso più ampio;
- b) almeno 10 anni di esperienza nell'interazione con i maggiori attori dei mercati finanziari dell'Unione;
- c) rilevante esperienza, preferibilmente nella gestione di progetti; e
- d) capacità di comunicare in modo efficace in inglese.

4. Lista di riserva

- 4.1. La BCE intende mantenere una lista di riserva di candidati potenziali per coprire la posizione di membri del MIB non espressione di una banca centrale.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45, del 20.2.2016, pag. 15).



- 4.2. Nel caso in cui si renda vacante una posizione di membro non espressione di una banca centrale all'interno del MIB, il Comitato esecutivo può selezionare un candidato dalla lista di riserva secondo il posizionamento in graduatoria in tale lista e proporlo al Consiglio direttivo come membro del MIB non espressione di una banca centrale per un mandato di durata pari o inferiore a 36 mesi. Il mandato è rinnovabile una volta per ulteriori 36 mesi in modo tale che il mandato totale non superi la durata massima di sei anni consentita ai membri non espressione di banche centrali.
- 4.3. La lista di riserva resta valida per un periodo di trentasei mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio direttivo. Se lo ritiene necessario, il Consiglio direttivo può estendere la validità della lista di riserva per un periodo di ulteriori 36 mesi.
- 4.4. Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 7, della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), la lista di riserva non è aperta a nuovi candidati.
- 4.5. Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 8, della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), i candidati possono accedere ai propri dati, aggiornarli o correggerli, ma non possono aggiornare o correggere informazioni relative alla loro idoneità rispetto ai criteri di selezione dopo la scadenza del termine di chiusura del bando di gara.

5. **Nomina**

- 5.1. I membri del MIB non espressione di banche centrali sono nominati a titolo personale. Non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi.
- 5.2. Tutte le nomine sono condizionate alla firma da parte del candidato nominato del contratto di nomina controfirmato dal presidente del MIB nonché di un contratto con la BCE relativo alle indennità applicabili e ai diritti di rimborso in relazione alle spese e altresì delle dichiarazioni di cui alla sezione 6.1.
- 5.3. Il Consiglio direttivo nomina i membri del MIB non espressione di banche centrali a membri del MIB senza diritto di voto per un mandato della durata di 36 mesi, rinnovabile una volta per ulteriori 36 mesi, in modo tale che il mandato totale non superi la durata massima di sei anni consentita ai membri non espressione di banche centrali.

6. **Dichiarazioni**

- 6.1. I membri del MIB non espressione di banche centrali si impegnano ad osservare il Codice di condotta del MIB. Conseguentemente sono obbligati a sottoscrivere la «Dichiarazione di osservanza del Codice di condotta» di cui all'appendice 1 dell'allegato III e a compilare e firmare la «Dichiarazione di interesse» di cui all'appendice 2 dell'allegato III.
- 6.2. I membri del MIB non espressione di banche centrali sono anche obbligati a firmare le dichiarazioni di cui al bando di gara.

7. **Risoluzione e sostituzione**

- 7.1. Il Consiglio direttivo può cessare il mandato di un membro del MIB non espressione di una banca centrale in uno dei seguenti casi: conflitto di interessi, violazione dei doveri, incapacità di adempiere i suoi doveri, violazione del Codice di condotta o grave negligenza.
- 7.2. Il mandato di un membro non espressione di una banca centrale si considera cessato qualora tale membro non espressione di una banca centrale si dimetta o il suo mandato scada senza essere rinnovato.
- 7.3. Se il mandato è cessato prima della conclusione del termine di 36 mesi, si applicano i punti 4.2 e 4.3.

19CE0721



DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 14 gennaio 2019

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2019/167]

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

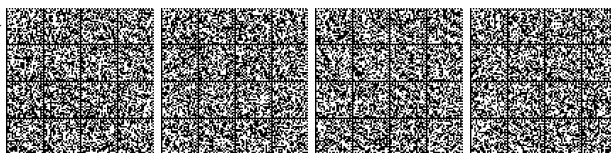
visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli stati dell'Africa orientale e australe («stati dell'ESA»).
- (3) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a tali norme di origine sono concesse se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti negli stati dell'ESA.
- (4) Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 2/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE [2017/1924] ⁽²⁾ che concede una deroga alle norme di origine relativamente al tirsite salato importato nell'Unione dal 2 ottobre 2017 al 1 ° ottobre 2018, a norma del protocollo n. 1, articolo 42, paragrafo 1, dell'APE interinale. A causa del ritardo nell'ottenere gli ordini, il ricorso ai contingenti beneficiari della deroga è stato tuttavia modesto.
- (5) Maurizio ha richiesto una nuova deroga alle norme di origine relativamente a 100 tonnellate di tirsite salato della voce SA 0305 69 importato nell'Unione dall'ottobre 2018 all'ottobre 2019, a norma del protocollo n. 1, articolo 42, dell'APE interinale. Nella domanda Maurizio ribadisce che non vi è disponibilità di tirsite originario dell'Unione o di Maurizio e che il tirsite proveniente da altri stati membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (stati ACP) non soddisfa i requisiti di qualità e regolarità dell'approvvigionamento. Maurizio deve pertanto continuare a procurarsi materie prime non originarie per la propria industria di trasformazione. Maurizio prevede che potrà avvalersi pienamente del contingente richiesto per il periodo 2018-2019.
- (6) La deroga contribuirebbe allo sviluppo di piccole e medie imprese e consentirebbe la diversificazione del settore ittico mauriziano, basato principalmente sui prodotti a base di tonno. Maurizio ha indicato che il valore delle esportazioni previste nell'ambito della deroga ammonta a 390 000 EUR. Il valore delle importazioni dei prodotti

⁽¹⁾ GUL 111 del 24.4.2012, pag. 2.

⁽²⁾ Decisione n. 2/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 ottobre 2017, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2017/1924] (GUL 271 del 20.10.2017, pag. 47).



della pesca di cui al capo 03 del SA da Maurizio nell'Unione nel 2017 ammontava a 21 217 843 EUR. I modesti quantitativi, che rappresentano solo l'1,84 % in valore di tali importazioni, e il periodo limitato richiesto per la deroga non sono tali da causare un grave pregiudizio a un settore economico dell'Unione o di uno o più Stati membri.

- (7) È pertanto opportuno concedere a Maurizio, limitatamente a un periodo di un anno, una deroga per 100 tonnellate di tirsite salato che consenta di rispettare la capacità dell'industria esistente di continuare le sue esportazioni nell'Unione.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.
- (9) Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità di Maurizio comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, dello stesso protocollo, il tirsite salato della voce SA 0305 69 (codice NC 0305 69 80) ottenuto da tirsite non originario della voce SA 0303 89 è considerato originario di Maurizio ai sensi delle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica al prodotto e al quantitativo stabilito nell'allegato della presente decisione proveniente da Maurizio, dichiarato per l'immissione in libera pratica nell'Unione per un periodo limitato a un anno a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Il quantitativo di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Le autorità doganali di Maurizio effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di Maurizio trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

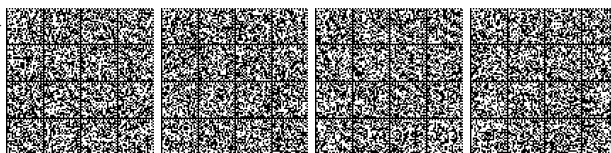
«Derogation — Decision No 1/2019 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 14 January 2019»;

«Déroation — Décision n° 1/2019 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 14 Janvier 2019».

Articolo 6

1. Maurizio e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.
2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 14 gennaio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019

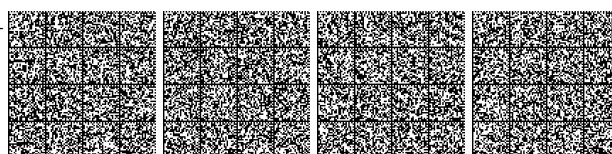
sig.ra. B. SAMSON
Rappresentante degli stati dell'ESA
a nome degli stati dell'ESA

sig. J.G. SANCHEZ
Commissione europea
a nome dell'Unione europea

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Periodo	Peso netto (tonnellate)
09.1611	ex 0305 69 80	25	Tirsite, salato	14.1.2019 – 13.1.2020	100

19CE0722



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/168 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, *Beauveria bassiana*, benfluralin, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella* *Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, *Lecanicillium muscarium*, mepanipirim, mepiquat, *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae*, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea*, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum*, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61, thiacloprid, tolclofos-metile, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum*, triclopir, trinexapac, triticonazolo, *Verticillium albo-atrum* e ziram

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

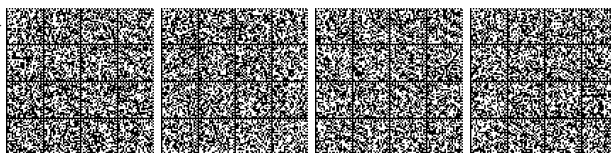
considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipirim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram sono stati da ultimo prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione ⁽³⁾. Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2019.
- (3) I periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat scadranno il 28 febbraio 2019.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipirim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GUL 88 del 4.4.2018, pag. 4).



- (4) I periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, *Beauveria bassiana*, *Cydia pomonella* *Granulovirus* (CpGV), epossiconazolo, fenpirossimato, *Lecanicillium muscarium*, *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae*, *Phlebiopsis gigantea*, *Pythium oligandrum*, *Streptomyces* K61, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum* e *Verticillium albo-atrum* scadranno il 30 aprile 2019.
- (5) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (6) Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare la scadenza dei rispettivi periodi di approvazione.
- (7) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi di adozione di un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. Nei casi di adozione di un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (8) Tenuto conto del fatto che i periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat scadranno il 28 febbraio 2019, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

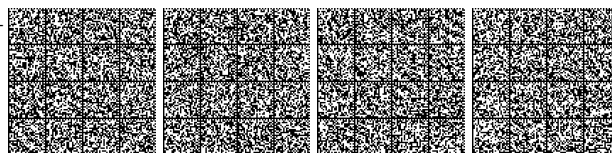
⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).



ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 74 «Ziram», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 2) alla riga 89 «*Pseudomonas chlororaphis* Ceppo: MA 342», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 3) alla riga 90 «Mepanipyrim», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 4) alla riga 92 «Thiacloprid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 5) alla riga 123 «Clodinafop», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 6) alla riga 124 «Pirimicarb», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 7) alla riga 125 «Rimsulfuron», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 8) alla riga 126 «Tolclofos-metile», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 9) alla riga 127 «Triticonazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 10) alla riga 129 «Clopiralid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 11) alla riga 130 «Ciprodinil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 12) alla riga 131 «Fosetil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 13) alla riga 132 «Trinexapac», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 14) alla riga 133 «Diclorprop-P», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 15) alla riga 134 «Metconazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 16) alla riga 135 «Pirimetanil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 17) alla riga 136 «Triclopir», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 18) alla riga 137 «Metrafenone», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 19) alla riga 138 «*Bacillus subtilis* (Cohn 1872) Ceppo QST 713», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 20) alla riga 139 «Spinosad», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 21) alla riga 187 «Flutolanil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»;
- 22) alla riga 188 «Benfluralin», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»;
- 23) alla riga 189 «Fluazinam», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»;
- 24) alla riga 191 «Mepiquat», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»;
- 25) alla riga 193 «*Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;



- 26) alla riga 194 «*Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 27) alla riga 195 «*Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 28) alla riga 197 «*Beauveria bassiana*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 29) alla riga 198 «*Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV)», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 30) alla riga 199 «*Lecanicillium muscarium*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 31) alla riga 200 «*Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 32) alla riga 201 «*Phlebiopsis gigantea*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 33) alla riga 202 «*Pythium oligandrum*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 34) alla riga 203 «*Streptomyces K61*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 35) alla riga 204 «*Trichoderma atroviride*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 36) alla riga 206 «*Trichoderma harzianum*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 37) alla riga 207 «*Trichoderma asperellum*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 38) alla riga 208 «*Trichoderma gamsii*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 39) alla riga 209 «*Verticillium albo-atrum*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 40) alla riga 210 «*Abamectina*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 41) alla riga 211 «*Epossiconazolo*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 42) alla riga 213 «*Fenpirossimato*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020».

19CE0723



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/169 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2018****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore beneficia tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 7 c)-II, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) I condensatori ceramici discreti per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore hanno la capacità di immagazzinare e liberare cariche elettriche (reattanza capacitiva elettrostatica) e sono integrati in circuiti ad alta tensione in una vasta gamma di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono utilizzati in mercati e applicazioni di tutti i tipi, come i sistemi infrastrutturali sociali, l'automazione industriale, le prospezioni petrolifere e minerarie, la conversione energetica, gli alimentatori di elevata potenza, le telecomunicazioni e le apparecchiature mediche.
- (6) La funzione del piombo nella ceramica dielettrica è quella di ottenere un'elevata costante dielettrica ad alta tensione di esercizio, un'elevata capacità di stoccaggio dell'energia (anche a temperature elevate), bassi livelli di fuga a temperature elevate e ad alta tensione e basse perdite a corrente, frequenza e temperatura elevate.
- (7) La sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per alcuni condensatori in ceramica a causa della mancanza di sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

dell'ambiente e della salute garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'esenzione che consente l'uso del piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore dovrebbe pertanto essere rinnovata. Per motivi di chiarezza, nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere aggiunto che le applicazioni coperte dalle voci 7 c)-I e 7 c)-IV sono escluse dalla voce 7 c)-II.

- (8) Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (9) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.
- (10) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

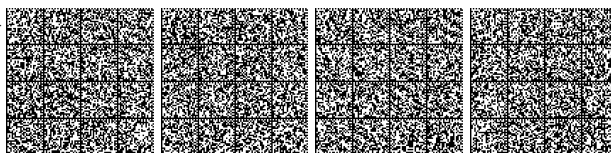


ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 7 c)-II è sostituita dalla seguente:

«7 c)-II	Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore	Non si applica alle applicazioni disciplinate dalle voci 7 c)-I e 7 c)-I del presente allegato. Scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».
----------	--	--

19CE0724



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/170 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2018****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

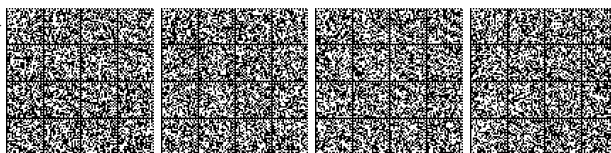
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 7 c)-IV, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) I condensatori ceramici che appartengono a circuiti integrati o a semiconduttori discreti utilizzano materiali ceramici dielettrici PZT (piombo-zirconio-titanato); i materiali ceramici PZT contenenti piombo sono caratterizzati da un elevato effetto piezoelettrico, un'elevata costante dielettrica, un comportamento piroelettrico e proprietà ferroelettriche.
- (6) La completa sostituzione o eliminazione del piombo in questa tipologia di condensatori è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'esenzione che consente l'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti dovrebbe pertanto essere rinnovata.
- (7) Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili, né se ne prevede la commercializzazione in tempi brevi, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (8) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.
- (9) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

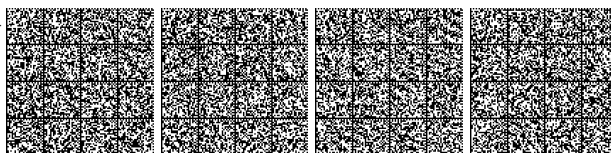
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

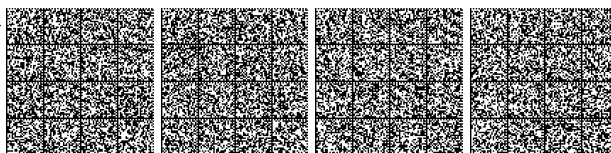


ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 7 c)-IV è sostituita dalla seguente:

«7 c)-IV	Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti	Scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».
----------	--	--

19CE0725



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/171 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2018****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e suoi composti in contatti elettrici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

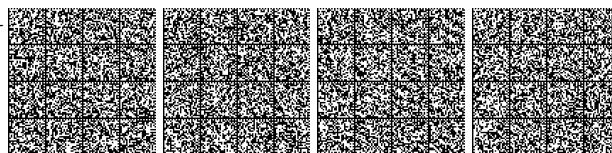
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il cadmio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso e quello dei suoi composti in contatti elettrici beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 8 b), di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) I materiali dei contatti elettrici contenenti cadmio sono usati in molti dispositivi elettromeccanici come componenti che possono trasportare corrente a intermittenza attraverso superfici di contatto. Le apparecchiature interessate sono i dispositivi di commutazione dei motori elettrici; relè e contattori; interruttori per utensili elettrici e apparecchi; interruttori di circuito per le apparecchiature di commutazione; blocchi di alimentazione, sensori di occupazione/temporizzazione e pannelli di controllo dell'illuminazione.
- (6) L'uso del cadmio nei contatti elettrici conferisce proprietà fondamentali, quali prestazioni superiori, lo spegnimento dell'arco, una maggiore conduttività, una minore erosione dei contatti e un processo di fabbricazione relativamente facile rispetto alle alternative.
- (7) Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione, la sostituzione o l'eliminazione del cadmio è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico perché mancano sostituti affidabili o occorre più tempo per assicurare l'affidabilità dei sostituti disponibili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'esenzione dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni.
- (8) Per tutte le altre applicazioni attualmente interessate dall'esenzione, non sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo. L'esenzione per tali applicazioni dovrebbe continuare ad applicarsi per 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE.
- (9) Dal momento che, per le applicazioni interessate dal rinnovo, non sono disponibili sul mercato alternative affidabili o occorre più tempo per assicurarne l'affidabilità, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- (10) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.
- (11) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

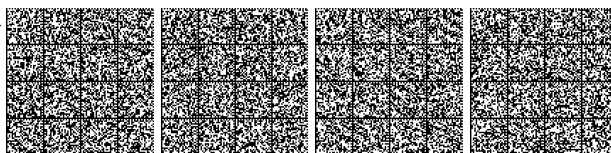
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

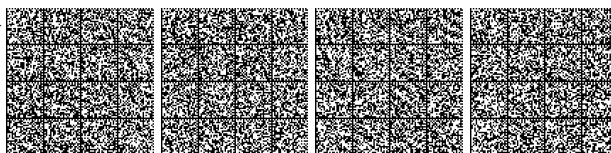


ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 8 b) è sostituita dalla seguente:

«8 b)	Cadmio e suoi composti in contatti elettrici	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
8 b)-I	Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in: — interruttori automatici; — sensori di rilevamento termico; — dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici); — interruttori a corrente alternata per: — un'intensità di 6 A e più e una tensione di 250 V CA e più; oppure — un'intensità di 12 A e più e una tensione di 125 V CA e più; — interruttori a corrente continua per un'intensità di 20 A e più e una tensione di 18 V CC e più; e — interruttori da usare con una frequenza della tensione di alimentazione ≥ 200 Hz	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

19CE0726



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/172 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

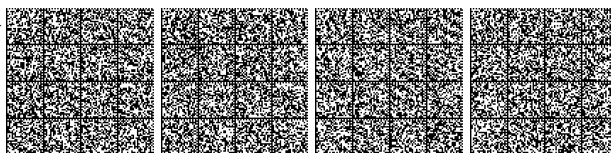
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 15, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) Le saldature contenenti piombo sono utilizzate nelle connessioni con configurazione «Flip Chip» come sfere di lega e paste saldanti per fissare la matrice al *carrier*. Le saldature devono essere resistenti ai guasti causati dall'elettromigrazione alle densità di corrente estremamente elevate necessarie e consentire la creazione di una gerarchia delle saldature che permette l'assemblaggio per fasi e la rilavorazione di componenti nel processo di produzione. Esse devono inoltre avere un'elevata duttilità in modo da ridurre lo stress termomeccanico nelle strutture sottostanti le sfere di lega, in particolare nelle matrici di grandi dimensioni.
- (6) Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione, la sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico a causa della mancanza di sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'esenzione dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni.
- (7) Per tutte le altre applicazioni attualmente interessate dall'esenzione, non sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo. L'esenzione per tali applicazioni dovrebbe continuare ad applicarsi per 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE.
- (8) Dal momento che, per le applicazioni interessate dal rinnovo, non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (9) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.
- (10) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

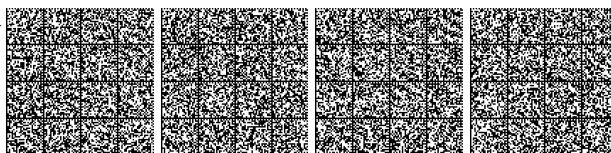
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

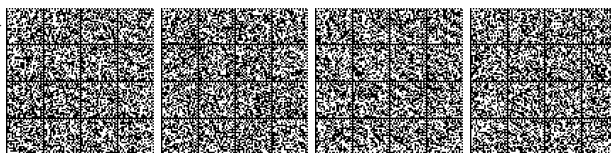


ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 15 è sostituita dalla seguente:

«15	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip"	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
15 a)	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip" in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: — un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; — una matrice unica di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; — package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

19CE0727



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/173 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2018****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo e il cadmio sono sostanze soggette a restrizioni incluse nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il loro uso in determinate applicazioni della stampa su vetro beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 21, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) Il piombo e il cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione su vetro permettono di ottenere una marcatura durevole dei prodotti, in particolare sul bulbo di vetro delle lampade. La marcatura serve a vari scopi quali la marcatura CE di conformità europea e la marcatura RAEE dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che, identificando il produttore, il tipo di lampada e la potenza, sono informazioni rilevanti ai fini della sicurezza, della corretta sostituzione della lampada e del riciclaggio. La durabilità della marcatura è importante perché rimanga leggibile durante tutto il ciclo di vita del prodotto, come imposto dalla legislazione e dalle norme in materia di sicurezza dei prodotti.
- (6) Il piombo conferisce proprietà essenziali come una buona aderenza, temperature inferiori per la smaltatura, maggiore durabilità e opacità.
- (7) Il cadmio è utilizzato per ottenere alcune sfumature dello smalto in varie applicazioni, tra cui quelle a scopo di sicurezza e allarme quando si ritiene che particolari sfumature aumentino la visibilità. Il cadmio conferisce inoltre importanti funzioni di filtraggio.
- (8) Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione che riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, la sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico perché mancano sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Essa dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni e categorie.
- (9) Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione che riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, la sostituzione o l'eliminazione del cadmio è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico perché mancano sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006. Essa dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni e categorie.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- (10) Per tutte le altre applicazioni attualmente interessate dall'esenzione, non sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo. L'esenzione per tali applicazioni dovrebbe continuare ad applicarsi per 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE.
- (11) Dal momento che per le applicazioni contenenti piombo interessate dal rinnovo non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (12) Dal momento che per le applicazioni contenenti cadmio interessate dal rinnovo non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (13) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.
- (14) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

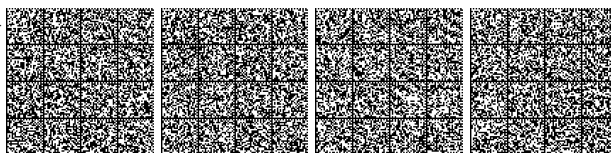
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

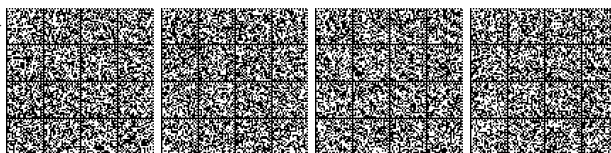


ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 21 è sostituita dalla seguente:

«21	Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
21 a)	Cadmio nel vetro stampato a colori con funzione di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021
21 b)	Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021
21 c)	Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

19CE0728



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/174 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito alla direttiva 69/493/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

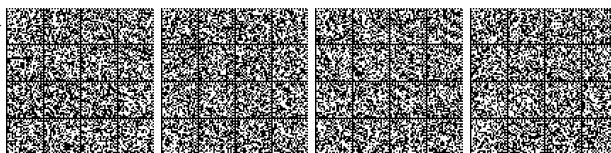
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. L'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio ⁽²⁾ beneficiava, tuttavia, di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 29, della direttiva 2011/65/UE. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) Gli ossidi di piombo (PbO o Pb_3O_4) sono utilizzati come prodotto intermedio per la sintesi chimica del vetro al piombo (cristallo). Il cristallo è usato nelle AEE per la combinazione unica di proprietà di lavorazione (tempo di raffreddamento, intervallo di lavorazione), ottiche (indice di rifrazione, dispersione) e decorative (durezza Vickers) che offre e che consente la fabbricazione di AEE che non potrebbero essere ottenute altrimenti, quali particolari apparecchi di illuminazione e lampadari, specchi con luce integrata, orologi da muro e da polso, cornici per fotografie digitali o materiali da costruzione (blocchi luminosi).
- (6) La sostituzione o eliminazione del piombo in questa tipologia di vetro cristallo è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. L'esenzione per l'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE dovrebbe pertanto essere rinnovata per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10.
- (7) Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili, né se ne prevede la commercializzazione in tempi brevi, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (8) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.
- (9) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GUL 326 del 29.12.1969, pag. 36).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

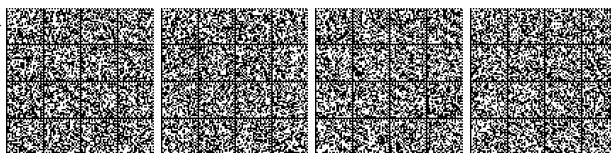
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



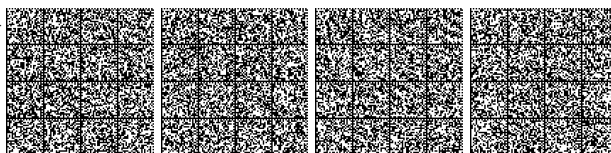
ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 29 è sostituita dalla seguente:

«29	Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*)	Scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
-----	--	---

(*) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36).»

19CE0729



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/175 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (*seal frit*) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (*seal frit*) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 32, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) I prodotti laser contenenti piombo sono utilizzati come sorgenti luminose coerenti in un'ampia gamma di applicazioni industriali e scientifiche importanti, come la spettroscopia, la microscopia e l'olografia; i materiali a base di ossidi di piombo nei prodotti laser ad argon e kripton permettono di ottenere, tra l'ottica e il tubo laser, un sigillo essenziale, stabile da un punto di vista termomeccanico e a tenuta di vuoto.
- (6) La sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per i tubi laser ad argon e kripton perché mancano sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'esenzione per l'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (*seal frit*) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton dovrebbe pertanto essere rinnovata per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10.
- (7) Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili, né se ne prevede la commercializzazione in tempi brevi, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (8) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.
- (9) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

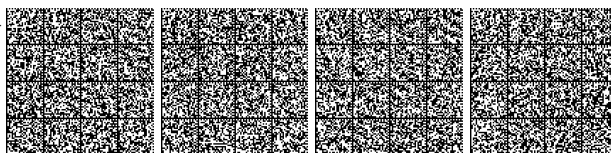
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

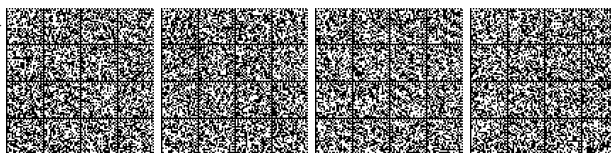


ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 32 è sostituita dalla seguente:

«32	Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton	Scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».
-----	--	--

19CE0730



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/176 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2018****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 37, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) I diodi ad alta tensione (HVD) vengono utilizzati negli alimentatori esterni di apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e in applicazioni automobilistiche. Durante il loro processo di fabbricazione, il piombo contenuto nelle perle di vetro si dissolve nella soluzione di placcatura determinando un tenore di piombo pari a circa il 2,5 % nello strato di rivestimento dei diodi. Pertanto, il piombo non è aggiunto intenzionalmente ma è il risultato della contaminazione dal vetro contenente piombo.
- (6) Evitare la contaminazione dello strato di rivestimento dei diodi ad alta tensione è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico e sul mercato non sono disponibili sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'esenzione per l'uso del piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato dovrebbe pertanto essere rinnovata per le categorie da 1 a 7 e 10.
- (7) Dal momento che non è ancora possibile eliminare il piombo dalle applicazioni interessate evitando la contaminazione e che non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (8) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.
- (9) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

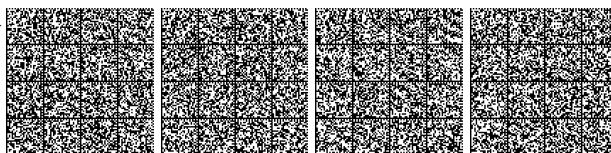
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 37 è sostituita dalla seguente:

«37	Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato	Scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».
-----	---	--

19CE0731



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/177 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

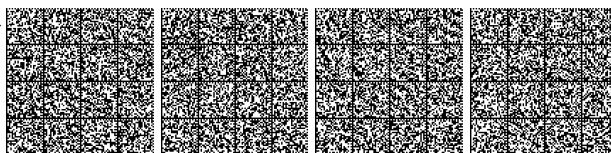
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. L'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5: PB) beneficiava, tuttavia, di un'esenzione dalla restrizione e pertanto figura attualmente nell'allegato III, voce 18 b), della direttiva stessa. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, la data di scadenza originale di tale esenzione era il 21 luglio 2016, in conformità del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Tale esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda, in conformità al secondo comma di tale articolo.
- (5) Inoltre, la Commissione ha ricevuto a gennaio 2015 la domanda n. 2015-3 per una nuova esenzione da aggiungere all'allegato IV per le lampade a scarica utilizzate come lampade per fototerapia (apparecchiature mediche) contenenti sostanze fosforescenti. Avendo la valutazione dimostrato che è meccanicamente possibile che una lampada intesa per uso medico venga installata in un apparecchio abbronzante e viceversa, è stato deciso di accorpare queste domande di esenzione nell'ambito della valutazione dell'esenzione di cui alla voce 18 b) dell'allegato III.
- (6) Il piombo attivatore della polvere fluorescente è necessario per consentire l'attivazione del fosfosilicato di bario; trasforma la radiazione a 254 nm (UV) nella radiazione UV desiderata (290nm-400nm) ed è utilizzato per oltre il 95 % delle lampade fluorescenti da interni a vapori di mercurio a bassa pressione per apparecchi abbronzanti e per alcune applicazioni mediche. Fornisce un'intensità UV con lunghezza d'onda di 350 nm, fondamentale al fine di stimolare la pigmentazione cutanea.
- (7) Gli apparecchi abbronzanti sono rigorosamente regolamentati nell'Unione ed eventuali alternative al piombo devono soddisfare criteri in materia di affidabilità e sicurezza e legati ai rischi sanitari. Attualmente, tali alternative non sono disponibili.
- (8) La sostituzione o l'eliminazione del piombo per alcune lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di prodotti sostitutivi affidabili. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta da quest'ultima. Dovrebbe pertanto essere rinnovata l'esenzione dell'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (9) Dal momento che per le domande interessate non esistono sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere rinnovata per un periodo di validità massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (10) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e dalla categoria 10 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva stessa. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell'allegato III di tale direttiva.
- (11) In considerazione della domanda n. 2015-3 e del fatto che è meccanicamente possibile utilizzare una lampada intesa per uso medico anche in un apparecchio per abbronzatura, e viceversa, occorre aggiungere la nuova sottovoce 18 b)-I nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, specificamente rivolta alle applicazioni mediche ad eccezione di quelle di cui alla voce 34 dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE. Tale sottovoce si dovrebbe applicare alle categorie 5 e 8 ed essere valida fino al 21 luglio 2021.
- (12) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

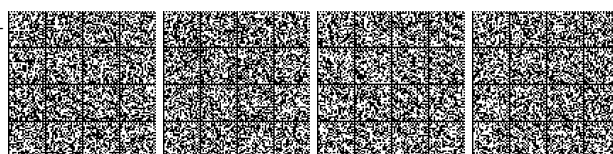
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

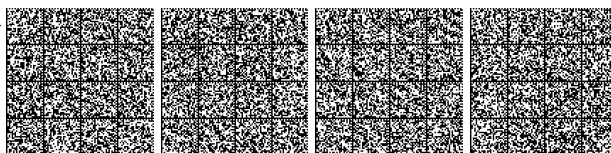


ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 18 b) è sostituita dalla seguente:

«18 b)	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb)	Scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
18 b)-I	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia	Si applica alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021.»

19CE0732



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/178 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

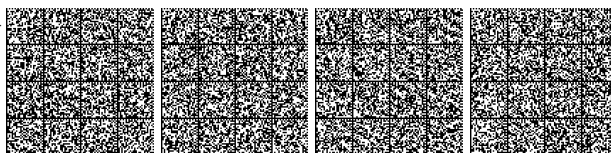
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Nel luglio 2015 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una domanda per la concessione di un'esenzione per la categoria 11, da inserire nell'elenco all'allegato III, per l'impiego di piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale.
- (4) Cuscinetti e pistoni contenenti piombo sono necessari a raggiungere un livello soddisfacente di affidabilità in termini di resistenza al grippaggio, adattabilità, penetrabilità e resistenza allo sporco in motori di grandi dimensioni e in quelli che operano in contesti difficili o impegnativi, da utilizzare in macchine non stradali a uso professionale quali compressori ad aria mobili, apparecchiature mobili per saldatura e gru mobili.
- (5) Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per i settori di applicazione dei motori per apparecchiature non stradali a uso professionale.
- (6) A causa della mancanza di prodotti alternativi affidabili, è scientificamente e tecnicamente impraticabile sostituire o eliminare il piombo in alcuni motori di apparecchiature non stradali a uso professionale. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. Dovrebbe essere quindi concessa l'esenzione per l'uso del piombo in cuscinetti e pistoni per alcuni motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale, aggiungendo una nuova voce 42 all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell'ambito dell'allegato III e per garantire la chiarezza giuridica, occorre aggiungere che le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) dell'allegato III sono escluse dalla nuova voce 42 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (7) Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili né se ne prevede la disponibilità in tempi brevi, l'esenzione per la categoria 11 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere concessa per il periodo di validità massima di cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019, data a partire dalla quale la categoria 11 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

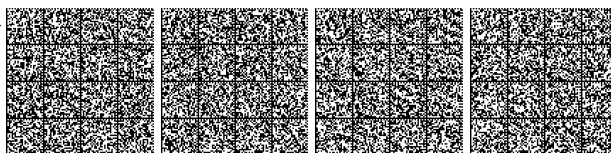
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

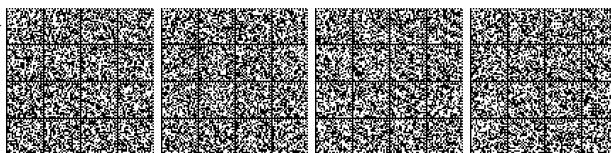


ALLEGATO

Nell'allegato III è aggiunta la voce 42:

«42	Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale: — con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri; oppure — con cilindrata totale del motore < 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.	Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato. Scade il 21 luglio 2024.»
-----	---	--

19CE0733



DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

del 13 dicembre 2018

che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2019/179]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'11 febbraio 2014 la Colombia ha presentato all'Unione la richiesta di aggiungere nuove indicazioni geografiche all'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo a norma dell'articolo 209 dell'accordo. L'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di nove nuove indicazioni geografiche della Colombia.
- (2) A norma dell'articolo 257, paragrafo 2, dell'accordo, il 5 ottobre 2018 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato, in una riunione tra la parte UE e la Colombia, le informazioni relative a nove nuove indicazioni geografiche della Colombia e ha proposto al comitato per il commercio di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo di conseguenza.
- (3) L'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificata.
- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, la decisione di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo può essere adottata in una riunione del comitato per il commercio tra la parte UE e la Colombia, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra di esse e non incide sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo, alla tabella di cui al punto a) «Indicazioni geografiche della Colombia per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati», sono aggiunte le voci dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato per il commercio autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

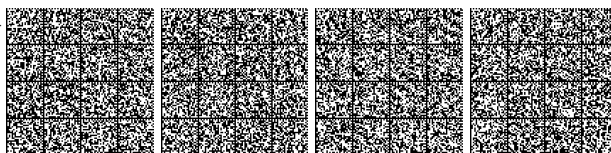
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Quito, Ecuador, il 13 dicembre 2018

Per il comitato per il commercio

Capo delegazione dell'UE
Matthias JØRGENSEN

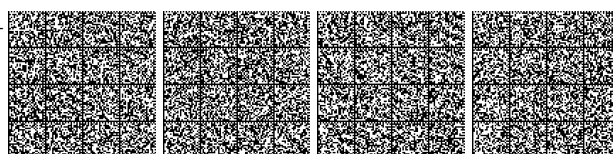
Capo delegazione della Colombia
Juan Carlos CADENA



ALLEGATO

Café de Nariño	Caffè
Café de Cauca	Caffè
Café del Huila	Caffè
Bizcocho de Achira del Huila	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
Queso Paipa	Formaggi
Queso del Caquetá	Formaggi
Clavel de Colombia	Fiori e piante ornamentali
Rosa de Colombia	Fiori e piante ornamentali
Crisantemo de Colombia	Fiori e piante ornamentali

19CE0734



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312 del 28 novembre 2017)

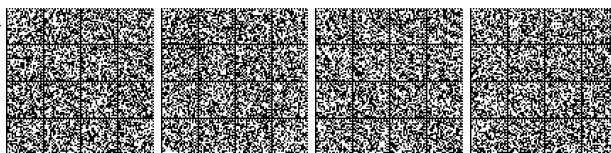
Pagina 76, articolo 36, punto 8:

anziché «8. Entro il 18 giugno 2019, il TSO trasmette a ENTSO-E i dati necessari per elaborare e presentare la relazione in conformità al paragrafo 7.»

leggasi «8. Entro il 18 giugno 2020, il TSO trasmette a ENTSO-E i dati necessari per elaborare e presentare la relazione in conformità al paragrafo 7.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 8 del 29 gennaio 2018)

19CE0736



Rettifica della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 5 giugno 2018)

Pagina 8, articolo 1, paragrafo 2 (riguardante il nuovo articolo 8 bis ter, paragrafo 12):

anziché: «12. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti pertinenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva. Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 agosto 2020.»

leggasi: «12. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti pertinenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 agosto 2020.»

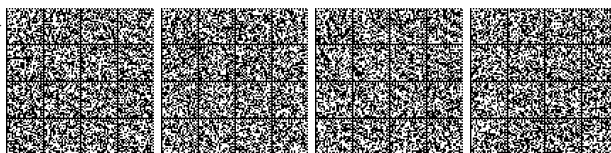
(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 61 del 6 agosto 2018)

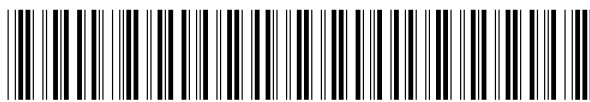
19CE0737

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUE-026) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 9 0 4 0 1 *

€ 12,00

